

**RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SULL'ATTIVITA'
SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO NEL 2006 (art. 5 della legge
regionale 18 gennaio 1980, n. 7)**

Difensore civico: Donato Giordano

31 marzo 2009

Sommario

Premessa..... 3

Introduzione.....

Relazione

1. Assetto istituzionale.....
 - Enti ed Uffici pubblici
 - Vigilanza e controllo sugli enti
 - Accesso agli atti
 - Commissario ad acta

2. Ordinamento personale.....
3. Ordinamento finanziario.....
 - Tributi canoni regionali

4. Territorio.....
 - Edilizia residenziale pubblica
 - Edilizia privata (barriere architettoniche)
 - Lavori pubblici
 - Acque pubbliche

5. Ambiente.....

6. Sicurezza sociale.....
 - Invalidità civile
 - Previdenza

7. Sanità e Igiene.....

8. Istruzione, Cultura, Informazione.....
 - Assistenza scolastica

9. Lavoro.....

Garante dei detenuti.....

Considerazioni conclusive.....

Tavole

Appendice.....

Difensori civici della Lombardia.....

Conferenza Nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome...

- l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1 - art. 61
- l. r. 7/80.....
- l. r. Garante del contribuente.....
- l. r. Garante dei detenuti.....
- Reg. reg. Garante dei detenuti.....
- D.Lgs. 267/00 – commissario *ad acta*
- L. 241/90 – accesso agli atti
- L. 104/92 – persone handicappate
- Protocollo intesa e Risoluzione relativi alla Conferenza dei Difensori civici
del Mediterraneo.....

Signore,

Signori,

nel 2008 l'attività del Difensore civico regionale ha registrato un buon incremento, sia per quanto riguarda i semplici contatti con gli utenti, sia per quanto riguarda le pratiche avviate.

Ciò non significa che la conflittualità con il sistema regionale lombardo o con le altre amministrazioni coinvolte, sia necessariamente aumentata o peggiorata, anzi, non di rado è stato vero il contrario: in alcuni casi, sfruttando nel modo più vantaggioso possibile le particolari caratteristiche che questo istituto può esprimere nella prevenzione dei contenziosi e attraverso un lavoro sinergico tra amministrazione e Difensore civico, è aumentata la soluzione dei conflitti e la chiarificazione delle procedure.

E' certamente un buon risultato per la difesa civica, sia lombarda sia del resto del territorio nazionale, che smentisce le numerose polemiche che spesso sorgono intorno alla presunta inutilità del Difensore civico. Probabilmente, chi esprime queste opinioni non ha, per varie ragioni, una buona conoscenza delle competenze e delle funzioni del Difensore civico oppure, purtroppo, si è imbattuto in persone che interpretano malamente il proprio ruolo danneggiando così tutta quell'ampia parte di difesa civica che svolge compostamente e senza clamore la propria funzione con molto profitto.

La Regione Lombardia, contrariamente ad alcune regioni che hanno ritenuto di abolire questa istituzione, con l'approvazione dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, ha deciso di investire sulla Difesa civica includendo, con l'art. 61, il Difensore regionale tra gli organi di garanzia previsti dallo Statuto rafforzandone il ruolo e le competenze.

Vista la premessa, il passo successivo potrebbe essere quello di segnalare regolarmente negli atti amministrativi, la possibilità di ricorrere al Difensore civico: sfruttando nel modo più vantaggioso le particolari caratteristiche che questo istituto può esprimere nella prevenzione dei contenziosi, si potrebbe intervenire con la mediazione per risolvere controversie non solo tra privato e pubblico, ma anche tra privato e privato esercente di servizi di pubblica utilità, consentendo alle parti di trovare un accordo extragiudiziario più celere e meno oneroso rispetto il ricorso alla giustizia ordinaria, senza tralasciare l'indubbio beneficio che anche quest'ultima trarrebbe dallo sfortimento dei ricorsi normalmente giacenti nei tribunali.

Ma il vero passo avanti, che consentirebbe alla difesa civica italiana di esprimere tutto il suo potenziale sia nella mediazione che nella risoluzione delle controversie, è indubbiamente l'approvazione di una legge quadro nazionale che preveda anche l'istituzione del Difensore civico nazionale.

Il progetto di legge esiste, è condiviso dalla Conferenza nazionale dei Difensori civici, è firmato da esponenti politici degli schieramenti di maggioranza e minoranza, ed è stato assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali della Camera.

L'impostazione sottesa al pdl e la prassi della difesa civica, dovrebbe garantire la classe politica che la difesa civica non intende affatto sostituirsi alla politica stessa, ma, rendendo più scorrevoli e lineari i rapporti con i cittadini, contribuisce a rafforzare la fiducia complessiva, non solo nelle amministrazioni, ma anche negli amministratori.


Lascio ora spazio alla relazione dell'attività del Difensore civico regionale nell'anno 2008 che sono certo troverete interessante e ricca di spunti utili alla vostra attività pubblica.

Donato Giordano
Difensore Civico della Lombardia

Uno sguardo in generale sull'attività dell'Ufficio


Nel corso dell'anno 2008 l'Ufficio per il D.C. ha registrato 3590 contatti con cittadini ripartiti come segue:

TAV. 1 - Monitoraggio contatti 2008		
Descrizione	Q.	%
Contatto con funzionario	847	23,59
Informazioni su istanza	621	17,30
Informazioni su Difensore civico	467	13,01
Informazioni su competenze dell'organo	567	15,79
Punto informazioni	315	8,77
Formalizzati	773	21,53
Totale	3.590	100,00



con un incremento medio pari al 16.18%, e precisamente:

TAV. 2 - Raffronto contatti 2007 - 2008			
	2007	2008	%
Contatti non formalizzati	2307	2817	22,11
Contatti formalizzati	692	773	11,71




L'aumento complessivo del numero dei contatti dimostra tanto una maggiore affermazione e una maggiore conoscenza della difesa civica, quanto l'efficacia di azioni di promozione della difesa civica regionale (nuovo sito, *brochure*, etc.).

Qui di seguito ci si occupa in particolare dei contatti formalizzati, ossia di quei contatti che hanno originato l'apertura di una pratica. Per quanto riguarda i contatti non formalizzati si può rilevare che circa il 40% (pari a 1468) di essi riguardano i funzionari e che poco meno della metà di essi attiene ad una pratica formalizzata in corso: il dato è sostanzialmente costante, nel tempo.

Le istanze formalizzate nel corso dell'anno sono state 773, cioè 81 in più rispetto all'anno passato, mentre le istanze in corso di trattazione, cioè originate nell'anno o in anni precedenti sono state 448, cioè 51 in più rispetto all'anno precedente: l'ufficio perciò ha trattato complessivamente 1221 pratiche formalizzate, cioè 132 in più rispetto al 2007.

TAV. 3 - Movimento pratiche per settore: pratiche nuove 2008			
Cod.	Settore	P.N.	% P.N.
1	Assetto istituzionale	127	16,43
2	Ordinamento personale pubblico	28	3,62
3	Ordinamento finanziario	77	9,96
4	Territorio	160	20,70
5	Ambiente	77	9,96
6	Sicurezza sociale	109	14,10
7	Sanità e igiene	73	9,44
8	Istruz., cult. Informaz.	50	6,47
9	Agricoltura	4	0,52
10	Industria	0	0,00
11	Terziario	6	0,78
12	Lavoro	9	1,16
13	Rapporti privati	34	4,40
14	Tutela giurisdizionale	1	0,13
15	Oggetto da definire	11	1,42
16	Tutela dei detenuti	7	0,91
	Totali	773	100,00


TAV. 3 - Movimento pratiche per settore: Pratiche nuove 2008



TAV. 4 - Movimento pratiche per settore: Pratiche in corso 2008

Cod.	Settore	P.C.	% P.C.
1	Assetto istituzionale	62	13,84
2	Ordinamento personale pubblico	28	6,25
3	Ordinamento finanziario	25	5,58
4	Territorio	120	26,79
5	Ambiente	13	2,90
6	Sicurezza sociale	60	13,39
7	Sanità e igiene	50	11,16
8	Istruzione, cultura, informazione	62	13,84
9	Agricoltura	2	0,45
10	Industria	1	0,22
11	Terziario	2	0,45
12	Lavoro	7	1,56
13	Rapporti privati	10	2,23
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00
15	Oggetto da definire	2	0,45
16	Tutela dei detenuti	4	0,89
	Totale	448	100,00

Tav. 4- Movimento ratiche per settore: pratiche in corso 2008



In primo luogo, si intende mettere a raffronto il complesso dell'attività svolta dall'Ufficio nel corso del 2008 con l'anno precedente e con l'intera attività degli ultimi cinque anni.

Scopo del raffronto è verificare in termini prevalentemente quantitativi - ma anche qualitativi, laddove il dato consentisse di farlo - quali siano gli ambiti nei quali il presidio defensoriale debba essere rafforzato, quali gli ambiti nei quali esso abbia raggiunto risultati consolidati, quali gli ambiti nei quali all'azione del Difensore civico debba o possa essere affiancata un'azione politico-amministrativa.

Successivamente verranno presi in esame i singoli settori nei quali la difesa civica regionale opera al fine di trarne considerazioni prevalentemente qualitative.

TAV. 5 (tav. 1 App.) - Movimento pratiche per settore

Cod.	Settore	2008								2007								2004-2008			
		P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.	Aperte P.N.	% Aperte	Atti P.N.	% Atti
1	Assetto istituzionale	62	13,84	127	16,43	55	16,47	96	21,01	54	13,60	139	20,09	45	15,68	86	24,29	570	14,58	349	14,32
2	Ordinamento personale pubblico	28	6,25	28	3,62	20	5,99	12	2,63	27	6,80	29	4,19	13	4,53	15	4,24	152	3,89	63	2,58
3	Ordinamento finanziario	25	5,58	77	9,96	21	6,29	51	11,16	19	4,79	65	9,39	16	5,57	43	12,15	300	7,67	208	8,53
4	Territorio	120	26,79	160	20,70	73	21,86	95	20,79	113	28,46	129	18,64	69	24,04	53	14,97	731	18,70	398	16,32
5	Ambiente	13	2,90	77	9,96	8	2,40	14	3,06	11	2,77	24	3,47	8	2,79	14	3,95	171	4,37	68	2,79
6	Sicurezza sociale	60	13,39	109	14,10	47	14,07	63	13,79	59	14,86	102	14,74	47	16,38	54	15,25	875	22,38	660	27,07
7	Sanità e igiene	50	11,16	73	9,44	31	9,28	33	7,22	60	15,11	75	10,84	43	14,98	42	11,86	358	9,16	177	7,26
8	Istruz., cult. Informaz.	62	13,84	50	6,47	59	17,66	38	8,32	33	8,31	80	11,56	32	11,15	19	5,37	454	11,61	304	12,47
9	Agricoltura	2	0,45	4	0,52	2	0,60	2	0,44	0	0,00	3	0,43	0	0,00	1	0,28	17	0,43	9	0,37
10	Industria	1	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,50	0	0,00	1	0,35	0	0,00	7	0,18	4	0,16
11	Terziario	2	0,45	6	0,78	1	0,30	5	1,09	2	0,50	4	0,58	2	0,70	2	0,56	33	0,84	22	0,90
12	Lavoro	7	1,56	9	1,16	4	1,20	3	0,66	9	2,27	7	1,01	5	1,74	4	1,13	44	1,13	21	0,86
13	Rapporti privati	10	2,23	34	4,40	9	2,69	33	7,22	7	1,76	24	3,47	6	2,09	15	4,24	151	3,86	121	4,96
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00	1	0,13	0	0,00	1	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,03	1	0,04
15	Oggetto da definire	2	0,45	11	1,42	1	0,30	7	1,53	0	0,00	7	1,01	0	0,00	5	1,41	33	0,84	27	1,11
16	Tutela dei detenuti	4	0,89	7	0,91	3	0,90	4	0,88	1	0,25	4	0,58	0	0,00	1	0,28	13	0,33	6	0,25
	Totali	448	100,00	773	100,00	334	100,00	457	100,00	397	100,00	692	100,00	287	100,00	354	100,00	3910	100,00	2438	100,00

Conviene, innanzitutto, sottolineare di nuovo (**Tavola 5**) che la tendenza all'incremento, che aveva subito un arresto l'anno passato, è ripresa: il fenomeno può attribuirsi alle azioni promozionali svolte negli ultimi due anni, oltre, e ovviamente, al valore intrinseco della difesa civica. L'osservazione sembra confermata dalla stabilità delle istanze provenienti dalle province lombarde (**Tavola 10 App.**), fatta eccezione per la provincia di Como, che nell'ultimo anno si è dotata di difensore civico, e dal costante incremento delle istanze provenienti dalla provincia di Milano, non ostante l'entrata in funzione del Difensore civico comunale.

L'accennato incremento di quasi il 12%, benché generalizzato, non è proprio, però, di tutti gli ambiti di intervento infatti il settore:



- *Assetto istituzionale* vede un decremento di quasi il 4% rispetto al 2007 anche se rimane superiore di circa il 2% all'incremento della media quinquennale;
- *Sicurezza sociale* si mantiene stabile sul 14%, anche se è superiore del 2% alla media;
- *Sanità* si mantiene stabile anche se vede un modesto decremento (pari all'1% circa sulla media quinquennale): il che conferma quanto rilevato nelle ultime relazioni, e cioè che, l'azione dell'Ufficio ha avuto ed ha riscontri positivi, anche se l'ambito amministrativo continua ad essere problematico: il fenomeno infatti può essere indice di un peggioramento nella prestazione dei servizi relativi da parte della regione ed implicherà un attento monitoraggio per l'anno corrente (v. il capitolo sanità);
- *Istruzione* vede un calo del 5% rispetto al 2007, ma per trarre conclusioni adeguate occorrerà attendere il prossimo anno, tenuto conto che buona scuola e dote scuola hanno preso l'avvio solo verso la fine dell'anno;
- *Ordinamento finanziario*, si mantiene stabile intorno al 9-10%, con un aumento di circa l'1% rispetto alla media quinquennale; ma si deve ritenere che la maggiore notorietà acquisita dal Difensore civico quale Garante del contribuente porterà ad un notevole aumento, del quale si hanno già avvisaglie, nel corso dell'anno 2009;

In ripresa invece il settore *Territorio*, che segna un aumento del 2% rispetto al 2007 e del 4% rispetto alla media 2004-2007: il che sta ad indicare la costante problematicità del Governo del territorio.

Notevole incremento presenta il settore *Ambiente*, che passa da poco più del 3% a quasi il 10%, con aumento del 7% circa rispetto all'anno precedente e alla media quinquennale; si deve ritenere che l'anno in corso segnerà un ulteriore incremento, viste le sollecitazioni all'adozione dei piani di azionamento acustico promosse dalla Giunta regionale (v. capitolo ambiente).

Il lieve incremento delle questioni inerenti i rapporti tra privati, che segna un aumento dell'1% rispetto al 2007 ma che è comunque in linea rispetto alla media 2004-2007: significa che il pubblico, benché "istruito" dall'azione dell'Ufficio sulle funzioni della difesa civica, continua a vedere nel Difensore civico un valido punto di riferimento per la tutela dei propri interessi quotidiani.

TAV. 6 (tav. 3 App.) - Tempi di evasione										
	2008				2007				2004 - 2008	
	P.N.	% P.N.	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.
Fino 30	109	23,85	3	0,90	55	15,54	4	1,39	394	16,16
Fino 90	197	43,11	68	20,30	161	45,48	43	14,98	922	37,82
Fino 180	120	26,26	82	24,48	103	29,10	62	21,60	775	31,79
Fino 270	29	6,35	63	18,81	28	7,91	39	13,59	324	13,29
Fino 365	2	0,44	33	9,85	7	1,98	41	14,29	23	0,94
Fino 548	0	0,00	45	13,43	0	0,00	53	18,47	0	0,00
Oltre	0	0,00	41	12,24	0	0,00	45	15,68	0	0,00
Totale	457	100,00	335	100,00	354	100	287	100,00	2438	100,00



Conviene, inoltre, (Tavola 6) rilevare che, sia in termini assoluti sia in termini relativi, si conferma la tendenza a concludere la trattazione delle pratiche in tempi brevi.

La riduzione percentualmente più appariscente si manifesta nell'ambito temporale della conclusione entro 30 giorni (arco di tempo nel quale è portato a termine circa il 23% di pratiche rispetto al 15% del 2007) ma notevole (e per certi versi più attendibile) è il

risultato raggiunto nell'ambito temporale della conclusione entro 90 giorni (dove si mantiene intorno al 40% di pratiche concluse) confermando così la tendenza del quinquennio.

La tendenza a concludere le pratiche in tempi brevi appare confermata anche nella **Tavola 5** dove si evidenzia la stabilità delle pratiche in corso, ossia di quelle pratiche della durata fisiologica superiore all'anno. Come è intuitivo, non ogni pratica può essere risolta in tempi brevi: possono, infatti, rendersi necessari accertamenti complessi, da condursi in contraddittorio o con la collaborazione di altre amministrazioni o che comunque presentano complessità di diversa natura. Anche qui può tuttavia rilevarsi che la durata ultrannuale è comunque stabile con riferimento al periodo 2004-2007.


La sostanziale costanza nella celerità dell'intervento è da imputarsi prevalentemente a due ragioni che si rafforzano reciprocamente: la buona organizzazione dell'Ufficio e il riconoscimento del Difensore civico quale efficace strumento di mediazione e superamento delle *res litigiosae* da parte degli stessi enti destinatari degli interventi. In particolare, con riferimento all'organizzazione, si possono ritenere in gran parte conseguiti gli obiettivi di razionalizzazione dell'attività, già da tempo impostati e perseguiti dal Difensore civico e resi più evidenti dalla notevole informatizzazione. Il tutto si risolve in una maggiore autorevolezza acquisita dall'istituzione (e dalla sua struttura) presso le amministrazioni nei confronti delle quali interviene.

Infine, se è vero che *qui cito dat bene dat*, la celerità non può che giovare all'immagine dell'istituto regionale, e consigliare in particolare. Anche questo è un dato di rilievo ai fini del riorientamento dell'azione del Difensore civico allo studio dell'Ufficio.

Si rinvia alla **Tavola 4 App.**, che valuta i tempi di intervento per settore: chi ritenga di addentrarvisi potrà constatare che la celerità è evidente in settori di particolare rilievo regionale.

TAV. 7 (Tav. 6 App.) - Esito pratiche											
Codice	Qualificazione	2008				2007				2004 - 2008	
		Atti P.N.	% Atti P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.
6+7	Abbandono	20	5,01	22	6,71	48	13,91	15	5,28	141	5,99
8	Conclusione positiva senza intervento	19	4,76	3	0,91	23	6,67	6	2,11	123	5,23
14	Infondatezza	48	12,03	27	8,23	25	7,25	28	9,86	257	10,92
9+18	Conclusione positiva	157	39,35	195	59,45	92	26,67	167	58,80	598	25,41
10+16+17+19	Conclusione negativa	13	3,26	32	9,76	15	4,35	19	6,69	58	2,46
11	Invio ad altro D.C. per competenza	20	5,01	7	2,13	21	6,09	7	2,46	107	4,55
12	Indicazione verso altro soggetto	18	4,51	8	2,44	18	5,22	8	2,82	139	5,91
13	Non intervento per incompetenza	59	14,79	14	4,27	60	17,39	14	4,93	328	13,94
20+21	Mancaenza Difensore civico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,25
15	Consulenza	43	10,78	20	6,10	42	12,17	20	7,04	578	24,56
5	Oggetto inqualificabile	2	0,50	0	0,00	1	0,29	0	0,00	18	0,76
	Totali	399	100,00	328	100,00	345	100,00	284	100,00	2353	100,00

Legenda:	
5	Oggetto inqualificabile
6	Istante abbandona richiesta
7	Istante chiede interruzione
8	Conclusione positiva prima dell'intervento
9	Conclusione conforme a richiesta dell'Ufficio
10	Conclusione non conforme a richiesta dell'Ufficio
11	Rinvio ad altro D.C. per incompetenza
12	Indicazione verso altro soggetto
13	Mancato intervento per incompetenza
14	Mancato intervento per infondatezza istanza
15	Consulenza/Parere
16	Mancato riscontro da ente destinatario
17	Espressa indisponibilità ente destinatario
18	Conclusione conforme a proposta dell'Ufficio
19	Conclusione non conforme a proposta dell'Ufficio
20	Mancato intervento per vacanza D.C.
21	Interrotto intervento per vacanza D.C.



Si deve, poi, (Tavola 7) rilevare l'incremento dei casi nei quali l'amministrazione destinataria dell'intervento del Difensore civico regionale accoglie i rilievi mossi o le proposte avanzate dal Difensore civico stesso: (riga 4) dove si passa da circa il 26% a circa il 39% per quanto riguarda le pratiche aperte (e concluse) nel corso dell'anno e dal 59% e ci si mantiene stabili intorno al 58-59% quanto alle pratiche in corso all'inizio dell'anno, confermando, ed anzi rafforzando, una tendenza consolidata il che trova una conferma nella diminuzione di circa il 10% degli esiti negativi (riga 5, colonne 2 e 6).

E' altresì da rilevare il dimezzamento del dato relativo agli abbandoni, che diminuiscono dal 13% al 5% del 2008 (colonne 6 e 2 riga 1): si tratta, infatti, di espliciti segnali della autorevolezza acquistata sul campo dell'istituto. Può non essere inutile rammentare che l'abbandono non significa necessariamente rinuncia alla propria pretesa da parte dell'interessato ma anche acquisizione della consapevolezza della sua eventuale infondatezza, a seguito dei chiarimenti comunque forniti dall'Ufficio.

Considerazione particolare merita anche il dato relativo all'incompetenza (codici 11, 12, e 13), che non deve stupire né preoccupare: i dati relativi sono in tendenziale costante diminuzione (colonne 2, 6 e 10, riga 8) per quanto riguarda l'incompetenza in senso stretto e il rinvio ad altro Difensore civico (colonne 2, 6 e 10, riga 6) e, invertendo la tendenza dell'anno passato, anche per quanto riguarda il rinvio ad altra autorità: tali dati sottendono che la questione proposta dall'istante viene, comunque, trattata e che il cittadino viene indirizzato dall'Ufficio all'autorità effettivamente competente (autorità che non di rado è un Difensore civico locale; riga 5).

D'altro canto il fenomeno conferma l'autorevolezza acquisita sul campo dall'istituto.

1.3 VIGILANZA E CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI

Nel corso del 2008, si è assestato il numero dei c.d. interventi "per collaborazione", interventi per i quali l'ufficio non è istituzionalmente competente ma per i quali si attiva in omaggio al principio di collaborazione, relativi ad amministrazioni locali ed indipendenti.

Nei loro confronti è ormai prassi tradizionale dell'Ufficio rapportarsi in modo informale, facendo appello al principio generale di collaborazione tra istituzioni e soprattutto facendo affidamento sulla disponibilità al dialogo delle singole amministrazioni di volta in volta interpellate, che quasi sempre collaborano.

In quasi tutte le vicende, infatti, esse hanno colto l'opportunità di poter illustrare le loro ragioni o, in alternativa, di poter giustificare gli eventuali errori commessi: circostanze, queste, entrambe, che hanno consentito di risolvere situazioni altrimenti destinate al contenzioso.

L'art. 136 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, com'è noto, attribuisce al Difensore civico regionale il potere - sostitutivo - di nominare un commissario *ad acta* qualora "gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge".

Anche quest'anno, l'ufficio ha seguito la sua linea di comportamento volta ad un utilizzo molto prudente di questo potere che va ad interferire nell'autonomia di un altro ente locale e che pertanto deve opportunamente essere utilizzato con una certa parsimonia.

Tanto più che molto spesso i casi nei quali viene chiesta l'applicazione dell'articolo in esame sono il frutto di errate interpretazioni del concetto di "atto obbligatorio per legge", concetto che peraltro, per la sua natura, che potrebbe definirsi piuttosto ambigua, tantè che mai è stata definitivamente ed inequivocabilmente chiarita da dottrina e giurisprudenza, si presta con una certa facilità ad equivoci.

Per quanto concerne invece le richieste dei Consiglieri locali dei gruppi di minoranza - relative all'applicazione dell'art. 43 del T.U.E.L., secondo il quale il Consigliere ha diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni in possesso dell'ente, utili all'espletamento del suo mandato - l'Ufficio ha provveduto ancora una volta a chiarire agli istanti la totale mancanza di competenza ad esprimere pareri in materia, sia di legittimità come di merito, che non potrebbero avere in nessun caso alcun valore legale.

Spesso infatti lo scopo recondito degli interessati è quello di fornirsi di un giudizio "terzo" ritenuto autorevole, da utilizzare quindi come supporto alle loro ragioni.

L'Ufficio invece è, ancora una volta, proceduto cercando di mediare i diversi conflitti che nascondono queste vicende.

Spesso, ad esempio, gli amministratori lamentano che le richieste, per numero ed importanza rischiano di paralizzare interi uffici, mentre da parte loro i Consiglieri interessati insinuano la malcelata volontà di impedire loro il regolare svolgimento del mandato. In alcuni casi, poi, il conflitto politico ha radici "antiche", oltre che personali, che non consentono in alcun modo una sua soluzione. Altre volte, invece, l'amministrazione interessata ha espressamente manifestato la sua indisponibilità a collaborare.

Non sono tuttavia mancate, fortunatamente, le vicende che hanno visto, grazie all'intervento dell'ufficio, se non proprio una soluzione totale, quantomeno l'apertura di uno spiraglio per un eventuale dialogo tra le parti. (ACA).

1.5 ACCESSO AGLI ATTI

Il 2008 non ha visto rilevanti novità, in relazione alle istanze concernenti il diritto di accesso di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 240 ed in particolare ai suoi artt. 22 e seguenti.

La materia si sta in qualche modo stabilizzando - negli anni - sulle due tipologie di comportamento che si ripetono, da un lato, da parte delle amministrazioni e, dall'altro, lato da parte degli interessati.

Le amministrazioni, ignorando le ormai numerose norme che impongono alla pubblica amministrazione di essere sempre più trasparente ed attenta alle esigenze dei cittadini, fanno resistenza all'esercizio del diritto di accesso, in particolare nella forma della estrazione di copia, motivandola con la necessità di tutelare la riservatezza dei terzi interessati, tutela che è normata in maniera tale da non lasciare grandi margini di dubbio, ma che tuttavia non perde di vista la necessità di salvaguardare l'interesse di chi ha necessità di accedere a precisi atti per la tutela dei suoi interessi.

Molto spesso le amministrazioni "refrattarie" si appellano anche alla pretesa mancanza di un interesse "diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", ai sensi di quanto dispone l'art. 22 lett. b) della citata L. 241/1990.

Altre volte prendono a pretesto la mancanza della motivazione, prevista dal secondo comma dell'art. 25 della legge in esame, secondo il quale la "richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata".

Talvolta poi - equivocando su quanto disposto dal comma 2 dell'art. 25 della legge medesima sulla richiesta di accesso che "deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilente" - chiamano in causa altre strutture, con il risultato di allungare i tempi della procedura, oltre che di generare una certa confusione.

In altri casi, il riferimento alla non ammissibilità di "istanze di accesso preordinate al controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", di cui al comma 3 dell'art. 24, è stato utilizzato - anche a torto - come pretesto per negare l'accesso.

Va poi sottolineato come - troppo spesso - le amministrazioni chiedono la presenza di un interesse o di una motivazione, come sopra delineati, anche in casi nei quali tali requisiti non sono necessari.

L'art. 10 T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ad esempio, stabilisce che tutti "gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici" - con eccezione di quelli riservati "in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese" - ed è assicurato ai cittadini, "singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi" e il "rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi" oltre alla "informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti provvedimenti che comunque li riguardino" ed infine il "diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione".

In molti di questi casi, le amministrazioni locali tendono ad ignorare tale norma, malgrado le costanti sollecitazioni di questo Ufficio.

I cittadini, o le associazioni che li rappresentano, invece, segnalano spesso all'ufficio richieste di accesso - che non hanno avuto seguito - le quali, per le loro dimensioni cartacee ed i riferimenti temporali, rischiano di paralizzare interi uffici, creando problemi operativi specie nelle realtà piccole che hanno un numero ridotto di personale.

Molte volte, inoltre, l'interessato confonde il diritto di accesso con il riconoscimento delle sue ragioni e l'Ufficio si vede così costretto a fornire i chiarimenti necessari che non sempre sono accolti favorevolmente.

Altre volte, invece, il diritto di accesso viene considerato come potere incondizionato di conoscere l'intera attività delle strutture amministrative interessate, senza alcuna considerazione per i requisiti espressamente previsti della motivazione e dell'interesse diretto, concreto ed attuale, sopra citati.

Com'è noto, l'art. 25, comma 4, L. 241/1990 autorizza il "difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore" ad intervenire qualora il difensore civico locale non sia stato istituito.

L'Ufficio ha avuto così modo di procedere nei confronti delle amministrazioni locali - che, tra l'altro, sono oggetto del maggior numero di reclami pervenuti all'ufficio - adottando la sua ormai tradizionale linea di prudente attenzione all'autonomia delle strutture di volta in volta interpellate.

Queste ultime - in gran parte dei casi, purtroppo - hanno mantenuto il silenzio lamentato dagli istanti oppure hanno risposto parzialmente alle richieste loro rivolte. (ACA)

1.8 COMMISSARIO AD ACTA

Com'è noto, il Difensore civico regionale può nominare un commissario *ad acta* "qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge" (art. 136 T.U.E.L., il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Come negli anni precedenti, l'Ufficio ha usato di tale potere sostitutivo con la necessaria attenzione all'autonomia dell'ente locale segnalato, cercando anzitutto, eventuali soluzioni alternative alla nomina vera e propria, con l'ausilio di incontri volti a chiarire le cause che hanno generato la vicenda.

Anche nei casi in cui si è reso necessario dare inizio alla relativa procedura, la maggior parte delle volte è risultata sufficiente la semplice diffida ad adempiere per ottenere l'adempimento richiesto.

Le richieste di nomina dei commissari *ad acta* - da parte del Difensore civico regionale, ai sensi dell'art. 136 sopra citato, nei casi in cui non sia stato nominato il Difensore civico comunale, qualora tale carica sia espressamente prevista nello Statuto Comunale - dopo un primo periodo che ha visto numerose istanze, sono rientrate in parametri numerici che si possono ritenere normali.

Tale facoltà è stata riconosciuta al Difensore civico regionale con la Sentenza del Consiglio di Stato 2 ottobre 2006 n. 5706, la cui motivazione non va esente da perplessità.

A questo proposito, la Conferenza Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome - nel corso della sua riunione a Roma, il 9 luglio 2007 - ha deciso "a fronte del non pacifico indirizzo giurisprudenziale amministrativo, esaminati altresì alcuni casi occorsi in Lazio, in Lombardia e in Toscana, ... di operare unitariamente sulla base di una interpretazione ampia della norma in parola: laddove legittimamente richiesto, pertanto, il commissario *ad acta* verrà nominato". (ACA)

3. SETTORE ORDINAMENTO FINANZIARIO

Le segnalazioni concernenti tributi locali, regionali e statali (bollo auto, ici, tarsu, irpef) sono passate da 65 a 78. Per quanto riguarda i tributi regionali, unica materia in cui l'ufficio interviene, i casi relativi al bollo auto riguardano quasi la totalità delle richieste presentate (42 a fronte delle 44 totali).

In particolare, la casistica dell'anno 2008 ha riguardato: rimborsi, esenzioni, inesattezze/richiesta rettifica dati, richiesta informazioni/chiarimenti sulle scadenze pagamento, errori sistema informatico, carenza servizio assistenza (*call center, fax, mail, internet*), richieste di annullamento avvisi di accertamento.

Non si sono verificati particolari problemi nei rapporti con la Giunta regionale e la Struttura gestione tributi ha sempre fornito puntuale riscontro alle richieste dell'Ufficio.

Si segnala che la documentazione informativa sulle modalità di ricorso alla Commissione tributaria a suo tempo predisposta a sostegno dei cittadini desiderosi di presentare ricorso alla Commissione tributaria non ha destato interesse negli istanti nonostante il contenzioso esistente sia consistente.

In considerazione del costante aumento della casistica relativa ai tributi regionaliche che si è verificata negli anni e dei vari interventi sulla disciplina del bollo auto (nuova convenzione con Lombardia informatica, cambiamento scadenze cd riallineamento, cambiamento modalità di pagamento soppressione del conto corrente postale, ecc) è stato predisposto un programma di attività per gli anni 2009-2010 sull'attività del Garante del contribuente per cercare di attuare nuove forme di collaborazione e sperimentare forme di tutela a favore dei contribuenti.

È stata prevista anche una fase di approfondimento e di studio con particolare riferimento alla normativa regionale e ai nuovi statuti e l'inizio di un confronto sulla figura del Garante in sede di coordinamento nazionale dei Difensori civici.

Di particolare interesse è il caso del sig. C. R. che si è rivolto al Difensore civico a seguito della richiesta di pagamento di varie annualità del bollo auto di un veicolo di cui non è mai stato proprietario.

Secondo i dati del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) l'interessato risultava avere acquistato il bene da una società finanziaria per effetto di una scrittura privata autentica mai stipulata.

Il sig. C.R. presentava querela per truffa ma, ciò non di meno, successivamente, riceveva la notifica di una cartella esattoriale che contestava con ricorso al Giudice di pace.

Tale giudice, tuttavia, non è competente in quanto la materia dei tributi è stata devoluta alla Commissione tributaria per espressa disposizione degli artt. 2 e 19 D.Lgs. 546/1992 (Cass. SS.UU. 17 maggio 2007, n. 11082).

Successivamente l'istante proponeva una nuova azione innanzi il Giudice di pace e citava l'ACI (in qualità di conservatore del P.R.A.) chiedendo la dichiarazione della perdita di possesso del veicolo con effetti retroattivi al momento dell'intestazione fraudolenta senza contestare direttamente gli atti impositivi.

Il giudice accoglieva la richiesta del sig. C.R. ed ordinava all'ACI di procedere alla trascrizione della perdita di possesso come sopra specificato, in modo che l'interessato non risultasse proprietario del bene e facendo venire meno il presupposto dell'obbligazione tributaria.

La vicenda esposta è interessante, in primo luogo, sotto il profilo processuale in quanto il sig. C.R. ha proposto personalmente una domanda di citazione orale a giudizio verbalizzata dallo stesso Giudice di pace, avvalendosi di una possibilità prevista dall'art. 316 c.p.c., così evitando di sostenere spese per il patrocinio legale.

La questione impone, inoltre, anche una riflessione riguardo all'efficacia probatoria dei dati del P.R.A., dati su cui l'amministrazione finanziaria fonda i propri atti di accertamento e gestione del bollo auto.

Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte confermato che la proprietà degli autoveicoli, quali beni mobili registrati, può trasferirsi anche verbalmente e che la vendita si perfeziona al momento dello scambio dei consensi. La pubblicità nel P.R.A. della vendita non è requisito di validità o di efficacia del trasferimento di proprietà, ma serve soltanto per risolvere gli eventuali conflitti tra più "aventi causa" da un medesimo venditore.

Ne consegue che, "le risultanze del P.R.A. hanno un valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale" (Cass. Civ., Sez. I, 9 novembre 1993, n. 11060).

Ed ancora, "ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del P.R.A. forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale" (da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 11 aprile 2006, n. 8415, ma cfr. anche Cass. 15 febbraio 1999 n. 1226, Cass. 24 luglio 1992 n. 8917, Cass. 15 aprile 1992 n. 4565, tra le tante).

Chiarita la questione sostanziale, è opportuno segnalare che l'Agenzia delle entrate ha cercato di elaborare una soluzione per quei casi in cui non vi è corrispondenza tra situazione reale e quella risultante dagli archivi dell'amministrazione finanziaria, venendo incontro così alle esigenze di molti contribuenti.

Secondo la circolare 2/E/2002 (mai recepita dalla Regione Lombardia e quindi non operante nei suoi confronti perché vincolante solo per l'amministrazione che l'ha emanata) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti la perdita di possesso dell'auto distrutta, venduta o rubata possono avere anche efficacia retroattiva, purché accompagnate da una documentazione integrativa che rafforzi le attestazioni in esse contenute. La citata circolare può quindi essere d'aiuto in tutti i casi in cui il soggetto che ha perso la disponibilità dell'auto riceve una richiesta il pagamento del bollo a causa di una mancata annotazione al P.R.A..

Secondo la Direzione Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita da una particolare garanzia, data dal fatto che la veridicità del suo contenuto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di affermazioni false.

Se l'automobilista, oltre a produrre la dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue attestazioni presentando almeno uno dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita,
b) documento attestante la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo;

si può ritenere - afferma la circolare - che l'insieme di questa documentazione possa dare alle dichiarazioni del contribuente un valore "sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui - come risulta dalla dichiarazione

sostitutiva corroborata dalla documentazione allegata - si è verificata la perdita di possesso”.

Come già accennato la circolare sopra richiamata non è stata recepita dalla Regione Lombardia (soggetto che nella nostra regione gestisce il bollo auto) e, in quanto atto amministrativo, essa non è idonea a vincolare una amministrazione diversa da quella che l’ha emanata. Ne consegue che i contribuenti lombardi non possono invocarla nei rapporti con l’amministrazione finanziaria regionale perciò, in caso di vendita, furto o rottamazione non registrate al P.R.A. o registrate tardivamente, l’unica soluzione possibile è seguire l’esempio del sig. C.R. (RV)

4. SETTORE TERRITORIO

4.4. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Relativamente al settore in parola nel 2008 sono pervenute all'Ufficio 83 istanze; in confronto all'anno precedente si è quindi verificato un incremento pari a circa il 30%.

La maggior parte dei casi segnalati ha riguardato problemi inerenti alla gestione del patrimonio abitativo pubblico.

Tale attività è svolta da enti gestori, successivamente all'assegnazione degli alloggi attuata dai comuni, e comprende vari aspetti del rapporto che si instaura tra l'ente e gli assegnatari a seguito della stipulazione del contratto di locazione.

In questo ambito si collocano gli interventi riguardanti procedimenti amministrativi che prendono avvio da domande di variazione di intestazione del contratto di locazione, di subentro nell'assegnazione, di autorizzazione all'ospitalità temporanea, di autorizzazione all'ampliamento stabile del nucleo familiare.

Un discreto numero di istanze ha avuto origine da domande di cambio di alloggio presentate alle ALER ai sensi dell'art.22, comma 10, del Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), norma che consente agli enti gestori di provvedere direttamente al cambio, qualora sussistano gravi situazioni di disagio abitativo.

Particolarmente numerose sono state le istanze concernenti il canone di locazione degli alloggi.

Le ragioni del notevole incremento che si è registrato rispetto agli anni pregressi per tale tipologia di richieste sono riconducibili agli effetti dell'entrata in vigore della nuova disciplina dei canoni contenuta nella l. r. 8 novembre 2007, n. 27 (Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).

Secondo la citata legge il canone è commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare. Il canone di locazione sopportabile viene determinato come percentuale del valore locativo dell'immobile. Tale incidenza percentuale è commisurata alla situazione economica (denominata ISEE - ERP) della famiglia assegnataria.

Le novità sostanziali sono quindi riferite alla determinazione del valore locativo dell'alloggio, in quanto la l.r. n. 27/2007 ha stabilito i parametri per il calcolo del nuovo valore locativo da applicare a ogni singola abitazione, e all'introduzione dell'indicatore ISEE - ERP che misura la capacità economica degli utenti e consente di collocare ogni nucleo familiare in una delle quattro aree così individuate: area della protezione, area dell'accesso, area della permanenza, area della decadenza.

L'applicazione delle nuove modalità di calcolo del canone ha comportato per molti assegnatari aumenti, talvolta di considerevole entità, rispetto agli importi che corrispondevano sotto il vigore della precedente disciplina (l.r. n. 28/1990).

Alcuni inquilini hanno sollecitato chiarimenti in merito all'aumento applicato dal 1° gennaio 2008 per effetto dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Si riporta come esempio il caso del signor E. M., il quale si è rivolto all'Ufficio lamentando l'onerosità del canone conseguente all'applicazione dei nuovi criteri.

L'Ufficio ha pertanto chiesto alla filiale ALER competente per territorio di precisare gli elementi in base ai quali era stato determinato il canone e di verificare se nella fattispecie ricorressero le condizioni per poter applicare le norme di salvaguardia previste dalla l.r. n. 27/2007 per attenuarne gli effetti.

Si è fatto riferimento in particolare all'art. 11, comma 3, della citata legge, ove si prevede la possibilità di graduare l'aumento in tre anni .

L'ALER ha chiarito le modalità di calcolo del canone, specificando che il valore ISEE - ERP, determinato in base alla documentazione relativa ai redditi del 2006 presentata dal signor E. M. nel procedimento di anagrafe utenza 2007, aveva comportato la collocazione del nucleo familiare nell'area della permanenza, classe C7.

Il canone di locazione, secondo quanto previsto dalla l. r. n. 27/2007, era stato definito in base al 92 per cento del valore locativo dell'unità immobiliare, risultando pari a € 3297 annuali.

L'ALER ha precisato inoltre che ai sensi dell'art.11, comma 3, n. 2 della l. r. n. 27/2007 l'applicazione graduale in tre anni del canone di locazione viene effettuata qualora la variazione dello stesso sia superiore al 50% del canone determinato sulla base della precedente normativa (l.r. n. 28/1990).

Nel caso in questione il canone ai sensi della precedente normativa sarebbe stato pari a € 3045 annuali; pertanto, essendo l'aumento inferiore al 50%, non era stata applicata la gradualità triennale.

Come si accennava dianzi, una delle novità riguardanti la disciplina dei canoni è rappresentata dall'introduzione dell'indicatore ISEE - ERP come elemento di riferimento al quale commisurare il canone.

Si tratta di uno specifico indicatore della situazione economica equivalente, previsto e regolato dal R.R. 1/2004 che lo ha definito in analogia a quanto stabilito dal D.Lgs. 109/1998 con opportune modifiche ai fini di una migliore descrizione delle condizioni socioeconomiche dei nuclei familiari lombardi interessati dal provvedimento.

Problemi relativi alla determinazione e applicazione di tale indicatore hanno formato oggetto di alcune istanze.

In particolare da utenti di alloggi di e.r.p. è stata rappresentata la questione concernente la legittimità dell'operato dell'ente gestore (ALER o comune a seconda dei casi) per quanto attiene all'inserimento dell'indennità di accompagnamento tra i redditi rilevanti per la determinazione del canone locativo.

L'Ufficio ha esplicitato il proprio intervento fornendo agli interessati i necessari chiarimenti.

Premesso che secondo la l.r. n. 27/2007 il canone di locazione viene determinato con riferimento all'ISEE - ERP, stabilito con le modalità di cui al R.R. 1/2004, si è precisato che tale indicatore è stato definito con la finalità di valutare la capacità economica del nucleo familiare basandosi sul reddito netto. Esso viene quindi determinato considerando non solo i redditi imponibili, ma anche tutti gli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo, e detraendo gli importi relativi a Irpef, spese mediche, spese per rette per ricovero in strutture sociosanitarie, spese per invalidità.

Il citato Regolamento (parte terza, punto 2) indica la tipologia dei redditi da conteggiare, e in particolare così specifica: "si sommano per ciascun componente del nucleo familiare gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata, fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata, nonché i redditi

imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi".

Svolte tali considerazioni, è stata così chiarita la conformità alla vigente normativa dell'inclusione dell'indennità di accompagnamento nel calcolo dell'ISEE - ERP.

L'Ufficio ha esplicitato inoltre interventi nei confronti dell'ALER per sollecitare la definizione di ricorsi presentati avverso la collocazione nella classe reddituale e la conseguente attribuzione del canone.

Gli istanti hanno fondato talvolta le loro contestazioni sul raffronto tra il valore ISEE rilasciato dall'INPS e l'ISEE - ERP determinato dall'ALER, come nel caso prospettato dalla signora A.P., la quale aveva inoltrato ricorso all'ALER MILANO contro la collocazione nella classe C2, sollecitando chiarimenti circa le modalità di determinazione dell'ISEE-ERP stabilito dall'ALER nel 2007 (con riferimento ai redditi 2006), il cui valore risultava superiore a quello dell'ISEE, benché quest'ultimo si riferisse a un reddito (del 2007), più elevato di quello percepito dal nucleo nel 2006.

Al riguardo è stato evidenziato che gli indici ISEE sono differenziati in funzione dell'utilizzo degli stessi e che, essendo determinati con criteri diversi, non sono comparabili tra loro.

L'ALER ha chiarito che nel caso specifico era stato utilizzato il sistema di calcolo del valore ISEE per l'ERP, così come prevede il R.R. n.1/2004, e ha provveduto a inviare il relativo prospetto di calcolo dal quale risultava che, diversamente da quanto eccepito dalla signora A.P., si era tenuto conto sia dell'invalidità del coniuge, operando la detrazione spettante nella misura prevista dal Regolamento, sia delle spese mediche sostenute nell'anno di riferimento.

Come si verifica ormai da anni, frequenti sono state le richieste di intervento riguardanti problemi di manutenzione di singoli alloggi e di stabili.

Sono state segnalate carenze attinenti in prevalenza agli impianti di riscaldamento, agli ascensori, alla copertura degli edifici.

Nella trattazione di tali pratiche l'Ufficio ha interloquito soprattutto con le ALER, in particolare con l'azienda competente per la provincia di Milano, alla quale è stata rivolta la maggior parte degli interventi.

I casi prospettati hanno trovato sovente soluzione grazie alla collaborazione degli enti gestori interessati, anche se le loro risposte talvolta sono giunte solo dopo reiterati solleciti. (GB)

4.5. EDILIZIA PRIVATA

Nel corso del 2008, per quanto concerne il settore in parola, si è registrata una prevalenza delle richieste nell'ambito delle tre categorie dell'edilizia privata (25), dei lavori pubblici (10) e della viabilità e circolazione (12).

Nel 2008, in linea con l'andamento degli ultimi anni, sono pervenute all'Ufficio svariate istanze in materia di barriere architettoniche, relative prevalentemente al diniego, da parte della competente Direzione regionale, della concessione dei contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, di cui all'art. 9 L. 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

E', tuttavia, doveroso segnalare che i citati dinieghi hanno riguardato domande presentate ai comuni di competenza prima che intervenisse una significativa modifica legislativa, che ha interessato l'art. 34^{ter} della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione".

Con la modifica introdotta dalla l.r. 31 marzo 2008, n. 5, infatti, è stata prevista la possibilità di erogare i contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche anche in edifici costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato dopo l'11 agosto 1989, purché conseguenti all'*adattabilità* di cui all'art. 2, lett. I, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", intesa come la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Precedentemente, invece, l'art. 34^{ter} l.r. 6/1989, pur disponendo un'integrazione da parte della Giunta regionale dei contributi destinati agli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, ne vincolava l'erogazione al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legge statale, incorrendo, pertanto, nei medesimi limiti da questa fissati.

Quindi, come esplicitato dalla Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche della Regione Lombardia nelle "Linee guida per l'accesso ai contributi", emanate nel marzo 2006, prima dell'entrata in vigore della l.r. 5/2008 in nessun caso avevano diritto al contributo i disabili che abitavano in un alloggio o in un edificio costruito dopo l'11 agosto 1989. Le locuzioni "edifici già esistenti", di cui all'art. 9 della legge, e "immobili già esistenti", di cui all'art. 4, comma 1, della relativa Circolare Ministeriale esplicativa n. 1669/1989, infatti, venivano interpretate come riferite esclusivamente al patrimonio edilizio realizzato prima del succitato limite temporale.

La modifica descritta, tuttavia, che è intervenuta sanando un'incongruenza più volte segnalata da questo Ufficio, della quale si è dato ampiamente conto nella "Relazione" dell'anno 2007, non ha però effetto retroattivo e non consente, quindi, la concessione del beneficio per le opere realizzate prima dell'entrata in vigore della l.r. 5/2008 (5 aprile 2008).

In diversi casi, pertanto, l'Ufficio si è trovato a dover fornire agli istanti, che avevano appreso dell'estensione dei contributi operata dalla suddetta legge regionale, chiarimenti in merito all'impossibilità di applicazione retroattiva della stessa, sottolineando che gli atti e i provvedimenti amministrativi devono essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emanazione e il provvedimento di diniego del contributo, espresso nei loro confronti, trovava il suo fondamento giuridico nelle disposizioni della L. 13/1989 e della l.r. 6/1989 in vigore in quel momento.

Sempre nell'ambito della categoria dell'edilizia privata di particolare interesse è il caso del sig. V.B., che si è rivolto all'Ufficio per lamentare l'esito nuovamente negativo della propria richiesta di concessione edilizia per un intervento di recupero di un sottotetto sito nel Comune di Monza.

A tale proposito, giova innanzitutto ricordare che già nel 1997, anno di entrata in vigore della l.r. 15 luglio 1996, n. 15 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti", il Difensore civico regionale aveva dato conto nella propria relazione delle emerse difficoltà di applicazione dell'allora nuova disciplina da parte delle amministrazioni comunali, a causa di problemi interpretativi della stessa. In particolare era stata riferita una questione sottoposta all'Ufficio riguardante una richiesta di concessione per il recupero a fini abitativi di un sottotetto, negata anche in quel caso dall'amministrazione comunale di Monza ⁽¹⁾

Prima di procedere ad illustrare l'iter dell'istanza presentata nel corso del 2008, è innanzitutto opportuno rilevare, altresì, che un'analogha richiesta del sig. V.B., determinata da un precedente diniego del Comune di Monza del Settembre 2002, era stata già oggetto sia di un intervento di questo Ufficio a sostegno della posizione del cittadino richiedente, sia successivamente - considerato che il riesame chiesto dal Difensore civico regionale aveva avuto esito negativo - di un ricorso al T.A.R..

La motivazione allora posta a fondamento del diniego riguardava, tra l'altro, la valutazione che mancasse il requisito della *visitabilità* della nuova unità immobiliare, raggiungibile da un disabile al piano quarto fuori terra.

Dissentendo da tale tesi, il Difensore civico aveva osservato che la normativa regionale richiamata stabilisce, invero, all'art. 3, comma 4: "Le norme sulle barriere architettoniche, di cui all'art. 14 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, si applicano limitatamente ai requisiti di *visitabilità* ed *adattabilità* dell'alloggio".

Ai sensi delle disposizioni contenute nella l.r. 6/1989, la *visitabilità* presuppone il rispetto di determinate dimensioni per le porte di ingresso alle unità abitative e quelle interne di accesso alla zona giorno e ad un servizio.

La *visitabilità* è, infatti, l'idoneità dei locali ad essere visitati dalla persona disabile, che deve poter raggiungere la zona giorno ed un servizio.

Sia la normativa regionale, sia la normativa statale (D.M. 236/1989), a parere dell'Ufficio, escludono che la *visitabilità* di un alloggio - non posto al piano terra - richieda la collocazione di un servoscala o di un ascensore. Infatti, i requisiti e le prescrizioni individuati dalla normativa per definire il concetto di *visitabilità* attengono alla disposizione e progettazione del singolo alloggio e non alle parti comuni dell'edificio in cui l'unità immobiliare è collocata.

La questione peraltro - sottolineava il Difensore civico - era stata già affrontata in un parere reso dalla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia ⁽²⁾, con il quale è stato puntualizzato che il legislatore regionale ha compiuto una scelta chiara ed esplicita per quanto attiene all'incidenza della specifica normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, dettata dalla l.r. 6/1989, nel senso di prevederne l'applicazione non in toto ma limitatamente ai requisiti di *visitabilità* e *adattabilità* dell'alloggio (art. 3, comma 4 l.r. 15/1996). Il parere si conclude escludendo espressamente l'obbligo di installazione dell'ascensore, trattandosi di requisito di *accessibilità* ultroneo rispetto ai requisiti espressamente richiamati dalla legge speciale in materia di recupero abitativo dei sottotetti.

⁽¹⁾ Cfr. Relazione del Difensore civico regionale 1997, 2.8 "Altezza media ponderale del sottotetto diversa se calcolata a Monza o a Milano", p. 36.

⁽²⁾ Cfr. prot. urb. 405 dell'8 gennaio 1999 "Terza raccolta ragionata dei pareri giuridici in materia Urbanistica".

L'autorità giurisdizionale - proprio nel corso del 2008 - si è pronunciata con sentenza, accogliendo il ricorso ed annullando l'atto impugnato.

Quindi, sebbene l'intervento del Difensore civico - finalizzato a risolvere la questione in via extragiudiziale ed in tempi più brevi - non abbia purtroppo indotto l'Amministrazione comunale a rivedere la determinazione assunta, l'orientamento espresso in merito è stato poi pienamente condiviso dalla sentenza del TAR adito.⁽³⁾

La sentenza del TAR ha, infatti, esplicitamente confermato che l'interpretazione data dal Comune di Monza confondeva i requisiti di *accessibilità* dell'edificio con quelli di *visitabilità* dell'alloggio, posto che quest'ultima condizione esprime un livello meno elevato di fruibilità dello spazio costruito. Ne consegue, afferma la sentenza, l'illegittimità sotto questo profilo del provvedimento di diniego.

L'attuale motivo ostativo al rilascio della concessione appare, però, diverso dal precedente. E' infatti il parere igienico sanitario preventivo, espresso dalla ASL Provincia di Milano 3, ad essere sfavorevole, nel medesimo vengono esplicitati i quattro punti riguardanti gli aspetti tecnici addotti a motivazione del medesimo parere.

Il Difensore civico, esaminata la documentazione prodotta, si rivolgeva, quindi, al Comune di Monza ed alla ASL Provincia di Milano 3, osservando che detti punti non sono del tutto conformi a quelli oggetto del precedente parere negativo rilasciato dalla medesima ASL nell'Agosto del 2002. Infatti, seppure anche detto precedente parere fosse sfavorevole, le motivazioni addotte erano per la più parte differenti e sono già state, altresì, confutate e dichiarate non idonee e sufficienti a motivare un rigetto nel testo stesso della sentenza del TAR.

Quest'ultima, infatti, testualmente recita: "... *omissis* ... L'Autorità sanitaria giunge ad esprimere parere sfavorevole, avendo rilevato l'insufficienza di volume di una camera, la mancata indicazione di alcune altezze e la mancanza dello schema fognario, carenze che possono essere superate con una semplice modifica progettuale e con integrazione documentale.

Il Comune a fronte del parere dell'ASL avrebbe dovuto chiedere chiarimenti ed eventuali modifiche al progetto. In ogni caso il solo parere sfavorevole dell'autorità sanitaria, così come formulato, non poteva costituire una legittima ragione per il rigetto della domanda ... *omissis* ..."

Ciò che, quindi, non è dato comprendere - rilevava l'Ufficio - è la ragione della differenza fra i due pareri resi dalla ASL, considerato che il progetto è il medesimo, in particolare in merito alla circostanza che alcuni dei motivi ostativi addotti nel secondo parere non apparissero affatto nel primo. In ogni caso, i motivi addotti nel primo parere, sono stati esplicitamente dichiarati non idonei a costituire legittima ragione per il rigetto della domanda da parte dell'autorità giurisdizionale adita.

In considerazione di ciò, al fine di evitare un ulteriore instaurarsi del contenzioso giurisdizionale, il Difensore civico chiedeva, pertanto, alla ASL il riesame del proprio parere, valutando la possibilità che sia chiesta al richiedente una integrazione documentale e/o una modifica progettuale, dando nel contempo al medesimo istante indicazioni concrete al fine di porlo nelle effettive condizioni di ottenere un parere favorevole.

⁽³⁾ TAR Lombardia, Sez. II, 314/2008.

Conseguentemente l'Ufficio invitava l'Amministrazione comunale a voler assumere le proprie determinazioni, a seguito del riesame chiesto alla ASL e del conseguente esito.

Non è ancora pervenuta una risposta alle suddette richieste. (AC/AS)

4.2 TUTELA DEL TERRITORIO

4.8 TRASPORTI PUBBLICI

Significativi sono stati, inoltre, gli interventi nel settore dei trasporti (14), relativi soprattutto ai considerevoli disagi che hanno interessato il trasporto ferroviario regionale in seguito all'introduzione dell'"Alta Velocità", che ha comportato una riduzione della composizione di alcuni treni regionali, variazioni di orari e frequenti ritardi a danno dei numerosi pendolari che quotidianamente devono raggiungere Milano.

Frequentemente, tuttavia, i cittadini si sono rivolti al Difensore civico regionale prima di inoltrare una segnalazione formale del disservizio a Trenitalia o a LeNORD. In tali casi, considerato che le rispettive "Carta dei Servizi" prevedono la possibilità di inviare reclami e fissano in 30 giorni dalla data del ricevimento il termine per fornire una risposta, è stato suggerito agli stessi di rivolgere preventivamente le proprie doglianze alla società che gestisce il servizio ferroviario, riservando l'intervento dell'Ufficio alle ipotesi nelle quali le stesse siano rimaste prive di riscontro o questo non sia stato esaustivo.

Nel settore "Territorio" si è inoltre assistito nell'anno di riferimento ad un incremento delle istanze provenienti da comitati. A tal proposito è doveroso segnalare che si tratta sovente di istanze che pervengono all'Ufficio corredate da una copiosa documentazione, in quanto precedute da numerosi tentativi, più o meno riusciti, di rapportarsi con le pubbliche amministrazioni di riferimento.

L'istruttoria di tali pratiche, che si presenta spesso molto laboriosa anche in ragione della difficoltà ad interloquire con un unico referente e della tendenza da parte di una pluralità di soggetti aderenti al comitato a volersi confrontare con il funzionario istruttore ed a rappresentare nella medesima sede problematiche non attinenti tra di loro, difficilmente conduce ad interventi risolutivi da parte del difensore civico. Sovente, infatti, soprattutto in materia di pianificazione urbanistica e di lavori pubblici, l'oggetto della contestazione da parte dei comitati trova il suo fondamento in scelte di natura politica non sindacabili sotto il profilo della legittimità. (AC/AS)

5. SETTORE AMBIENTE

Nel corso dell'anno sono pervenute 77 nuove istanze facendo registrare un incremento considerevole rispetto al 2007, tale incremento è dovuto al fatto che nei confronti di numerosi comuni lombardi è stato avviato il procedimento di nomina del commissario *ad acta* per l'adozione del piano di classificazione acustica.

Dal mese di novembre la Direzione Qualità dell'Ambiente ha intrapreso il monitoraggio dello stato di attuazione della l.r. 13/2001 e, partendo dalle amministrazioni locali che hanno percepito fondi regionali, sta verificando quanti comuni hanno adottato il piano di azionamento acustico.

E' il caso di ricordare tutte le amministrazioni comunali avrebbero dovuto provvedere alla zonizzazione acustica del proprio territorio, in quanto è ampiamente decorso il termine di stabilito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 10 agosto 2001, n. 13. Tuttavia, molti comuni ritardano ad assumere il provvedimento, circostanza già segnalata in passato da questo ufficio all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

In collaborazione con la competente struttura della Giunta ed ARPA è stato quindi intrapreso un percorso per portare i comuni ad adempiere all'obbligo di legge, anche attivando i poteri surrogatori del Difensore civico regionale.

Infatti, la citata legge regionale ai sensi dell'art. 15, comma 4, prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di questo ufficio *ex art.* 136 T.U.E.L.

La situazione al 31.12 è la seguente: i comuni adempienti sono circa 600, per i restanti non si hanno dati aggiornati. La Direzione Qualità dell'Ambiente sta richiedendo informazioni alle amministrazioni, partendo da quei comuni (442) che hanno ricevuto contributi per l'adozione della zonizzazione acustica.

L'Ufficio si sta occupando anche della situazione del comune di Milano il quale, pur avendo intrapreso l'*iter* di adozione del provvedimento, non lo ha ancora perfezionato oltre al caso di un comune della provincia di Varese per quale è stato nominato il commissario *ad acta*.

La restante casistica del settore ambiente ricalca quella degli anni precedenti: emissioni acustiche e disturbi causati dall'attività di pubblici esercizi, inconvenienti igienici derivanti dalle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, disagi derivanti da attività produttive e controlli amministrativi effettuati dai comuni. (RV)

6. SETTORE SICUREZZA SOCIALE

6.3 INVALIDITA' CIVILE

Nell'anno 2008 il numero delle istanze pervenute all'Ufficio, relative al settore dell'invalidità civile, registra un discreto aumento rispetto a quelle pervenute nel corso del precedente anno.

Le questioni sottoposte all'Ufficio sono state, come in passato, abbastanza eterogenee e di varie tipologie. A titolo esemplificativo esse hanno riguardato: le diverse fasi del procedimento di riconoscimento dello stato di invalidità civile e dell'accertamento dello stato di *handicap* ai sensi della L. 104/1992; la revisione sanitaria d'ufficio del verbale emesso dalle Commissioni ASL; le modalità di rilascio della tessera, agevolata o gratuita, di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico; il contrassegno per la circolazione dei veicoli delle persone disabili; i permessi lavorativi; il recupero da parte dell'Inps di somme indebitamente percepite; la valutazione delle potenzialità lavorative *ex lege* 68/1999.

Accanto alle richieste di intervento che hanno ad oggetto il mero sollecito dei tempi di definizione dei procedimenti o di liquidazione dei benefici economici connessi all'invalidità civile, vi sono state anche parecchie questioni poste all'attenzione di questo Ufficio che hanno riguardano problematiche comportanti uno specifico approfondimento normativo legato al caso di specie. Tale approfondimento ha consentito di porsi quali interlocutori affidabili, dotati di competenza e cognizione di causa, nei confronti degli enti a cui era diretto l'intervento. Ciò ha permesso, nella pressoché totalità dei casi, di instaurare un clima collaborativo che ha portato alla risoluzione positiva delle diverse questioni prospettate.

Non sono mancate fattispecie nelle quali l'attività dell'Ufficio si è limitata ad argomentare all'istante le ragioni per cui non si intendeva effettuare l'intervento richiesto in quanto si riteneva infondata la pretesa avanzata.

Ciò è avvenuto, ad esempio, nei confronti della signora G. F. che ha sottoposto all'Ufficio il suo caso, molto delicato in quanto la signora è affetta da leucemia mieloide acuta, chiedendo un intervento presso la competente ASL affinché le fosse riconosciuta l'indennità di accompagnamento. Era venuta infatti a conoscenza di due sentenze della Corte di Cassazione (nn. 1705/1999 e 10272/2004) che stabiliscono il diritto all'indennità di accompagnamento per le persone sottoposte a trattamento chemioterapico e quindi anche per periodi molto brevi. L'istante, già dichiarata invalida al 100% nel luglio 2008, si era dovuta successivamente sottoporre ad un ulteriore ciclo di chemioterapia di consolidamento in regime di *day hospital* e sosteneva l'assoluta necessità di accompagnamento poiché non era minimamente autonoma nel recarsi all'ospedale in quanto la sua patologia, oltre ad essere debilitante, le impediva di frequentare i mezzi pubblici per il rischio di infezioni, né poteva condurre autoveicoli a causa degli effetti collaterali dei farmaci che doveva assumere. L'Ufficio, tenuto conto delle particolari condizioni di salute e della situazione di sofferenza, ha ritenuto di contattare telefonicamente l'interessata per instaurare un rapporto più umano e comprensivo ed ha, innanzitutto, cercato di spiegare, in quanto non risultava che le fosse chiaro, quando ed in quali casi viene concessa l'indennità di accompagnamento alla persona invalida ed i relativi presupposti sanitari. Ha inoltre esposto che diverse pronunce della Corte di Cassazione, tra cui anche quelle citate dall'istante, hanno stabilito il diritto, per le persone

affette da tumore e che seguono un trattamento chemioterapico particolarmente debilitante, di ottenere l'indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi. Ha evidenziato, però, che tale diritto non discende automaticamente dall'effettuazione di trattamenti antineoplastici, ma deriva dalla concreta sussistenza dei generali requisiti previsti dalla legge per ottenere l'indennità ed ha trasmesso all'istante copia della recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 25569/2008 nella quale sono esplicitati questi principi. Alla luce di tali considerazioni l'Ufficio ha, quindi, suggerito alla signora G. F. di valutare l'opportunità di proporre alla ASL una domanda di aggravamento al fine di ottenere un nuovo accertamento dello stato di invalidità. Per maggiore chiarezza si è ritenuto di inviare all'interessata una nota per esplicitare per iscritto quanto comunicato verbalmente, allegando inoltre pubblicazioni contenenti informazioni utili relative ai diritti che tutelano i malati di cancro ed i loro familiari, proprio perché si era rilevata anche una carenza di informazioni su questi argomenti.

Di seguito vengono riportate in sintesi due questioni nelle quali l'Ufficio è intervenuto con risultati positivi.

La signora L. T. ha rappresentato un caso relativo al procedimento di valutazione delle capacità lavorative ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68. I cittadini in età lavorativa, dai 15 anni fino al compimento dei 65 anni di età, che non lavorano e che desiderano collocarsi al lavoro come invalidi, ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 45%, devono iscriversi alle liste speciali per essere avviati al lavoro come categoria protetta. A tal fine devono richiedere di essere sottoposti all'accertamento delle condizioni di disabilità effettuato dalle Commissioni mediche della ASL previste dall'art. 4 della legge 5.2.1992.

Nell'ottobre 2008 la signora L. T. si è rivolta all'Ufficio per segnalare che il figlio F. T., un ragazzo di 30 anni affetto da sindrome di Down, ha presentato alla ASL Città di Milano la domanda per l'accertamento della disabilità ai sensi della L. 68/1999, unitamente alla richiesta di riconoscimento dello stato di invalidità civile. Effettuate le relative visite mediche, ha poi ricevuto il verbale della Commissione sanitaria che gli riconosceva una invalidità del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e la relazione conclusiva *ex art. 6 DPCM 13.1.2008* che lo giudicava non collocabile al lavoro, senza possibilità di revisione del giudizio. La madre, che aveva interesse a non vedere completamente preclusa al figlio la possibilità di effettuare una qualche esperienza lavorativa, ha richiesto l'intervento dell'Ufficio per contestare tale giudizio e per denunciare delle contraddittorietà contenute nella relazione. La stessa, infatti, mentre all'inizio indica, quali suggerimenti relativi all'impiego lavorativo, attività esecutive semplici - come ad esempio quella di archiviazione - e rileva inoltre una discreta capacità di utilizzo dei mezzi pubblici, alla fine esprime un giudizio definitivo di non collocabilità al lavoro. Nel novembre 2008, l'Ufficio ha inviato una nota alla Direzione del Distretto n. 5 della ASL Città di Milano facendo presente che, premessa l'incompetenza a sindacare nel merito i giudizi medico-legali, effettivamente la relazione conclusiva presentava delle lacunosità ed una eccessiva sinteticità nelle descrizioni, tali da dare luogo a dubbi interpretativi, e che quindi il giudizio finale non risultava debitamente motivato. Si è poi evidenziato che il ragazzo disabile aveva effettuato, sin dall'adolescenza, percorsi di formazione dell'autonomia e di formazione professionale e che nell'anno 2008 aveva fatto un tirocinio di lavoro come archivistica presso una cooperativa sociale. In particolare, come riferito dalla madre, tale recente occupazione aveva avuto un grande effetto positivo su F. T. in quanto lo aveva aiutato ad acquisire maggiore sicurezza in se stesso ed a rinforzare la propria

autostima. Si è infine rilevato che il riconoscimento a favore di F. T. dell'indennità di accompagnamento non deve comportare automaticamente la sua non collocabilità al lavoro, in quanto anche se l'indennità viene attribuita solo in caso di accertamento del massimo grado di invalidità civile, non è di per sé incompatibile con lo svolgimento di una qualche attività lavorativa (art. 1, comma 3, L. 21.11.1988, n. 508 e cfr. Cass 27.4.1992, n. 5003 e 14.12.2000, n. 15769).

A seguito di un sollecito, il Direttore del Distretto n. 5 della ASL Città di Milano, nel febbraio 2009, ha fornito un esaustivo riscontro alla nota inviata ed ha comunicato che, pur riconoscendo una eccessiva schematizzazione nella compilazione del giudizio conclusivo, questa non ne ha però inficiato la sostanziale portata. Ha, comunque, ritenuto opportuno convocare la signora L. T. per un colloquio personale nel quale le ha spiegato che la mancata previsione della possibilità di revisione del giudizio, contenuta nella relazione, non impedisce una nuova valutazione della capacità lavorativa, a domanda dell'interessato, ed ha quindi invitato la signora a predisporre quanto necessario per un nuovo accertamento. Su un piano più generale il Direttore si è poi impegnato a monitorare l'operato delle commissioni al fine di assicurare in futuro la pronuncia di giudizi più motivati e analitici.

Nella relazione dello scorso anno, si segnalava una importante innovazione legislativa con cui veniva abolito l'obbligo di iscrizione alle liste di collocamento, quale presupposto per percepire l'assegno mensile di assistenza (art. 1, commi 35 e 36, della L. 24.12.2007, n. 247). In merito a tale argomento si cita il caso della signora A.T., nel quale l'Ufficio è intervenuto per sollecitare l'applicazione della nuova normativa. La signora era stata riconosciuta invalida civile all'80 % dalla Commissione sanitaria della ASL di Milano in data 8.6.2005, ma poi, a causa della sua malattia di origine psichica e del trasferimento di domicilio in Liguria, non si era più interessata al procedimento di concessione dei benefici economici connessi all'invalidità riconosciuta. Solamente nel settembre 2008 si è rivolta all'Ufficio chiedendo chiarimenti in merito. L'Ufficio ha cercato di ricostruire la vicenda e di capire perché il procedimento si era arenato, sulla base delle frammentarie informazioni fornite dall'istante e dell'unico documento di cui era in possesso la signora, il verbale della Commissione sanitaria del 2005. Si sono quindi richieste delucidazioni prima alla ASL competente e poi all'Ufficio Invalidi civili del Comune di Milano, in quanto l'interessata aveva mantenuto la residenza a Milano. La Responsabile dell'Ufficio Invalidi civili, dopo aver effettuato opportune ricerche, ha verificato che l'istante non aveva più trasmesso la modulistica necessaria all'istruttoria della pratica, che viene di norma fornita direttamente dalla ASL insieme al rilascio del verbale. Tramite il Patronato ACLI di Chiavari, il Comune di Milano ha reperito tale modulistica ed avviato l'istruttoria della pratica al fine di accertare la presenza di tutti i requisiti indispensabili per poter erogare l'assegno mensile di assistenza. Non era stato però prodotto il certificato di iscrizione alle liste speciali di collocamento, per cui è stato necessario richiedere informazioni in merito al Centro per l'Impiego della Provincia di Milano ed all'analogo Centro situato in Liguria. Poiché tale iscrizione non risultava in nessuna delle sedi, l'Ufficio ha comunque richiesto la concessione dell'assegno almeno a far data dal primo gennaio 2008, proprio perché le nuove disposizioni normative, sopra citate, hanno introdotto una semplificazione della materia non ritenendo più necessaria l'iscrizione al collocamento. Il Comune di Milano ha quindi emesso l'atto di determina con il quale veniva concesso alla signora A. T. l'assegno mensile di assistenza con decorrenza 1.1.2008 e l'INPS nel mese di ottobre 2008 ha comunicato all'istante la liquidazione della provvidenza economica con i relativi arretrati.

Si precisa che, come noto, dall'anno 2006 - di istituzione del Difensore civico municipale di Milano - la competenza ad intervenire nei confronti degli uffici del Comune di Milano appartiene, di norma, al Difensore civico comunale, malgrado ciò, nella vicenda appena esposta si è ritenuto, in via eccezionale, di interpellare direttamente l'Ufficio Invalidi civili, considerando che la questione era già in avanzato stato di istruttoria, che l'Ufficio Invalidi civili in passato aveva sempre prestato una fattiva ed utile collaborazione e che si era riusciti ormai ad instaurare un proficuo rapporto personale con l'istante, anche se con difficoltà a causa delle sue particolari condizioni di salute. (LG)

6.4 PREVIDENZA

Nel corso del 2008 sono state protocollate 38 istanze relative alla materia previdenziale e ne sono state chiuse complessivamente 43. Lo scorso anno i numeri erano abbastanza simili, ma il saldo tra aperture e chiusure era risultato negativo (41 contro 36).

La totalità delle richieste, tranne una segnalata da un Difensore civico provinciale, è stata presentata direttamente dai singoli interessati. La maggior parte delle istanze sono state consegnate a mano o spedite per posta, anche se è da registrarsi un significativo aumento delle istanze inviate per il tramite di *e-mail*.

Le problematiche sottoposte all'attenzione dell'Ufficio nel settore previdenziale sono state, come di consueto, l'una sostanzialmente diversa dall'altra: non è possibile individuare una questione di carattere generale che abbia interessato più istanze. A titolo esemplificativo si evidenzia che le tematiche trattate spaziano dal recupero di somme indebitamente riscosse al diritto a fruire degli interessi legali; dal riscatto di periodi assicurativi alla concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata; dall'indennità di disoccupazione all'indennità di mobilità; dalla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi alla prosecuzione volontaria.

Strumento essenziale ed imprescindibile per l'attività di ricerca e approfondimento dell'Ufficio è internet, in particolare si sottolinea che i siti dell'INPS e dell'INPDAP offrono la possibilità di reperire agevolmente la normativa interna di settore (circolari, delibere, messaggi). Nel mese di febbraio del 2009 l'INPDAP ha istituito una nuova rivista esclusivamente telematica come ulteriore strumento di comunicazione, attraverso il quale dare spazio alle tante materie trattate e gestite dall'Istituto.

In alcuni casi le questioni segnalate dai cittadini non hanno dato seguito ad alcun intervento nei confronti di istituti previdenziali, anche se hanno richiesto un approfondito esame tenuto conto della complessità della materia, in quanto la risposta già fornita dall'ente risultava conforme alla normativa vigente o, comunque, non contestabile in via amministrativa. A titolo esemplificativo si cita l'istanza presentata dalla signora L. B. concernente l'applicazione del quarto comma dell'art. 10 del D. L. 29.01.1983, n.17 - convertito, con modificazioni, dalla L. 25.03.1983, n. 79 - ed il criterio con cui gli incrementi dell'indennità integrativa speciale possono essere corrisposti per "l'intero importo" nel sistema perequativo introdotto dalla successiva legge n. 730 del 1983. Per poter valutare la convenienza di un ricorso alla Corte dei Conti, è stato consigliato all'interessata di richiedere al sindacato non solo conferma circa la sussistenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale favorevole, ma anche una valutazione circa il beneficio economico che le sarebbe derivato da una sentenza di accoglimento.

In altri casi l'intervento dell'Ufficio è stato finalizzato a richiedere chiarimenti, che sono stati puntualmente ed esaurientemente forniti. Si cita l'istanza presentata dalla signora T.M. che aveva ricevuto una comunicazione dall'INPS inerente al ricalcolo dell'importo mensile lordo dell'assegno sociale a lei spettante. La stessa segnalava di aver tentato inutilmente di acquisire delle spiegazioni, anche telefonando al *contact center* segnalato nella nota dell'INPS, circa i motivi che avevano comportato la decurtazione. L'INPS prontamente chiariva che il ricalcolo era stato effettuato sulla base dei redditi presentati dalla pensionata al CAF ed indicati nel modello RED, da cui risultava la titolarità di un assegno di mantenimento dal coniuge, che faceva cumulo con i redditi da pensione. Successivamente l'interessata ha comunicato che il sindacato, cui si era rivolta per ulteriori precisazioni circa l'entità del ricalcolo e dell'indebito accertato, ne aveva verificato la correttezza.

Sempre con riferimento a richieste di chiarimenti si segnala la pratica della signora F.V., la quale esponeva di aver sottoscritto nel 1990 con INA ASSITALIA una polizza assicurativa della durata di dieci anni, che prevedeva - come di consueto nel campo assicurativo - il rinnovo automatico salvo espressa disdetta. Il relativo premio assicurativo era sempre stato pagato mensilmente tramite trattenuta effettuata, dapprima, sullo stipendio e poi, una volta cessata l'attività lavorativa, sulla pensione, come risultava certificato, rispettivamente, nei cedolini e nelle comunicazioni INPDAP di accreditamento.

In seguito ad una denuncia di infortunio presentata nel novembre 2006 alla compagnia di assicurazione, la signora V. aveva appreso che il contratto assicurativo era stato da tempo risolto di diritto, per mancato pagamento dei premi assicurativi dall'1.07.2000. L'interessata si era rivolta all'INPDAP sede di Milano 2, ove, effettuati gli opportuni accertamenti, era emerso che i premi assicurativi erano stati sì trattenuti ma non trasferiti all'INA. Successivamente l'INPDAP le aveva comunicato che dal mese di dicembre 2007 veniva regolarmente versata la trattenuta mensile all'INA e che, nello stesso mese, erano state versati € 874,72 a titolo di arretrati, per il periodo dall'1.07.2000 al 30.11.2007.

L'interessata lamentava che la sua richiesta di infortunio non aveva avuto seguito. L'Ufficio precisava di non avere alcuna competenza nei confronti delle compagnie assicurative, società di diritto privato, ma di poter interloquire con l'INPDAP. Si chiedeva, pertanto, all'INPDAP se avesse provveduto a sanare con effetto *ex tunc* la posizione assicurativa della pensionata e/o quali iniziative avesse intrapreso a tal fine. L'Istituto prontamente precisava per iscritto che l'INA, appositamente interpellata in merito, aveva assicurato che le rate pregresse, versate in un'unica soluzione con la mensilità di dicembre 2007, erano state considerate alla stessa stregua delle trattenute mensili e che l'operazione non aveva inficiato il rapporto con la beneficiaria dell'assicurazione, né tantomeno era mai stata messa in discussione la validità della polizza.

In questo settore la quasi totalità delle richieste ha avuto, come di consueto, quali interlocutori l'INPS, il più grande ente previdenziale italiano cui è assicurata la quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato ed alcuni del settore pubblico così come la maggior parte dei lavoratori autonomi, e l'INPDAP, che costituisce il polo previdenziale per i pubblici dipendenti e rappresenta il secondo pilastro, dopo l'INPS, del sistema pensionistico italiano. Al proposito si conferma quanto già precisato nelle relazioni precedenti: le sedi cui l'Ufficio si è rivolto sono soprattutto quelle ubicate sul territorio del comune di Milano.

Va ancora una volta segnalata la disponibilità dell'INPS ad una fattiva e solerte collaborazione.

In positivo è da sottolineare che sembrerebbero in via di superamento le criticità, segnalate in passato, nell'ottenere risposte esaustive in tempi ragionevoli da parte della sede territoriale Milano 1 dell'INPDAP: nel 2008 non si sono registrate significative difficoltà ad acquisire i chiarimenti e le informazioni richieste. A titolo esemplificativo di questi più efficienti rapporti con l'INPDAP si citano alcune pratiche risoltesi in tempi brevi, con piena soddisfazione dell'utenza.

La signora M.L.P ha chiesto a quest'Ufficio di sollecitare la riliquidazione della pensione INPDAP di cui è titolare dall'1.1.2005 e del trattamento di fine servizio. L'ente datore di lavoro aveva inviato nel luglio 2006 all'Istituto previdenziale tutta la documentazione utile per poter rideterminare gli importi relativi al trattamento di quiescenza e al TFS, includendovi gli incrementi stipendiali previsti nel contratto collettivo di lavoro (CCNL 2002-2005 - Comparto Regioni e Autonomie locali), da corrispondersi anche al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale. L'interessata si era più volte rivolta all'INPDAP per avere informazioni sullo stato di trattazione della sua pratica, ma aveva sempre ricevuto risposte vaghe e non esaustive. Tenuto conto del tempo d'istruttoria intercorso, l'Ufficio ha dato seguito all'istanza: l'Istituto previdenziale ha tempestivamente comunicato che era stato predisposto il provvedimento di variazione e che il mese successivo sarebbe stata messa in pagamento la somma arretrata spettante, pari a circa 3.500 euro, comprensiva di interessi legali e di rivalutazione monetaria.

Analoga è la vicenda del signor V.G., in quiescenza dal 31.8.2001, che, però, presentava tempi di istruttoria ancora più considerevoli. Con nota del novembre 2002 l'ex ente datore di lavoro, ad integrazione della documentazione già trasmessa all'atto del collocamento a riposo, aveva inoltrato all'INPDAP sede Milano 1 il mod. 98.2, aggiornato con gli aumenti retributivi derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. 1998/2001 - parte economica 2000/2001 - e le voci accessorie di retribuzione. L'interessato aveva più volte sollecitato, sia recandosi personalmente presso la sede dell'Istituto previdenziale sia per iscritto, l'adeguamento del suo trattamento pensionistico senza ottenere alcun riscontro. L'Ufficio ha segnalato nel mese di giugno la pratica all'INPDAP; tempestivamente è stato comunicato che era in corso di definizione. All'inizio di settembre l'interessato ha informato di aver ricevuto l'importo aggiornato della pensione ed i relativi arretrati, ringraziando per l'attività svolta.

Da ultimo, sempre con riferimento alle istanze che hanno avuto come referente l'INPDAP si accenna ad altre due pratiche: quelle presentate dal signor L.R. e dal signor C.G..

Il signor L. R. aveva chiesto nel novembre 2007 il trasferimento dell'accredito della pensione da un conto corrente (presso una agenzia della Banca Popolare di Lodi) ad un altro (presso una agenzia della Banca Popolare di Sondrio). Nonostante l'inoltro di alcuni solleciti scritti, detta richiesta non aveva avuto seguito. Nel mese di maggio 2008 l'Ufficio ha segnalato l'istanza all'INPDAP; dopo l'invio di un sollecito, a settembre è stato precisato che il trasferimento dell'accredito era stato effettuato con la rata di luglio. In questo caso l'interessato non aveva informato dell'avvenuta definizione della pratica.

Il signor C. G., ex dipendente dell'AEM, collocato a riposo dall'1.10.1994, da tale data era titolare di una pensione INPDAP ancora erogata, nonostante fossero decorsi più di 13 anni, nella misura provvisoria. Il signor G. si era più volte attivato per sollecitare la liquidazione del suo trattamento pensionistico nella misura definitiva. Nel tempo gli erano

state fornite delle assicurazioni circa la sollecita definizione della sua pratica, ma non gli era ancora pervenuta alcuna determina inerente al conferimento della pensione definitiva. L'istanza, segnalata nel mese di marzo, è stata definita nel mese di giugno con il pagamento del trattamento pensionistico riliquidato e degli arretrati spettanti dal 01.10.1994 al 31.05.2008. L'istante, nel ringraziare, ha chiesto chiarimenti circa l'importo della somma liquidata a titolo di interessi. Al proposito l'Ufficio gli ha fornito puntuali indicazioni circa la normativa vigente in materia, precisando di non avere alcuna specifica competenza in merito alla verifica dei conteggi.

Si coglie l'occasione per sottolineare che, qualora l'istante chieda verifiche o chiarimenti inerenti al computo di qualsivoglia trattamento previdenziale, l'Ufficio consiglia di rivolgersi ad un patronato. In materia previdenziale l'attività di questi Istituti spesso si interseca fattivamente con quella dell'Ufficio. A titolo esemplificativo si richiama la pratica del signor L. M., il quale aveva inoltrato a fine maggio 2007, tramite patronato, una domanda all'INPDAP al fine di ottenere, al compimento del 65esimo anno d'età, la pensione per l'attività di lavoro svolto in Germania. L'interessato nel mese di febbraio del 2008 si è rivolto all'Ufficio in quanto la sua domanda non risultava ancora essere stata inoltrata all'Ente previdenziale estero. Tenuto conto del tempo d'istruttoria intercorso l'Ufficio ha sollecitato la definizione della pratica; l'INPDAP, con *e-mail*, dopo alcuni solleciti, ha informato di aver inviato il 16 luglio all'Ente tedesco la richiesta di certificazione dei contributi accreditati presso le loro casse. L'INPDAP, avendo prontamente ricevuto tale certificazione, avrebbe emesso a breve il provvedimento per il riconoscimento dei periodi esteri e, conseguentemente, avrebbe riliquidato la pensione secondo le norme del regolamento C.C.E. 1606/1998; in seguito l'istante ha comunicato di aver ricevuto quanto spettante.

Si segnalano, per completare la disamina dell'attività dell'Ufficio nel settore previdenziale, alcune pratiche che hanno avuto come referente l'INPS.

La signora P.R. aveva inoltrato il 10.11.2006 una domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Non ricevendo alcun riscontro, si era recata più volte presso la competente sede di Milano Nord per sollecitare la definizione della pratica, così da poter quantificare l'entità dei contributi ancora necessari al fine di acquisire il diritto alla pensione. Solo in data 18.01.2008 l'Istituto previdenziale le aveva richiesto della ulteriore documentazione che l'interessata aveva prontamente consegnato; in tale occasione le era stato assicurato che entro quindici giorni si sarebbe conclusa l'istruttoria della domanda. Non ricevendo alcuna successiva comunicazione la signora P.R. si è rivolta all'Ufficio, che ha tempestivamente segnalato la pratica all'INPS, chiedendo anche dei chiarimenti circa una discrasia fra due estratti conti assicurativi in merito alla data relativa all'ultimo giorno lavorativo. Nel mese di ottobre l'INPS segnalava che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria era stata accolta e che alla signora, convocata nel mese di luglio, erano già stati forniti tutti i chiarimenti relativi all'estratto contributivo.

A titolo esemplificativo della sollecita collaborazione prestata dall'INPS, si segnala inoltre l'istanza presentata a quest'Ufficio dalla signora M. G. A., titolare di una pensione ai superstiti, con decorrenza dall'1.10.2007.

L'interessata aveva riferito di essersi più volte recata presso l'Agenzia territoriale di Milano Niguarda per sollecitare l'erogazione dei ratei della tredicesima mensilità maturati ma non riscossi dal marito. In tali occasioni le era stato confermato il diritto a percepire la somma richiesta, ma non le era stata data alcuna indicazione circa i tempi necessari per la relativa liquidazione. L'INPS ha risposto il 29 maggio alla nota del 14 maggio con cui

l'Ufficio segnalava l'istanza, precisando che il pagamento era in elaborazione e che sarebbe stato effettuato entro il mese di giugno.

Da ultimo si riassume la trattazione dell'istanza presentata dal signor V.B.S., che, essendo vicino all'età di pensionamento, voleva definire alcune problematiche inerenti alla sua posizione contributiva. In particolare, l'interessato sottoponeva all'attenzione dell'Ufficio una questione relativa all'applicazione di una sentenza del pretore del lavoro del marzo 1997, con cui era stata dichiarata l'illegittimità, la nullità ed inefficacia del licenziamento intimatogli dalla Telecom Italia in data 15.02.1996. Il Giudice del lavoro aveva condannato l'azienda a reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro, a corrispondergli la retribuzione dalla data del licenziamento alla riassunzione ed a versare i relativi contributi assistenziali e previdenziali.

Detti contributi non risultavano, però, essere ancora stati accreditati a favore del signor V. B. S., nonostante lo stesso avesse più volte richiesto, sia tramite il servizio "INPS Risponde" sia recandosi personalmente presso la sede, di voler rettificare la propria posizione contributiva.

L'Ufficio chiedeva, pertanto, alla sede INPS competente (Milano Fiori) di voler attivare la procedura utile per poter regolarizzare la posizione contributiva del signor V. B. S., in conformità a quanto statuito nella sentenza sopra citata. L'INPS rispondeva sollecitamente chiedendo la consegna da parte dell'interessato di alcuni documenti. Precisamente: copia della richiesta all'INPS di accredito dei contributi in questione ovvero fotocopia dell'avvenuta notifica all'INPS della sentenza; copia della sentenza con attestazione di passaggio in giudicato; copia di eventuale accordo transattivo raggiunto con Telecom; eventuale mod. 01/M sost. rilasciato dal datore di lavoro.

Si riteneva di replicare sottolineando che, come evidenziato nella precedente nota, l'interessato aveva già consegnato la domanda di accredito, di cui veniva inviata copia; si precisava, inoltre, che da un attento esame dell'estratto contributivo già trasmesso, risultava certificata per l'anno 1997 una retribuzione doppia rispetto a quella degli anni in cui aveva prestato attività lavorativa presso la Telecom: era pertanto presumibile che i contributi relativi al periodo del licenziamento fossero stati riferiti al 1997. Si evidenziava che, ad ogni buon conto, qualora fosse stato necessario acquisire ulteriore documentazione, la relativa richiesta poteva essere rivolta all'azienda tenuta al versamento dei contributi, avendo il signor S. già consegnato tutta quella in suo possesso. Tempestivamente l'INPS sede di Milano Fiori segnalava di aver trasmesso la pratica di aggiornamento alla sede INPS di Roma competente per territorio, che successivamente precisava di aver provveduto ad effettuare la rettifica. (PB)

8. SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, INFORMAZIONE

Per quanto concerne il settore istruzione, anche quest'anno le richieste di intervento hanno riguardato prevalentemente il **buono scuola** (37), previsto dalla L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4, comma 121, lettera e).

Le numerose istanze pervenute attecchivano prevalentemente ai provvedimenti di inammissibilità del beneficio per superamento dei limiti reddituali (20), formulati dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro ed inviati ai beneficiari, mentre 11 riguardavano altre tipologie di inammissibilità previste dal relativo bando.

Per quanto concerne le fattispecie non ammesse per superamento dei limiti reddituali, sono stati oggetto di segnalazione all'Assessorato regionale competente alcuni casi - relativi a coniugi separati - in cui la domanda di buono scuola era stata presentata dai padri, non conviventi con i figli, tuttavia a loro carico e dei quali, in particolare, sostenevano le spese scolastiche per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. In tali ipotesi, in base all'indicatore applicato dalla Direzione Generale, i richiedenti risultavano avere un nucleo familiare pari ad uno e, conseguentemente, risultavano esclusi dal beneficio concesso invece ai padri, con reddito analogo, che convivevano con i propri figli.

Nelle suddette ipotesi il Difensore civico ravvisava una palese discriminazione, in contrasto con la stessa *ratio* ispiratrice del beneficio del buono scuola, che consisteva nell'offrire ai cittadini lombardi l'opportunità di scegliere liberamente il percorso di studi dei propri figli, nell'ambito dell'offerta formativa proposta da istituti statali o privati.

L'Assessorato, tuttavia, confermava il proprio orientamento, ribadendo la sussistenza del suddetto limite di reddito, nonostante la peculiarità della composizione del nucleo familiare.

Un'altra ipotesi particolare, oggetto di intervento da parte dell'Ufficio, ha riguardato un'istanza presentata in seguito a diniego del beneficio espresso in quanto richiedente e allievo oggetto della domanda di rimborso erano la stessa persona.

Nel caso di specie, la coincidenza tra richiedente e beneficiario era determinata dalla peculiarità della situazione familiare dell'istante, che, al momento dell'inoltro della domanda, era già orfana di entrambi i genitori e priva di tutela in quanto maggiorenne.

Era ovvio, pertanto, che la presentazione della domanda fosse stata fatta personalmente dalla signorina B., il cui nucleo familiare era composto da lei e dai suoi due fratelli, come risultava dallo stato di famiglia, mentre del tutto illogica appariva la motivazione sottesa al diniego espresso dalla Direzione Generale.

Il Difensore civico si rivolgeva, quindi, a quest'ultima, sottolineando che, se era pur vero che al punto 1 delle "Note informative" di cui all'Allegato B del Decreto Direttore Generale del 6 novembre 2007, n. 13149 veniva precisato che in nessun caso lo studente potesse fare domanda per se stesso, risultavano aberranti le conseguenze determinate dall'applicazione letterale di detta previsione.

In tal modo, infatti, venivano discriminati soggetti, come l'istante, che si trovavano in situazioni di particolare disagio per la mancanza dei genitori, in contrasto con quella che sembrava essere la *ratio* del provvedimento con cui erano state definite le "Modalità operative per l'assegnazione del buono scuola, a.s. 2007-2008 e note informative - Art. 8 l.r. 6 agosto 2007 n. 19", nel quale veniva precisato l'intento di assicurare il beneficio prioritariamente alle famiglie che versassero in disagiate condizioni economiche.

Paradossalmente, una fattispecie come quella di che trattasi non era stata contemplata nel suddetto provvedimento e, pertanto, alla signorina B., orfana e con un

esiguo reddito, non era stato riconosciuto il contributo, mentre lo stesso veniva concesso, peraltro con limiti di reddito molto più elevati di quello dell'istante, nel caso di studente maggiorenne che avesse uno o entrambi i genitori.

Anche riguardo a tale istanza l'Assessorato non accoglieva la tesi dell'Ufficio e confermava la propria determinazione di diniego, attenendosi al mero dato letterale del bando.

Come nell'anno precedente, anche nel 2008 sono pervenute richieste d'intervento riguardanti provvedimenti di revoca del buono scuola (7).

Per la quasi totalità di tali istanze l'Ufficio ha ritenuto opportuno chiedere chiarimenti alla Direzione Generale, considerato che i beneficiari del contributo avevano segnalato il mancato ricevimento della raccomandata di richiesta della documentazione inviata da quest'ultima.

La revoca trovava il suo fondamento nella mancata produzione della documentazione richiesta, idonea a certificare la spesa sostenuta.

Nella quasi totalità dei casi, tuttavia, la Direzione Generale ha dimostrato l'avvenuto regolare procedimento di notificazione della citata comunicazione, pretendendo, conseguentemente, la restituzione dell'importo erogato.

Esito positivo, invece, ha avuto il caso, del quale si è ampiamente dato conto nella Relazione sull'attività del 2007 ⁽¹⁾, della signora D.N., alla quale era stato revocato il buono scuola relativo all'anno scolastico 2005/2006, in quanto non aveva presentato la documentazione idonea a certificare la spesa sostenuta. In realtà, la signora non aveva mai ricevuto la comunicazione di richiesta della documentazione da parte della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, poiché la raccomandata era stata erroneamente recapitata non al suo indirizzo, ma al portiere di uno stabile ubicato nella medesima via dove la signora risiedeva, ad un numero civico diverso.

L'Ufficio segnalava il disagio alla competente Direzione che, tuttavia, confermava la revoca sostenendo la regolarità della notifica.

Nel corso di un incontro svoltosi nel mese di luglio 2008 con i responsabili della Direzione, richiesto dall'Ufficio del Difensore civico, veniva da quest'ultimo ribadita l'inidoneità alla ricezione del soggetto che aveva ricevuto la corrispondenza dell'istante. Infatti, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari", il portiere del condominio è, in assenza del destinatario, legittimato alla ricezione. Nel caso di specie, tuttavia, la consegna era avvenuta nelle mani del portiere di uno stabile differente da quello della signora D.N..

La Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro ha, quindi, accolto la tesi dell'Ufficio e disposto l'annullamento del provvedimento di revoca precedentemente emanato.

Per quanto concerne questo settore, delle ulteriori pratiche non attinenti al buono scuola, si ritiene opportuno segnalare la questione di interesse generale sottoposta a questo Ufficio dal Difensore civico del Comune di Milano, riguardante l'equipollenza dei titoli di studio di diploma di maturità in "Scienze della Formazione" e "Scienze Sociali" al diploma di "Istituto magistrale".

⁽¹⁾ Cfr. "Relazione del Difensore civico regionale 2007", pag.72.

La problematica era emersa a causa dell'avvenuta esclusione - da parte del Comune di Milano - dei detentori per l'appunto dei Diploma di maturità in Scienze della Formazione e Scienze Sociali, rilasciati dall'Istituto Magistrale Statale "C. Tenca", dalla graduatoria di merito della selezione pubblica indetta dal medesimo ente per l'assunzione a tempo determinato del personale in qualità di istruttore dei servizi educativi (nido d'infanzia cod. END), in quanto ritenuti titoli non idonei.

Secondo quanto riferito dagli interessati e dallo stesso Istituto, invero, i corsi e le materie trattate nel corso dell'*iter* scolastico previsto per conseguire i titoli di studio di cui trattasi sarebbero per lo più corrispondenti a quelli previsti per l'ottenimento del Diploma di maturità rilasciato dal Liceo Socio-psico-pedagogico, titolo invece ammesso dal bando.

L'Istituto Magistrale Statale "C. Tenca" di Milano aveva già espressamente invitato il Comune di Milano - Settore Gestione Risorse Umane e Organizzazione - a riesaminare la questione ed aveva sottoposto la problematica anche al Ministero.

Il Direttore del citato Settore del Comune di Milano aveva replicato sostanzialmente adducendo - quale argomentazione giuridica a conferma e sostegno della non ammissibilità dei titoli di studio in questione - la tesi che l'equipollenza fra titoli di studio può essere determinata solo con disposizione di legge e non conseguentemente a valutazioni di natura analogica.

Il Difensore civico si rivolgeva quindi al Ministero dell'Università e della Ricerca, considerato che non risultava avesse ancora espresso esplicitamente la propria posizione in merito, sottolineando l'importanza che riveste la questione per gli attuali e futuri detentori dei titoli di studio per l'accessibilità alle pubbliche selezioni.

Il Ministero si pronunciava quindi sull'argomento, rappresentando innanzitutto che i percorsi di studio in questione erano stati autorizzati, in via sperimentale, dallo stesso Ministero, ai sensi dell'art. 278 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sino alla introduzione dei nuovi corsi di studio ordinamentali. Detti percorsi prevedono come titolo di studio finale un "diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo magistrale di durata quinquennale" (vedi D.M. 8 gennaio 2008, n. 4 - individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore - a.s. 2007-2008) e si pongono, pertanto, in continuità con il corso di studi ordinario di istruzione magistrale, soppresso con il D.M. 10 Marzo 1997, n. 26.

Il diploma di Stato che si consegue al termine del quinquennio dei corsi di studio in discussione è pertanto - ad avviso del MIUR - corrispondente *ex art.* 279 D.Lgs. 297/1994 al "diploma di Istituto Magistrale".

Nasceva, quindi, a seguito di detta pronuncia - che afferma esplicitamente la corrispondenza dei titoli in argomento - la necessità di rivolgersi alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Giunta Regionale, poiché la D.G.R. 11 Febbraio 2005, n. VII/20588 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia" e le relative circolari attuative n. 45 e 11 del 18 Ottobre 2005 non prevedono espressamente i diplomi di maturità "Scienze della Formazione" e "Scienze Sociali" nell'elenco dei titoli validi alla definizione del profilo professionale dell'operatore socio educativo.

Il Difensore civico sollecitava la suddetta Direzione a voler integrare l'elenco in parola, inserendo esplicitamente i predetti titoli di studio.

La Direzione, nel prendere atto di quanto segnalato ed in particolare della posizione espressa dal MIUR, comunicava di voler procedere ad una valutazione della questione con l'area giuridica, in considerazione della complessità della materia.

L'Ufficio è ancora in attesa di conoscere le determinazioni assunte al riguardo.

Di particolare interesse è, inoltre, il caso della signora E.F., laureata in medicina presso un'università tedesca e attualmente residente in Italia, dove esercita la professione medica, in seguito all'iscrizione all'Albo dei medici di una città italiana.

La dott.ssa E.F. si è rivolta all'Ufficio dopo aver chiesto al Ministero dell'Università e della Ricerca - senza tuttavia ricevere alcun riscontro - la predisposizione di una tabella di equipollenza dei voti, che consentisse la trasformazione dei voti di laurea tedeschi in voti di laurea italiani e permettesse l'esatta valutazione del voto di laurea da lei conseguito e la sua conversione in centodecimi, ai fini dell'accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina italiane.

Infatti, la "Dichiarazione di valore" ⁽²⁾, richiesta ai cittadini comunitari per poter accedere al concorso alle Scuole di Specializzazione in Medicina italiane, in possesso dell'istante ed emessa nel caso di specie dall'Ambasciata d'Italia a Berlino, attesta i suoi studi universitari di medicina compiuti in Germania e contiene il prospetto statistico del suo voto finale di laurea. In particolare, tale documento certifica l'autenticità e la legittimità dei documenti rilasciati dalle autorità locali, il loro "valore professionale", ovvero abilitante, nell'ambito dell'ordinamento del Paese di accreditamento e la struttura del percorso di formazione, nonché l'attività e le responsabilità che l'esercizio della professione considerata comporta nell'ordinamento dello stesso Paese.

Il rilascio delle Dichiarazioni di valore non comprende, invece, la conversione dei voti nei valori previsti dal sistema italiano e, come riportato in una nota inviata alla dott.ssa E.F. dall'Ambasciata d'Italia a Berlino interpellata sulla questione, la decisione circa l'equipollenza e la valutazione nell'ambito del sistema accademico italiano dei titoli accademici conseguiti all'estero compete agli Atenei italiani, nel pieno rispetto della loro autonomia.

La richiesta della dottoressa E.F., pertanto, è stata determinata dall'esigenza di evitare penalizzazioni, rispetto ai cittadini italiani, nell'accesso alle scuole di specializzazione, stante l'impossibilità di trasformazione automatica dei punteggi tedeschi in trentesimi e la necessità di un'integrazione in tal senso ⁽³⁾.

Il Difensore civico rappresentava, quindi, la problematica al Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per l'Università - sollecitando l'assunzione di una determinazione che, anche in considerazione dell'approssimarsi del

⁽²⁾ Le "Dichiarazioni di valore" rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari sono regolate dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e dal D.P.R. 31 agosto 1999, 394 recante il relativo Regolamento attuativo, artt. 49 e 50. In applicazione di tali disposizioni di legge il Ministero degli Affari Esteri, con Telespresso circolare n. 270/5716 del 2 aprile 2001, ha impartito alle Rappresentanze le istruzioni sugli adempimenti consolari per il riconoscimento dei titoli di studio professionali.

⁽³⁾ Il Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per l'Università - Ufficio II con la nota prot. n. 3431 del 7/11/2007 avente ad oggetto le "Scuole di specializzazione mediche a.a. 2007/2008" dispone che "I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di Specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale)".

concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina, presentava carattere di urgenza.

Detta Direzione Generale, a sua volta, invitava il Consiglio Universitario Nazionale ad esprimere una valutazione in merito alla richiesta dell'istante.

Conseguentemente, il Consiglio Universitario Nazionale chiedeva al Ministro di acquisire la certificazione relativa alle votazioni conseguite dalla dott.ssa E. F. nel corso di laurea, con la specifica dei crediti formativi acquisiti e la tabella di corrispondenza ECTS (European Credit Transfer System).

L'istante trasmetteva, pertanto, alla Direzione Generale per l'Università e al Consiglio Universitario Nazionale una nota, alla quale allegava una dettagliata descrizione della struttura del corso di studi della facoltà di Medicina in Germania, la Tabella esplicativa riportante il suo curriculum universitario, emesso dall'Università tedesca, il Sistema ECTS nel piano di studi di Medicina di tale Università, la Dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Berlino e, a titolo meramente esemplificativo, la "Tabella di Conversione Voti" adottata dall'Università Politecnica delle Marche, specifica per la facoltà di Medicina e Chirurgia, e la "tabella di Conversione Voti" dell'Università di Messina, elaborate ambedue secondo il Sistema ECTS. Tali tabelle, tuttavia, applicate per il progetto di studi "Erasmus" in ragione delle divergenze tra i diversi ordinamenti universitari europei, sebbene contengano un equo sistema di trasformazione dei voti in ambito comunitario, hanno funzione di mero orientamento e non rivestono carattere vincolante per le commissioni giudicatrici dei concorsi per le Scuole di Specializzazione Mediche.

Nel mese di dicembre, il Consiglio Universitario Nazionale, esaminata la documentazione prodotta e considerata anche la comparazione dei voti contenuta nella Tabella di Conversione elaborata dall'Università Politecnica delle Marche, che è risultata conforme ai parametri comunitari del Sistema ECTS, ha stabilito il voto di laurea italiano che corrisponde al voto di laurea conseguito in Germania dalla dott.ssa E.F. (AC/AS)

7. SETTORE SANITA' E IGIENE

Nell'anno 2008 si è verificata una leggera flessione del numero delle pratiche nel settore dell'assistenza sanitaria, che ha consentito un riallineamento ai valori precedenti al significativo incremento verificatosi nel biennio 2006 e 2007.

Pur essendo sempre presente una notevole varietà di problematiche, molte delle pratiche trattate sono riconducibili a tematiche ricorrenti.

Quest'anno, poi, sono giunte a conclusione anche alcune pratiche la cui istruttoria - per motivi indipendenti dalla volontà di questo Ufficio - si è protratta per alcuni anni.

Nella Relazione 2006 si erano brevemente descritte alcune doglianze relative a procedimenti per l'autorizzazione ed i rimborsi per cure all'estero, sottoposti alla valutazione dell'Istituto "C. Besta", centro regionale di riferimento per le patologie neurologiche.

Dei due casi ivi descritti, uno (quello relativo alla paziente costretta a recarsi all'estero per sottoporsi ad un intervento chirurgico, in quanto gli specialisti italiani si erano rifiutati di operarla, a causa dell'elevato rischio connesso all'operazione) ha trovato una conclusione positiva, in seguito all'intervento della commissione regionale cure all'estero presso la Direzione generale Sanità della Giunta regionale, che ha espresso parere favorevole al rimborso, a cui si è successivamente uniformato il centro regionale di riferimento.

Ha conosciuto recentemente esito favorevole anche un'altra pratica - in cui l'interlocutore era sempre il CRR "C. Besta" - relativa ad una vicenda sottoposta all'attenzione di questo Ufficio, per l'intervento di competenza, dal Difensore civico della Provincia di Milano in merito alla domanda di rimborso presentata dalla signora R.B. per le spese inerenti al trasferimento all'estero per cure riabilitative in favore della figlia disabile C.G., presso il centro ICELP di Gerusalemme.

Si trattava di una vicenda estremamente complessa dal punto di vista procedurale, in cui, nonostante gli sforzi compiuti con costanza e tenacia, la signora R.B. non era riuscita ad ottenere alcun risultato.

L'Ufficio, dopo un approfondito esame della documentazione prodotta e della procedura fino ad allora seguita, riteneva di dover chiedere direttamente l'intervento della commissione regionale cure all'estero, facendo presente, innanzitutto, che già nel maggio 2006 era stata presentata una domanda di autorizzazione alla ASL competente per territorio, per la quale era stato concesso parere favorevole, per un ricovero nel giugno 2006.

Nel maggio 2007 l'interessata aveva presentato una nuova istanza per la prosecuzione dei trattamenti sempre nel medesimo periodo (giugno-luglio), motivandola con la necessità di effettuare un ulteriore periodo di permanenza nel centro di Gerusalemme, per la valutazione dei progressi effettuati e l'indagine sulle aree cognitive non esaminate durante il precedente soggiorno. Su specifica richiesta, la signora R.B. produceva all'Istituto "C. Besta" ulteriore documentazione per la valutazione della pratica e provvedeva ad inoltrare il tutto alla competente ASL, sottolineando come non esistessero in Italia centri equivalenti all'ICELP di Gerusalemme, dove vengono svolti interventi specifici di riabilitazione cognitiva e comportamentale, tramite lavori quotidiani intensivi di valutazione e riabilitazione da parte di più figure professionali.

In data 2.6.2007 la paziente partiva per Gerusalemme, pur non avendo ancora ricevuto un riscontro da parte del CRR, in quanto avrebbe altrimenti perso il posto in lista

di attesa (più di 2000 persone, provenienti da tutto il mondo). Tra l'altro la signora R.B. confidava ragionevolmente in un esito positivo dell'istanza, trattandosi di prosecuzione di cure.

Con nota del 4.6.2007, invece, il CRR dava parere sfavorevole al trasferimento, sostenendo - in sostanza - che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a dimostrare che il metodo applicato presso il centro di Gerusalemme fosse più indicato rispetto ad altri tipi di trattamento. Per questo motivo, proponeva alla famiglia di far eseguire un'altra valutazione LPAD presso un centro italiano, che potesse essere poi confrontata con la valutazione LPAD eseguita a Gerusalemme nell'estate 2006. In realtà, tale parere conteneva delle imprecisioni, in quanto faceva riferimento ad una metodologia valutativa (LPAD) che in realtà non era stata mai applicata sulla paziente presso il centro di Gerusalemme, proprio per le caratteristiche e la specificità del quadro clinico della minore disabile.

Tale ultima circostanza trovava conferma nella relazione redatta dal Prof. Steven Gross, direttore Servizi Internazionali ICELP, in cui veniva chiaramente specificato come la paziente - per la sua particolare sensibilità e per le risposte emotive manifestate - non fosse un buon candidato per una valutazione tradizionale. Anche l'applicazione del metodo LPAD non avrebbe potuto fornire una valida o pertinente stima dell'attuale livello di funzionamento o del vero potenziale di cambiamento o progresso della paziente stessa.

La suddetta relazione, con altra documentazione sanitaria, veniva presentata alla competente ASL dopo il ritorno da Gerusalemme, contestualmente ad una richiesta di revisione della pratica.

Tempestivamente veniva comunicato alla ASL dal CRR un nuovo parere negativo, con la motivazione della fruibilità in Italia delle prestazioni rese all'estero. Il CRR, inoltre, ricordava alla ASL quanto disposto dalla nota circolare della Direzione generale Sanità della Giunta regionale, 27.2.2006 n. H1.2006.0010514 prot.

Questo Ufficio riteneva opportuno soffermarsi, già nel corso della descrizione della vicenda alla Commissione regionale cure all'estero, sulle incongruenze della suddetta risposta del CRR.

Nessun riferimento era stato fatto nel merito circa le argomentazioni e la documentazione prodotta dall'interessata (ossia, la non utilizzabilità del metodo LPAD per la valutazione della paziente e quindi l'inutilità di una verifica condotta presso un centro italiano che applichi tale procedura valutativa).

La risposta, pertanto, appariva superficiale nella sostanza, così come era davvero incomprensibile che il CRR continuasse a parlare di prestazioni fruibili anche in Italia quando l'interessata aveva già dimostrato l'inesattezza di tale affermazione e la stessa non era stata smentita nel merito dal CRR.

Analogamente, poco comprensibile era il richiamo alla circolare regionale, che in alcun modo poteva riferirsi al caso di specie. Con tale nota, infatti, l'amministrazione regionale ha ribadito ai CRR che le procedure previste dal D.M. 3.11.1989 sono attuabili solo ed esclusivamente in caso di ricovero preventivamente autorizzato presso un centro di altissima specializzazione all'estero; del pari, in casi di particolare urgenza si ammette la valutazione della richiesta quando l'assistito, pur avendo presentato istanza, si sia recato all'estero senza attendere la risposta dell'ASL.

Tali procedure non sono, invece, applicabili anche nei casi in cui non si sia trattato di ricoveri presso centri di altissima specializzazione per patologia già nota sul territorio

nazionale, ma, per esempio, di situazioni di urgenza verificatesi durante temporanei soggiorni in altri paesi.

Nel caso di specie, invece, non si era verificata la situazione che aveva motivato l'intervento chiarificatore dell'amministrazione regionale, ma la procedura era stata correttamente eseguita in quanto nel maggio 2007 l'interessata aveva provveduto a richiedere la preventiva autorizzazione al CRR.

Proprio facendo appello alle suddette incongruenze, la signora R.B. chiedeva un'ulteriore riesame della pratica, ribadendo che la motivazione addotta dal CRR di prestazione fruibile presso altro centro in Italia non corrispondeva al vero e che il centro AIAS segnalato dall'Istituto "C. Besta" non fornisse un servizio equivalente, ma nemmeno simile a quello del centro di Gerusalemme.

L'interessata specificava che mai si sarebbe assunta l'onere ed i disagi relativi ad un soggiorno all'estero qualora vi fosse la possibilità di ricevere prestazioni analoghe in Italia.

La suddetta richiesta di riesame veniva sottoposta anche all'attenzione della Direzione generale Sanità della Giunta regionale.

Con nota del novembre 2007, inviata alla competente ASL, il CRR prendeva atto della richiesta formulata dalla signora R.B. e, considerandola come sintomatica della mancata accettazione del parere precedentemente espresso, la qualificava come un'istanza di interpello alla Commissione regionale cure all'estero. La ASL provvedeva, pertanto, al suo tempestivo inoltro.

Nel febbraio 2008 la Direzione generale Sanità replicava alla ASL e all'Istituto Neurologico "C. Besta" con argomentazioni che apparivano poco chiare se non addirittura contraddittorie. Oltre a confermare la competenza del CRR ad esprimere il giudizio concreto di carattere medico-sanitario - circostanza mai contestata da alcuno - l'amministrazione regionale faceva richiamo a quanto disposto dalla D.G.R. 23.12.2004, n. 20153 in merito al compito attribuito alla Commissione regionale cure all'estero di esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante relativamente ai ricoveri avvenuti senza preventiva autorizzazione, qualora il CRR abbia formulato parere negativo riguardo la richiesta di rimborso.

Poiché tale fattispecie coincideva con quella descritta (il CRR aveva dato parere negativo al rimborso in data 13.8.2007), non si comprendeva il motivo per cui la Direzione generale Sanità, fatte le sopra indicate premesse, avesse concluso affermando l'incompetenza a disporre rimborsi, a fronte di un giudizio negativo espresso dal CRR.

L'Ufficio riteneva, invece, che - essendosi verificati, nel caso in esame, i presupposti previsti dal citato provvedimento regionale - il compito dell'amministrazione regionale fosse quello di esprimere il parere di competenza.

Nell'espressione del citato parere si sarebbero dovute tenere in considerazione le circostanze già sopra descritte e qui sinteticamente ribadite:

- il CRR non aveva mai tenuto conto delle argomentazioni e della documentazione clinica presentata dall'interessata per far comprendere la particolarità clinica della paziente;
- il CRR sosteneva che il centro proposto (AIAS di Via Mantegazza) offriva prestazioni analoghe a quelle erogate nel centro di Gerusalemme (circostanza anche questa smentita dall'interessata e comunque facilmente verificabile);
- il CRR proponeva di sottoporre la paziente ad una metodologia valutativa ritenuta, invece, da altri specialisti non idonea allo scopo e quindi del tutto inutile;

- il CRR non aveva mai replicato alle considerazioni svolte dalla signora R.B. adducendo valide argomentazioni nel merito, ma si era sempre limitato a confermare le precedenti prese di posizione. Il tal modo l'Istituto Neurologico "C. Besta" manifestava un atteggiamento di indisponibilità al confronto che questo Ufficio aveva già avuto modo, purtroppo, di verificare in passato nel corso dell'istruttoria di altre pratiche per cure all'estero;

- non si comprendevano i motivi per cui i presupposti previsti dalla legge per l'ammissibilità della richiesta di autorizzazione per cure all'estero (prestazioni che richiedono specifiche professionalità, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia e non ottenibili tempestivamente o adeguatamente in Italia, art. 2 D.M. 3.11.1989) erano stati ritenuti presenti nel caso di specie dal CRR nel maggio 2006 (parere favorevole al trasferimento presso il centro di Gerusalemme), ma non più l'anno successivo (maggio 2007).

Sulla base delle suddette argomentazioni, l'Ufficio chiedeva all'amministrazione regionale di sottoporre la pratica all'esame della Commissione regionale per il parere di competenza, che si auspicava fosse favorevole all'accoglimento della richiesta di rimborso formulata dalla signora R.B.

Con nota del 27.1.2009 la competente ASL comunicava all'interessata il parere favorevole al rimborso espresso dal centro regionale di riferimento.

Nel corso del 2008 sono pervenute numerose richieste di intervento relative alla fornitura di protesi e ausili. Si è trattato, in realtà, di vicende diverse ma tutte inerenti alla richiesta di fornitura di apparecchi per la comunicazione telefonica in favore di persone affette da sordità grave.

La maggior parte delle doglianze (signor P.G., signor S.D.B. e signora L.P.) ci erano state trasmesse dal presidente dell'ENS - Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi e riguardavano, in generale e al di là delle specificità di ogni singolo caso, l'inadeguatezza e/o il malfunzionamento degli ausili già forniti dalle competenti ASL (rispettivamente, ASL Provincia di Milano 1 e, per gli altri due casi, la ASL Città di Milano).

Per il caso del signor P.G., già il presidente dell'ENS aveva chiesto alla competente ASL che venisse data la possibilità all'utente di restituire l'apparecchio già consegnatogli ma mai utilizzato, nonché la sostituzione dello stesso con un cellulare con tastiera alfanumerica oppure con un nuovo DTS.

Interpellata al proposito dall'Ufficio, la ASL Provincia di Milano 1 si dichiarava disponibile a provvedere sollecitamente alla sostituzione dell'apparecchio DTS, non compatibile con le limitazioni funzionali del paziente.

Poiché la nota era stata inviata anche alla Direzione generale Sanità, perveniva contestualmente un riscontro dalla stessa, in cui si sottolineava l'aspetto ritenuto più critico nella problematica in oggetto, ossia il fatto che spesso gli specialisti prescrittori prescrivono ausili non adeguati alle necessità dei pazienti.

Relativamente alle vicende del signor S.D.B. e della signora L.P., l'aspetto più significativo riguardava il rifiuto, da parte della ASL Città di Milano, di provvedere alla sostituzione dell'apparecchio per più di una volta prima che fossero decorsi i tempi minimi di rinnovo, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.M. 27.8.1999, n. 332.

In realtà, la ASL Città di Milano interpreta la suddetta norma nel senso che sarebbe possibile ottenere la fornitura sostitutiva per una sola volta in tutta la vita e non già, come sembra invece più plausibile, per una sola volta nel periodo minimo di rinnovo.

L'Ufficio riteneva opportuno, pertanto, sollecitare l'amministrazione regionale a pronunciarsi in merito alla correttezza o meno della suddetta interpretazione.

La ASL Città di Milano, successivamente, inviava comunicazioni identiche agli interessati: venivano ribadite le ragioni giuridiche che avrebbero motivato le risposte negative al rinnovo, specificando comunque che la responsabile del Servizio si rendeva disponibile a rivalutare una nuova domanda a partire dal dicembre 2008.

A prescindere, comunque, dalla soluzione positiva (anche se non immediata) delle singole vicende, restava comunque fermo il problema - oltre a quello già accennato della frequente inadeguatezza della prescrizione, nonché della necessità di una chiara interpretazione della norma relativa al rinnovo - della congruità del termine minimo previsto dal Nomenclatore tariffario per il rinnovo della fornitura degli ausili per la comunicazione.

I tradizionali comunicatori telefonici DTS, ormai obsoleti e pertanto scarsamente diffusi tra gli stessi disabili, sono stati sostituiti (mediante il meccanismo della riconducibilità) dai cellulari, che - sulla base della comune esperienza - raramente funzionano per più di qualche anno.

Si può prospettare, pertanto, per il futuro una maggiore frequenza delle richieste di rinnovo della fornitura in epoca precedente alla scadenza del termine previsto per legge (8 anni).

Al proposito, si sottoponeva all'attenzione della Direzione generale Sanità la vicenda del signor A.D. che, nel 2002, aveva presentato richiesta per la fornitura di un cellulare riconducibile al comunicatore telefonico, essendo quest'ultimo diventato ormai del tutto obsoleto. Dopo circa un anno, il cellulare aveva iniziato ad avere problemi di funzionamento, segnalati alla ASL anche al fine di sollecitare un maggiore controllo in merito alla qualità dei prodotti forniti dalle ditte convenzionate, ma risolti solo con costose riparazioni a carico dell'utente. Nel gennaio 2008, infine, il suddetto ausilio si era definitivamente rotto, non essendo stato possibile eseguire alcuna ulteriore riparazione.

Nell'aprile 2008, pertanto, il signor A.D. presentava una nuova richiesta per ottenere la sostituzione del cellulare, ricevendo una risposta negativa dalla ASL Città di Milano, con motivazione analoga a quella addotta agli altri casi già citati e con l'indicazione di presentare una nuova domanda nel mese di dicembre 2008.

L'Ufficio chiedeva, pertanto, all'amministrazione regionale di adottare iniziative per la verifica e la soluzione delle problematiche descritte, onde evitare di lasciare a carico dell'utente il rischio - ormai purtroppo frequente - del cattivo e/o mancato funzionamento dei cellulari che, per i sordi, costituiscono l'unico strumento a disposizione per comunicare.

Nell'ottobre 2008 perveniva un riscontro dalla Direzione generale Sanità, in cui si informava come già nel mese di settembre si fosse svolto un incontro con tutti i presidenti ENS del territorio lombardo, nel corso del quale sarebbe emersa la sostanziale inadeguatezza di molte prescrizioni, non conformi alla normativa vigente (DM n. 332/1999), in quanto facenti richiamo a norme previste nel vecchio Nomenclatore del 1992.

Preso atto di ciò, i rappresentanti della suddetta associazione hanno fatto presente, comunque, come i prodotti disponibili a norma di legge non rispondano alle esigenze dei

disabili affetti da sordità, se confrontati alla gamma di prodotti disponibili, tecnologicamente più avanzati.

L'amministrazione regionale, pertanto, in quella sede ha stabilito la necessità di costituire un Tavolo di lavoro che si incontrerà, a cadenza annuale, con tutte le parti interessate e con la presenza di medici specialisti, per un aggiornamento costante in questo settore. Allo stesso tempo, verranno formulate proposte operative da parte regionale per l'individuazione dell'ausilio più adeguato alle esigenze manifestate dagli utenti: in tale ambito verrà affrontata anche la tematica dei rinnovi. L'Ufficio è stato informato, infine, della costituzione di un Gruppo di approfondimento tecnico (GAT) relativamente all'assistenza protesica, che si prefigge, come principale obiettivo, di semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento delle procedure, riducendo gli adempimenti a carico degli assistiti o dei loro familiari a quanto strettamente necessario. Per l'anno 2009 è prevista una sperimentazione solo su alcune delle ASL lombarde (Provincia di Brescia, Città di Milano, Provincia di Milano 2 e Provincia di Monza e Brianza), con previsione di entrata a regime dal 2010 su tutto il territorio regionale.

Tali proposte sono state formalizzate nella D.G.R. 22.12.2008, n. 8730 "Determinazioni in merito alla revisione e riorganizzazione dell'attività di prescrizione ed erogazione di presidi, ausili e protesi", con la quale si è dato appunto il via alla sperimentazione presso le suddette ASL, sono state considerate le diverse fasi del percorso (prescrizione, erogazione del dispositivo protesico e collaudo), evidenziando per ciascuna di esse lo stato attuale, la prospettiva a cui si vuole tendere, le principali criticità e problemi da affrontare, nonché l'ipotesi intermedia da realizzare in fase di sperimentazione presso le ASL prescelte.

Attualmente, infatti, la procedura di erogazione di ausili, presidi e protesi è molto più complessa rispetto ad altre prestazioni ugualmente rilevanti, in quanto risultato di prassi risalenti, che necessita di essere ricondotta ad un approccio complessivo diverso: porre al centro dei servizi erogati la persona (e non la prestazione), semplificare gli adempimenti burocratici per ottenere servizi sanitari e socio-sanitari (riducendo le autorizzazioni aggiuntive), garantire equità e qualità delle prestazioni (con regole a priori), verificarne l'appropriatezza e la correttezza prescrittiva (in capo all'istituzione e non al cittadino e a posteriori alla fornitura).

L'obiettivo, in sintesi, è consentire l'ottenimento delle prestazioni protesiche secondo le medesime modalità previste per tutte le altre prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in modo integrato tra esse.

Per quanto concerne, nello specifico, la fornitura di apparecchi telefonici agli utenti che si erano rivolti a questo Ufficio, nelle more del procedimento per l'individuazione del modello di riferimento da adottare a livello regionale, la Direzione generale Sanità ha dato indicazioni alla ASL Città di Milano di procedere alla fornitura dell'apparecchio telefonico richiesto.

Nel corso del 2008, sempre in materia di erogazione di presidi, si è conclusa positivamente la vicenda rappresentata all'Ufficio dalla signora A.T. e relativa alla fornitura, da parte della ASL Città di Milano, di una carrozzina pieghevole in favore del padre.

Nel febbraio 2008 era stata prescritta dal medico competente la fornitura di una carrozzina (cod. classificazione 12.21.06.039) con struttura leggera (cod. 12.24.03.121) e con variazione larghezza del sedile superiore a cm. 45 (cod. 12.24.06.172), oltre ad ulteriori accessori necessari per un adeguato uso dell'ausilio stesso.

Per la particolare conformazione fisica del paziente (largo di bacino ma con peso non superiore a 80 chili), il prescrittore aveva ritenuto necessario avere a disposizione una sedia con seduta allargata a cm. 48, ma con caratteristiche tecniche tali da renderla adeguata al peso del paziente, in termini di utilizzo ed ingombro.

La ASL aveva sin da subito comunicato alla signora A.T. l'intenzione di utilizzare, per la fornitura, le sedie già a disposizione in magazzino, che peraltro non corrispondevano a quanto risultava dalla prescrizione (sedia ultraleggera con seduta allargata).

Infatti le sedie ultraleggere a disposizione della ASL avevano la seduta max di 45 cm., mentre le sedie con seduta fino a 48 cm. avevano la struttura rinforzata con doppia crociera (per i pazienti con peso che supera i 100 chili).

La sedia già consegnata apparteneva appunto a quest'ultima tipologia, ma risultava chiaramente troppo pesante e ingombrante, quindi non utilizzabile dal paziente e dalla figlia, che si occupa della sua assistenza.

L'Ufficio, nonostante comprendesse le ragioni alla base della decisione della ASL Città di Milano di utilizzare, per le nuove forniture, le sedie già a disposizione, sottolineava come, nel caso descritto, tale soluzione sostanziasse la fornitura di un ausilio diverso rispetto a quello prescritto.

Per comprendere ciò, era sufficiente fare un confronto tra gli aggiuntivi previsti nella prescrizione redatta dallo specialista e quelli riportati nella dichiarazione di conformità e nel documento di trasporto dell'ausilio effettivamente consegnato al padre della signora A.T.

Si riteneva, pertanto, che l'azienda sanitaria, nel caso di specie, non avesse svolto le funzioni previste dall'art. 4, comma 5, del D.M. 332/1999 (verifica stato di avente diritto del richiedente, nonché della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati nel Nomenclatore), ma avesse dato luogo alla prescrizione/fornitura di un ausilio diverso: mantenendo fermo il codice riferito genericamente alla carrozzina pieghevole modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38 e cm. 45 (cod. 12.21.06.039) erano stati, infatti, modificati i codici degli aggiuntivi, con conseguente individuazione di un ausilio diverso nelle caratteristiche fisiche e tecniche rispetto a quello originariamente prescritto dallo specialista nei confronti del paziente.

L'Ufficio, di conseguenza, chiedeva un riesame della pratica, con conseguente fornitura di una carrozzina conforme a quella effettivamente prescritta.

Con nota del luglio 2008, la ASL Città di Milano - seppure con alcune puntualizzazioni inerenti alle modalità di fornitura dell'ausilio - informava l'interessata di aver dato disposizione, all'U.O. Protesica competente, per la fornitura della carrozzina richiesta attraverso ditta convenzionata di fiducia della famiglia dell'utente.

Nella Relazione dello scorso anno era stata rappresentata la problematica dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e loro familiari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 9 della L. 3.2.2004, n. 206.

Mentre con l'entrata in vigore della L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) aveva trovato definitiva soluzione il problema dell'esenzione delle vittime del terrorismo e loro familiari dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i farmaci classificati nella fascia C), esistono tuttora difficoltà in merito all'applicazione, da parte dell'amministrazione regionale, di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, L. 206/2004, che prevede l'erogazione "a carico dello Stato" dell'assistenza psicologica.

Con nota dell'aprile 2008, infatti, la Direzione generale Sanità aveva invitato le aziende sanitarie ed ospedaliere lombarde a garantire l'applicazione dell'art. 2, comma 106, lett. c), della Finanziaria 2008, che riconosce appunto alle vittime di atti di terrorismo e ai loro familiari (limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza di questi, ai genitori) l'erogabilità dei medicinali in classe C) a totale carico SSN, nei casi in cui il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente. Nulla veniva, invece, comunicato all'Ufficio in merito alle modalità con cui assicurare, ai soggetti sopra indicati, un'adeguata assistenza psicologica, anche mediante prestazioni erogate in forma indiretta.

Sollecitata in tal senso, l'amministrazione regionale replicava che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.7.2007, seppure preveda, relativamente all'assistenza psicologica, l'applicazione delle disposizioni generali in materia di assistenza in forma indiretta, stabilisce parimenti che tale indicazione non appare sufficiente ad esaurire l'ambito del beneficio garantito dall'art. 6, comma 2. Tale disposizione, infatti, pone a diretto carico dello Stato l'obbligo di fornire l'assistenza psicologica, mediante l'appostamento di uno specifico stanziamento di bilancio. Poiché la L. 206/2004 non precisa le modalità attraverso le quali lo Stato deve garantire questo diritto, la Direzione generale Sanità faceva richiamo ad un ulteriore passo della citata Direttiva, secondo cui "spetta al Ministero della Salute, con propri provvedimenti, da adottare con ogni possibile sollecitudine, individuare i criteri, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attraverso le quali garantire alle vittime del terrorismo e loro familiari, anche con forme di rimborso delle spese sostenute, il diritto dei medesimi ad un'adeguata assistenza psicologica".

L'amministrazione regionale, pertanto, escludeva ogni competenza propria e sottolineava, inoltre, come l'art. 8 *septies* del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni avesse abolito l'assistenza in forma indiretta per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

L'Ufficio riteneva opportuno, di conseguenza, sottoporre la problematica all'attenzione del Ministero della Salute, non solo per essere informato circa i tempi per la predisposizione dei provvedimenti attuativi della norma in oggetto, ma anche per ottenere chiarimenti utili a consentire una migliore comprensione della legittimità o meno dell'orientamento assunto dall'amministrazione regionale.

Nel dicembre 2008 perveniva un riscontro dal competente Dipartimento del citato Ministero, in cui - oltre a ribadire il contenuto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.7.2007 - si informava dell'istituzione di un apposito capitolo di bilancio, con risorse pari ad € 50.000,00, per l'attuazione del suddetto beneficio in favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari. In particolare, si specificava che le risorse saranno ripartite tra le Regioni, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo, proporzionalmente alle somme che le Regioni avranno destinato, nell'anno 2008, al rimborso delle spese direttamente sostenute dalle vittime e dai loro familiari per l'assistenza psicologica.

Allo scopo, si chiariva che era stata inviata, in data 21.10.2008, una comunicazione agli Assessorati regionali alla Sanità, con la quale si chiedeva l'invio - entro il 31.1.2009 - dell'elenco nominativo "dei soggetti che, avendone titolo, hanno usufruito dell'assistenza di cui trattasi, corredato dall'indicazione delle spese rimborsate per ciascuno di essi".

Tale ultima comunicazione, peraltro, era già stata trasmessa a questo Ufficio dal responsabile della sezione lombarda dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, con allegata anche la nota che la Direzione generale Sanità della Giunta regionale aveva

ritenuto opportuno inviare alle ASL lombarde, con la quale si chiedeva l'invio, entro la fine del 2008, delle informazioni richieste dal Ministero.

Il suddetto responsabile informava, contestualmente, di aver sollecitato un incontro con l'Assessore regionale alla Sanità, per discutere e valutare la possibilità che la Regione Lombardia adottasse un provvedimento specifico per meglio disciplinare la procedura dei rimborsi, come già fatto, ad esempio, dalla Regione Liguria.

Stante la situazione così come sopra descritta, l'Ufficio riteneva di dover manifestare all'amministrazione regionale alcune perplessità.

Non è chiaro allo scrivente come le ASL lombarde possano comunicare le informazioni richieste, dal momento che non hanno mai ricevuto disposizioni per dare luogo all'applicazione - mediante la procedura dell'assistenza in forma indiretta - del beneficio di cui all'art. 6, comma 2, della L. 206/2004.

Non risulta, infatti, che sia mai stato consentito agli utenti interessati di presentare un'istanza per ottenere la preventiva autorizzazione a fruire delle cure psicologiche presso privati, né che sia mai stato disposto alcun rimborso in proposito da parte delle ASL lombarde, anche a prescindere dalla preventiva autorizzazione.

L'amministrazione regionale, infatti, ha sempre negato tale possibilità, subordinando l'applicazione del suddetto beneficio esclusivamente all'adozione di iniziative a livello statale.

Dalla circostanza, invece, che il Ministero abbia previsto la suddivisione delle risorse con riferimento ai rimborsi già disposti dalle Regioni, sembra evincersi un ulteriore riconoscimento della legittimità dell'erogazione in forma indiretta delle prestazioni in oggetto e di come la stessa - pur costituendo un "rimedio provvisorio" da supportare poi con una specifica iniziativa statale - avrebbe già dovuto essere adottata dalle Regioni, al fine di garantire comunque attuazione alla norma più volte citata, come peraltro stabilito anche nella Direttiva del 27.7.2007.

Pur con i tempi molto ristretti, questo Ufficio aveva comunque suggerito al responsabile dell'Associazione di sollecitare gli assistiti a lui noti affinché presentassero alle competenti ASL istanza di rimborso entro il mese di dicembre 2008.

L'Ufficio ha chiesto informazioni alla Direzione generale Sanità in merito alle comunicazioni che sono state inviate dalle ASL lombarde, specificando che resta, comunque, da definire in che modo sanare le situazioni di eventuali utenti che non abbiano avuto il tempo e la possibilità - anche per carenza di adeguata tempestiva informazione - di presentare le istanze di rimborso entro l'anno 2008. Si presume, infatti, che la mancata presentazione delle istanze di rimborso, seppure per motivi non imputabili agli interessati, comporterà verosimilmente il mancato introito, per la Regione Lombardia, delle somme stanziare dal competente Ministero, con conseguente danno per i diritti e gli interessi dei beneficiari.

Si chiedevano, pertanto, chiarimenti in proposito, nonché relativamente alle modalità con cui la Direzione generale Sanità riterrà di gestire, per l'anno 2009, l'intera questione dell'assistenza psicologica alle vittime del terrorismo.

A tale richiesta non è stato finora fornito alcun riscontro.

Nel corso del 2008 sono pervenute ancora numerose pratiche di cittadini che lamentavano la mancata ricezione della carta regionale dei servizi.

La mancata emissione, per la maggior parte dei casi, era da imputarsi alla validazione negativa della carta regionale dei servizi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto il terzo nome risultava troncato nell'anagrafe tributaria.

Era necessario, pertanto, provvedere a tale correzione, per consentire la prosecuzione dell'intera procedura.

Del resto, è recentemente aumentato l'interesse dei cittadini affinché venga loro recapitata la carta regionale dei servizi, che attualmente funge da tessera sanitaria, da tessera europea di assicurazione malattia (che garantisce l'assistenza sanitaria nell'Unione Europea e nei Paesi convenzionati), da tesserino di codice fiscale, da carta nazionale dei servizi (che consente, previa richiesta del PIN, l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione).

E' prevedibile, pertanto, come tale strumento acquisterà sempre maggiore importanza nella vita del cittadino lombardo, in quanto consentirà di migliorare i servizi, soprattutto in ambito sanitario mediante il progetto CRS-SISS, aumentando la possibilità di comunicazione tra utenti e strutture che erogano le prestazioni e favorendo la semplificazione e l'efficienza dei processi di prescrizione, diagnosi e cura.

I vantaggi non saranno solo per i cittadini, ma anche per i medici di base, per le farmacie, nonché gli operatori delle strutture sanitarie ed ospedaliere.

Di recente, poi, è stata prevista la possibilità di utilizzare la carta regionale dei servizi anche dal PC personale, mediante un lettore di *smart card*, per accedere al proprio fascicolo sanitario e per usufruire di numerosi servizi, anche non sanitari, sia regionali - quali la presentazione delle domande per la Dote scuola e la Dote lavoro e le varie domande di finanziamento su fondi regionali ed europei - sia dell'amministrazione dello Stato (Agenzia delle Entrate) e degli enti locali.

La Regione Lombardia, nell'ottobre 2008, ha adottato l'iniziativa di consentire la vendita del lettore di *smart card* in edicola, al prezzo vantaggioso di € 7,50, allegato ai principali quotidiani.

Al proposito, peraltro, sono pervenute segnalazioni di cittadini che non riescono ad accedere ai servizi socio-sanitari disponibili *on line*, lamentando il mancato funzionamento del lettore di *smart card* acquistato in edicola, oppure l'impossibilità di utilizzare il software CRS con il sistema operativo del proprio PC.

Tutte le suddette problematiche sono state rappresentate all'amministrazione regionale, per l'adozione delle iniziative di competenza.

Recentemente sono pervenuti riscontri che confermano l'impegno profuso da Regione Lombardia e Lombardia Informatica per consentire l'utilizzo della CRS anche con sistemi operativi diversi rispetto a quelli originariamente previsti, nonché la predisposizione, in favore dei cittadini "insoddisfatti" del lettore di *smart card* acquistato in edicola, di una procedura di rimborso della somma versata.

L'Ufficio aveva, comunque, preventivamente chiarito agli utenti che non tutti i servizi socio-sanitari sono attualmente accessibili *on line*. Il servizio di prenotazione di prestazioni specialistiche, infatti, è attivo solo presso alcune aziende ospedaliere (A.O. "Sant'Anna" di Como, A.O. "Macchi" di Varese e A.O. di Gallarate) e verrà gradualmente esteso ad altre strutture pubbliche e private regionali.

Anche la consultazione dei referti *on line* non è disponibile presso tutte le aziende ospedaliere lombarde: è possibile accedere all'elenco delle suddette aziende nel sito regionale www.crs.lombardia.it e verificare quale tipologia di referto è già disponibile per la consultazione.

Tra le questioni rappresentate all'Ufficio durante l'anno, alcune riguardavano comportamenti negligenti o poco corretti da parte di medici: il nostro intervento, in questi casi, ha consentito ai cittadini di avere il riconoscimento delle proprie ragioni.

La signora E.B. aveva descritto una vicenda occorsale in data 12.2.2008 presso l'ambulatorio certificazioni medico-legali del Distretto 2 della ASL Città di Milano, presso il quale si era recata al fine di ottenere il certificato di deambulazione sensibilmente ridotta, richiestole per il rinnovo del contrassegno invalidi, ai sensi dell'art. 381 D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

La questione appariva un po' complessa, in quanto dall'esame della documentazione prodotta dall'interessata risultava come in realtà la paziente non avrebbe dovuto affatto sottoporsi al suddetto accertamento, in quanto per il rinnovo quinquennale del contrassegno per riduzione permanente della capacità di deambulazione - già in suo possesso - è sufficiente presentare il certificato del medico di medicina generale che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio, secondo quanto specificato chiaramente anche dalla circolare regionale 11.12.2001 n. 64.

Ad ogni modo, poiché la visita si era già svolta, l'Ufficio riteneva comunque di dover svolgere il proprio intervento con riguardo a quanto accaduto in tale sede.

In particolare, la signora E.B. - che si era già rivolta all'URP dell'azienda sanitaria - esprimeva il proprio disappunto per il comportamento tenuto nei suoi confronti dal dott. G.B., addetto all'accertamento dei requisiti sanitari per avere diritto al contrassegno, il quale - oltre a mostrarsi sgarbato - avrebbe concentrato l'attenzione esclusivamente su una delle patologie che affligge la paziente, ossia la sordità, senza esaminare la documentazione clinica prodotta dalla signora E.B., da cui si poteva ricavare la sussistenza di altre patologie, tali da determinare una sensibile riduzione della capacità di deambulazione.

Il medico in questione, pertanto, prescriveva alla paziente l'effettuazione del test del cammino e una visita ortopedica per la valutazione dell'autonomia deambulatoria.

Con nota del 1.4.2008, inviata per conoscenza anche a questo Ufficio, il Direttore del Distretto 2 replicava alla segnalazione della signora E.B. e - seppur biasimando un eventuale comportamento poco corretto da parte del medico certificatore - condivideva la scelta di sottoporre la paziente ad ulteriori accertamenti, sostenendo la necessità, anche in caso di rinnovo di precedente contrassegno, di comprovare l'esistenza di eventuali altre patologie.

Immediatamente l'interessata chiariva come durante la visita fosse stata già messa a disposizione del medico la documentazione comprovante la sussistenza di altre patologie, documentazione che non sarebbe stata neppure esaminata.

L'oggettiva condizione di difficoltà nella deambulazione da parte della paziente, del resto, era stata evidenziata anche dal medico che avrebbe dovuto eseguire il test del cammino, a cui l'interessata si era rivolta in data 9.4.2008.

Tale test, infatti, non era stato eseguito in quanto "la paziente è affetta da patologie ortopediche che ne limitano la deambulazione e rendono impossibile l'esecuzione del test che - si ribadisce - è utilizzato solo per la valutazione di patologie respiratorie e/o cardiorespiratorie".

Da quanto sopra si evinceva, pertanto, che il medico certificatore non aveva visitato la paziente, né aveva voluto esaminare la documentazione sanitaria prodotta, limitandosi a prescrivere accertamenti oggettivamente non eseguibili e, pertanto, del tutto inutili.

Il medico, di conseguenza, non avrebbe eseguito l'accertamento così come definito dalla circolare regionale che regola la materia, ossia fondato su un'indagine anamnestica, sull'esame della documentazione sanitaria prodotta, su un esame obiettivo, nonché

sull'analisi delle risultanze delle eventuali indagini strumentali effettuate e del giudizio diagnostico espresso.

Sulla base delle suddette motivazioni, l'Ufficio chiedeva alla ASL Città di Milano che venisse rimborsato alla paziente il corrispettivo versato (€ 36,00) per la visita sostanzialmente non eseguita.

Con successiva comunicazione, il Direttore sanitario della ASL esprimeva il proprio rincrescimento per l'episodio occorso alla signora E.B., informando di aver trasmesso la segnalazione ai responsabili di settore per monitorare ed intervenire sull'operato dei propri collaboratori, "con l'obiettivo di garantire un costante e progressivo miglioramento della qualità del sistema di erogazione e relazionale delle prestazioni". Tenuto conto, poi, che il percorso accertativo e valutativo non era stato completato, veniva disposto il rimborso all'interessata del corrispettivo versato.

La signora M.G.B. segnalava all'Ufficio una vicenda occorsa in data 1.6.2007 presso il Poliambulatorio di Via Masaniello (A.O. "Istituti Clinici di Perfezionamento"), ove si era recata per sottoporsi ad una visita oculistica.

E' utile premettere che la signora M.G.B. è invalida all'85% per *lupus* eritematoso sistemico, pregressa adenopatia laterocervicale ed infezione polmonare e renale tubercolare. La sua invalidità, peraltro, non è mai stata considerata tale da recare pregiudizio alla salute dei compagni di lavoro, né - durante gli accertamenti ed i controlli sanitari a cui si sottopone costantemente - è stata mai dichiarata soggetto contagioso.

Nel corso della visita oculistica effettuata con il dott. A.P., nonché durante una successiva visita eseguita in data 5.10.2007, la paziente era stata invitata ad indossare una mascherina anche durante la permanenza nella sala di attesa, nonché era stata oggetto di accorgimenti tali da parte sia del medico che dell'infermiera da farla ritenere soggetto contagioso.

Poiché nulla in tal senso era mai stato comunicato all'interessata da parte dei medici che l'avevano avuta e l'hanno tuttora in cura, la signora M.G.B. si era considerata oggetto di un'ingiusta discriminazione e aveva, pertanto, segnalato l'episodio al responsabile dell'URP Presidio Poliambulatori.

A riscontro, era pervenuta una laconica comunicazione, in cui si specificava che - a detta del responsabile del Poliambulatorio di Via Masaniello - sarebbero state "correttamente attuate le misure di profilassi del caso a tutela del personale e degli altri utenti" e che, anzi, sarebbe stato comportamento negligente non adottarle.

L'Ufficio, peraltro, poiché - come già specificato - nessuna informazione era mai stata fornita all'interessata, da parte dei medici che l'hanno in cura, circa la necessità/opportunità dell'adozione di misure precauzionali di profilassi, chiedeva al Direttore sanitario delucidazioni di natura tecnico-sanitaria, che potessero giustificare le affermazioni del responsabile del Poliambulatorio di Via Masaniello.

Dopo una prima risposta interlocutoria in cui veniva rappresentata la difficoltà di raccogliere le informazioni richieste, a causa dell'assenza per ferie del medico specialista ambulatoriale che aveva effettuato la visita alla paziente, perveniva infine una comunicazione del Direttore dei Poliambulatori in cui venivano formulate sentite scuse alla signora M.G.B., con il riconoscimento che "purtroppo la tubercolosi gode, nella nostra cultura, di una fama sinistra, soprattutto a causa di una letteratura ottocentesca, che con l'introduzione degli antibiotici ha perso ogni fondamento sanitario. Ciò non è stato recepito sempre nella cultura medica, se non nelle sale dei congressi, senza aver sempre inciso nelle coscienze professionali dei medici".

Il Direttore dei Poliambulatori assicurava, infine, il proprio impegno per evitare il ripetersi di simili episodi.

Come già specificato nella relazione dello scorso anno, raramente l'Ufficio può intervenire in modo efficace nel caso in cui il cittadino lamenti danni conseguenti a negligenza sanitaria: in tali ipotesi, infatti, è possibile solo chiedere chiarimenti e sollecitare l'apertura di una pratica presso la compagnia assicurativa della struttura sanitaria.

Negli ultimi anni sono pervenute alcune segnalazioni in merito ad asserita imperizia nell'esecuzione di interventi odontoiatrici e protesici presso il presidio odontostomatologico dell'Ospedale "Niguarda" di Milano.

Alle comunicazioni inviate dai pazienti, la suddetta struttura sanitaria replicava di aver trasmesso gli esposti alla società "Dental Niguarda", soggetto giuridico privato autorizzato, che risponderebbe in proprio in tema di responsabilità.

L'Ufficio, peraltro, riteneva opportuno chiedere alcuni chiarimenti innanzitutto circa lo *status* giuridico dei medici odontoiatri che operano presso il suddetto presidio, se cioè inquadrati tra il personale dell'azienda ospedaliera o "dipendenti" dalla suddetta società. Anche nel secondo caso, peraltro, l'Ufficio riteneva che non potesse escludersi *in toto* una responsabilità della struttura sanitaria, in quanto la "Dental Niguarda" eroga prestazioni odontoiatriche all'interno e per conto della stessa.

Il Direttore sanitario replicava, confermando che l'azienda ospedaliera mantiene a tutti gli effetti la titolarità del servizio di odontostomatologia in regime SSN e privato gestito dalla società Dental Niguarda presso gli ambulatori dell'ente. Questa opera in nome e per conto dell'Ospedale "Niguarda" come concessionaria di un servizio in appalto, utilizzando sia professionisti reclutati con contratti di tipo libero professionale, sia medici dipendenti dell'azienda stessa. Tutto il personale a contratto dispone di una propria polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali ed è in possesso dei titoli necessari per poter svolgere la propria attività.

La responsabilità igienico-organizzativa del servizio è in capo alla Direzione Medica di Presidio territoriale dell'A.O. "Niguarda" che esercita la funzione di controllo sull'andamento del servizio e sul rispetto di tutto quanto previsto nel capitolato d'appalto, ivi inclusa la qualità dei prodotti e manufatti utilizzati, che devono essere conformi.

La Direzione sanitaria informava, in ogni caso, che avrebbe provveduto ad eseguire i necessari accertamenti, sia per il tramite del Comitato Valutazione Sinistri, sia presso la stessa società aggiudicataria del servizio.

Mentre veniva respinta, con argomentazioni tecnico-sanitarie che l'Ufficio non aveva la possibilità di contestare, la richiesta di risarcimento presentata dalla signora E.P., è stato dato seguito positivo alla doglianza della signora D.N.

Verificate, infatti, delle incongruenze tra quanto lamentato dalla paziente e quanto dichiarato dalla Dental Niguarda nella relazione appositamente predisposta, la Direzione medica della struttura ospedaliera provvedeva a contattare direttamente l'interessata, programmando un'ulteriore visita per verificare la situazione e procedere a tutto quanto ritenuto necessario per risolvere definitivamente il caso, senza ulteriori spese da parte della paziente.

Successivamente, la signora D.N. informava l'Ufficio che la vicenda si era positivamente risolta, con la sostituzione dell'impianto "difettoso".

Per quanto concerne, infine, i rapporti con gli enti interlocutori si deve, purtroppo, confermare quanto già evidenziato nelle precedenti relazioni. La solerzia e la qualità delle

risposte che giungono dalla Direzione generale Sanità della Giunta regionale sembrano dipendere più dalla professionalità di singoli funzionari che essere conseguenza di una costante prassi collaborativa con questo Ufficio, che pure dovrebbe essersi già instaurata (MTC).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Merita infine qualche considerazione anche la Tavola 8 App., benché di rilievo prevalentemente interno inerendo ai carichi di lavoro dei singoli funzionari dell'Ufficio; in questa sede, nei suoi dati globali (terzo quadro).

Tenuto conto dei rapporti di lavoro a tempo parziale, infatti, l'organico complessivo reale dell'Ufficio è di 9,1 unità che consente di mantenere il carico di lavoro *pro capite* sostanzialmente invariato.

Alla luce di ciò, di quanto rilevato *sub* Tavola 3 App. e di quanto constatato nella relazione precedente, si può affermare che la fascia di equilibrio si è mantenuta ma che il presumibile aumento del carico di lavoro potrà ripercuotersi negativamente sulla celerità della risposta, e quindi sulla qualità della risposta e quindi, in definitiva, sull'efficacia dell'azione dell'organo e sulla sua autorevolezza.

Il che appare tanto più probabile in considerazione dell'estensione dell'ambito di intervento del Difensore civico, che, in forza della l. 24 luglio 2003 n. 10 è tenuto a svolgere anche le funzioni di Garante del contribuente.

A ciò si aggiungano le incombenze che il Difensore civico regionale dovrà affrontare nelle vesti attribuitegli dalla l.r. 14 febbraio 2005 n. 8 di Garante dei detenuti.

Il timore permane tenuto conto del complessivo incremento di contatti (Tavola 9 App.) né va dimenticato che, per il biennio 2007/2009 il Difensore civico regionale è stato eletto Coordinatore della conferenza nazionale dei Difensori civici regionali nonché membro dell'esecutivo dell'EOI (European Ombudsman Institute).

TAVOLE

ELENCO TABELLE
per RELAZIONE
2008

n.	Descrizione	data elaborazione
1	MOVIMENTO PRATICHE PER SETTORE	20/01/2009
2	APERTURA PRATICHE PER MESE	14/01/2009
3	TEMPI DI EVASIONE	14/01/2009
4	TEMPI DI EVASIONE PER SETTORE	20/01/2009
5	ESITO PRATICHE	15/01/2009
6	ESITO PRATICHE PER SETTORE	22/01/2009
7	RAPPORTO TRA PRATICHE RELATIVE A REGIONE E ORGANI PERIFERICI, STATO E RELATIVE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	27/01/2009
8	CARICO PER COLLABORATORE	29/01/2009
9	MONITORAGGIO CONTATTI TELEFONICI	30/01/2009
10	STATISTICA PER PROVINCIA	28/01/2009

1 - Movimento pratiche per settore

2008									
Cod.	Settore	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.
1	Assetto istituzionale	62	13,84	127	16,43	55	16,47	96	21,01
2	Ordinamento personale pubblico	28	6,25	28	3,62	20	5,99	12	2,63
3	Ordinamento finanziario	25	5,58	77	9,96	21	6,29	51	11,16
4	Territorio	120	26,79	160	20,70	73	21,86	95	20,79
5	Ambiente	13	2,90	77	9,96	8	2,40	14	3,06
6	Sicurezza sociale	60	13,39	109	14,10	47	14,07	63	13,79
7	Sanità e igiene	50	11,16	73	9,44	31	9,28	33	7,22
8	Istruz., cult. Informaz.	62	13,84	50	6,47	59	17,66	38	8,32
9	Agricoltura	2	0,45	4	0,52	2	0,60	2	0,44
10	Industria	1	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Terziario	2	0,45	6	0,78	1	0,30	5	1,09
12	Lavoro	7	1,56	9	1,16	4	1,20	3	0,66
13	Rapporti privati	10	2,23	34	4,40	9	2,69	33	7,22
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00	1	0,13	0	0,00	1	0,22
15	Oggetto da definire	2	0,45	11	1,42	1	0,30	7	1,53
16	Tutela dei detenuti	4	0,89	7	0,91	3	0,90	4	0,88
Totali		448	100,00	773	100,00	334	100,00	457	100,00

2007									
Cod.	Settore	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.
1	Assetto istituzionale	54	13,60	139	20,09	45	15,68	86	24,29
2	Ordinamento personale pubblico	27	6,80	29	4,19	13	4,53	15	4,24
3	Ordinamento finanziario	19	4,79	65	9,39	16	5,57	43	12,15
4	Territorio	113	28,46	129	18,64	69	24,04	53	14,97
5	Ambiente	11	2,77	24	3,47	8	2,79	14	3,95
6	Sicurezza sociale	59	14,86	102	14,74	47	16,38	54	15,25
7	Sanità e igiene	60	15,11	75	10,84	43	14,98	42	11,86
8	Istruz., cult. Informaz.	33	8,31	80	11,56	32	11,15	19	5,37
9	Agricoltura	0	0,00	3	0,43	0	0,00	1	0,28
10	Industria	2	0,50	0	0,00	1	0,35	0	0,00
11	Terziario	2	0,50	4	0,58	2	0,70	2	0,56
12	Lavoro	9	2,27	7	1,01	5	1,74	4	1,13
13	Rapporti privati	7	1,76	24	3,47	6	2,09	15	4,24
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Oggetto da definire	0	0,00	7	1,01	0	0,00	5	1,41
16	Tutela dei detenuti	1	0,25	4	0,58	0	0,00	1	0,28
Totali		397	100,00	692	100,00	287	100,00	354	100,00

2004-2008					
Cod.	Settore	Aperte P.N.	% Aperte	Atti P.N.	% Atti
1	Assetto istituzionale	570	14,58	349	14,32
2	Ordinamento personale pubblico	152	3,89	63	2,58
3	Ordinamento finanziario	300	7,67	208	8,53
4	Territorio	731	18,70	398	16,32
5	Ambiente	171	4,37	68	2,79
6	Sicurezza sociale	875	22,38	660	27,07
7	Sanità e igiene	358	9,16	177	7,26
8	Istruz., cult. Informaz.	454	11,61	304	12,47
9	Agricoltura	17	0,43	9	0,37
10	Industria	7	0,18	4	0,16
11	Terziario	33	0,84	22	0,90
12	Lavoro	44	1,13	21	0,86
13	Rapporti privati	151	3,86	121	4,96
14	Tutela giurisdizionale	1	0,03	1	0,04
15	Oggetto da definire	33	0,84	27	1,11
16	Tutela dei detenuti	13	0,33	6	0,25
	Totali	3910	100,00	2438	100,00

Nota:

P.N. = Pratiche Nuove

P.C. = Pratiche Giacenti

2 - Apertura pratiche per mese

Mese	2008		2007		2004 - 2008	
	P.N.	%	P.N.	%	P.N.	%
Gennaio	63	8,15	44	6,36	257	6,57
Febbraio	50	6,47	64	9,25	244	6,24
Marzo	64	8,28	50	7,23	324	8,29
Aprile	68	8,80	29	4,19	280	7,16
Maggio	80	10,35	50	7,23	612	15,65
Giugno	60	7,76	58	8,38	251	6,42
Luglio	80	10,35	61	8,82	379	9,69
Agosto	17	2,20	26	3,76	217	5,55
Settembre	64	8,28	56	8,09	358	9,16
Ottobre	45	5,82	106	15,32	360	9,21
Novembre	65	8,41	88	12,72	340	8,70
Dicembre	117	15,14	60	8,67	288	7,37
Totale	773	100,00	692	100,00	3910	100,00

Media			
	2008	2007	2004-2008
mensile	64,42	57,67	65,17
giornaliera	3,22	2,88	3,26

3 - Tempi di evasione

Periodo	2008				2007				2004 - 2008	
	P.N.	% P.N.	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.
Fino 30	109	23,85	3	0,90	55	15,54	4	1,39	394	16,16
Fino 90	197	43,11	68	20,30	161	45,48	43	14,98	922	37,82
Fino 180	120	26,26	82	24,48	103	29,10	62	21,60	775	31,79
Fino 270	29	6,35	63	18,81	28	7,91	39	13,59	324	13,29
Fino 365	2	0,44	33	9,85	7	1,98	41	14,29	23	0,94
Fino 548	0	0,00	45	13,43	0	0,00	53	18,47	0	0,00
Oltre	0	0,00	41	12,24	0	0,00	45	15,68	0	0,00
Totale	457	100,00	335	100,00	354	100	287	100	2438	100,00

4 - Tempi di evasione per settore

2008															
Cod.	Settore	Fino a 30	%	Fino a 90	%	Fino a 180	%	Fino a 270	%	Fino a 365	%	Fino a 548	%	Oltre	%
1	Assetto istituzionale	24	21,43	53	20,00	40	19,80	23	25,27	4	11,43	3	6,67	4	9,76
2	Ordinamento personale pubblico	3	2,68	9	3,40	7	3,47	2	2,20	1	2,86	3	6,67	7	17,07
3	Ordinamento finanziario	11	9,82	29	10,94	19	9,41	4	4,40	7	20,00	1	2,22	1	2,44
4	Territorio	22	19,64	38	14,34	47	23,27	25	27,47	6	17,14	17	37,78	13	31,71
5	Ambiente	5	4,46	7	2,64	4	1,98	2	2,20	2	5,71	1	2,22	1	2,44
6	Sicurezza sociale	10	8,93	26	9,81	40	19,80	14	15,38	5	14,29	10	22,22	5	12,20
7	Sanità e igiene	4	3,57	15	5,66	15	7,43	10	10,99	5	14,29	6	13,33	9	21,95
8	Istruz., cult. e informaz.	12	10,71	60	22,64	17	8,42	4	4,40	4	11,43	0	0,00	0	0,00
9	Agricoltura	0	0,00	2	0,75	0	0,00	1	1,10	0	0,00	1	2,22	0	0,00
10	Industria	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Terziario	2	1,79	0	0,00	2	0,99	2	2,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Lavoro	0	0,00	1	0,38	2	0,99	0	0,00	1	2,86	2	4,44	1	2,44
13	Rapporti privati	11	9,82	22	8,30	6	2,97	2	2,20	0	0,00	1	2,22	0	0,00
14	Tutela giurisdizionale	1	0,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Oggetto da definire	7	6,25	1	0,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	Tutela dei detenuti	0	0,00	2	0,75	3	1,49	2	2,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Totali		112	100,00	265	100,00	202	100,00	91	100,00	35	100,00	45	100,00	41	100,00

2007															
Cod.	Settore	Fino a 30	%	Fino a 90	%	Fino a 180	%	Fino a 270	%	Fino a 365	%	Fino a 548	%	Oltre	%
1	Assetto istituzionale	14	23,33	52	25,49	26	15,76	11	16,42	18	37,50	5	9,43	5	11,11
2	Ordinamento personale pubblico	3	5,00	7	3,43	6	3,64	3	4,48	2	4,17	4	7,55	3	6,67
3	Ordinamento finanziario	1	1,67	32	15,69	20	12,12	4	5,97	0	0,00	1	1,89	1	2,22
4	Territorio	13	21,67	22	10,78	24	14,55	14	20,90	14	29,17	20	37,74	15	33,33
5	Ambiente	0	0,00	7	3,43	10	6,06	4	5,97	0	0,00	0	0,00	1	2,22
6	Sicurezza sociale	6	10,00	24	11,76	34	20,61	14	20,90	5	10,42	9	16,98	9	20,00
7	Sanità e igiene	5	8,33	21	10,29	21	12,73	16	23,88	8	16,67	5	9,43	9	20,00
8	Istruz., cult. e informaz.	7	11,67	22	10,78	17	10,30	0	0,00	0	0,00	4	7,55	1	2,22
9	Agricoltura	0	0,00	1	0,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Industria	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,89	0	0,00
11	Terziario	0	0,00	0	0,00	1	0,61	1	1,49	0	0,00	2	3,77	0	0,00
12	Lavoro	3	5,00	1	0,49	2	1,21	0	0,00	1	2,08	2	3,77	1	2,22
13	Rapporti privati	3	5,00	15	7,35	3	1,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Oggetto da definire	4	6,67	0	0,00	1	0,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	Tutela dei detenuti	1	1,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Totali		60	100	204	100	165	100	67	100	48	100	53	100	45	100

5 - Esito pratiche

Codice	Qualificazione	2008				2007				2004 - 2008	
		Atti P.N.	% Atti P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.
6+7	Abbandono	20	5,01	22	6,71	48	13,91	15	5,28	141	5,99
8	Conclusione positiva senza intervento	19	4,76	3	0,91	23	6,67	6	2,11	123	5,23
14	Infondatezza	48	12,03	27	8,23	25	7,25	28	9,86	257	10,92
9+18	Conclusione positiva	157	39,35	195	59,45	92	26,67	167	58,80	598	25,41
10+16+17+19	Conclusione negativa	13	3,26	32	9,76	15	4,35	19	6,69	58	2,46
11	Invio ad altro D.C. per competenza	20	5,01	7	2,13	21	6,09	7	2,46	107	4,55
12	Indicazione verso altro soggetto	18	4,51	8	2,44	18	5,22	8	2,82	139	5,91
13	Non intervento per incompetenza	59	14,79	14	4,27	60	17,39	14	4,93	328	13,94
20+21	Mancanza Difensore civico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,25
15	Consulenza	43	10,78	20	6,10	42	12,17	20	7,04	578	24,56
5	Oggetto inqualificabile	2	0,50	0	0,00	1	0,29	0	0,00	18	0,76
	Totali	399	100,00	328	100,00	345	100,00	284	100,00	2353	100,00

Legenda:	
5	Oggetto inqualificabile
6	Istante abbandona richiesta
7	Istante chiede interruzione
8	Conclusione positiva prima dell'intervento
9	Conclusione conforme a richiesta dell'Ufficio
10	Conclusione non conforme a richiesta dell'Ufficio
11	Rinvio ad altro D.C. per incompetenza
12	Indicazione verso altro soggetto
13	Mancato intervento per incompetenza
14	Mancato intervento per infondatezza istanza
15	Consulenza/Parere
16	Mancato riscontro da ente destinatario
17	Espressa indisponibilità ente destinatario
18	Conclusione conforme a proposta dell'Ufficio
19	Conclusione non conforme a proposta dell'Ufficio
20	Mancato intervento per vacanza D.C.
21	Interrotto intervento per vacanza D.C.

6 - Esito pratiche per settore

2008																					
Cod.	Settore	Infondatezza	%	Conclusione positiva	%	Conclusione positiva senza intervento	%	Conclusione negativa	%	Non intervento per incompetenza	%	Rinvio ad altro d.c.	%	Indicazione verso altro soggetto	%	Istante abbandona richiesta	%	Mancanza di difensore civico	%	Consulenza	%
1	Assetto istituzionale	7	9,33	72	20,51	1	4,55	13	28,89	10	13,89	21	35,00	6	17,65	11	26,19	0	0,00	5	6,58
2	Ordinamento personale pubblico	1	1,33	14	3,99	2	9,09	1	2,22	3	4,17	0	0,00	0	0,00	8	19,05	0	0,00	1	1,32
3	Ordinamento finanziario	2	2,67	38	10,83	1	4,55	6	13,33	1	1,39	8	13,33	6	17,65	2	4,76	0	0,00	8	10,53
4	Territorio	12	16,00	85	24,22	4	18,18	14	31,11	13	18,06	14	23,33	5	14,71	5	11,90	0	0,00	13	17,11
5	Ambiente	1	1,33	6	1,71	0	0,00	1	2,22	1	1,39	8	13,33	3	8,82	0	0,00	0	0,00	1	1,32
6	Sicurezza sociale	4	5,33	44	12,54	10	45,45	1	2,22	6	8,33	4	6,67	5	14,71	4	9,52	0	0,00	31	40,79
7	Sanità e igiene	3	4,00	38	10,83	2	9,09	3	6,67	2	2,78	3	5,00	0	0,00	5	11,90	0	0,00	8	10,53
8	Istruz., cult. Informaz.	44	58,67	42	11,97	0	0,00	4	8,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	11,90	0	0,00	1	1,32
9	Agricoltura	0	0,00	2	0,57	0	0,00	0	0,00	1	1,39	0	0,00	0	0,00	1	2,38	0	0,00	0	0,00
10	Industria	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Terziario	0	0,00	2	0,57	0	0,00	1	2,22	0	0,00	1	1,67	1	2,94	0	0,00	0	0,00	1	1,32
12	Lavoro	0	0,00	6	1,71	0	0,00	0	0,00	1	1,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Rapporti privati	0	0,00	2	0,57	1	4,55	0	0,00	31	43,06	0	0,00	5	14,71	0	0,00	0	0,00	3	3,95
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Oggetto da definire	1	1,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	5,88	1	2,38	0	0,00	2	2,63
16	Tutela dei detenuti	0	0,00	0	0,00	1	4,55	1	2,22	2	2,78	1	1,67	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
Totali		75	100,00	351	100,00	22	100,00	45	100,00	72	100,00	60	100,00	34	97,06	42	100,00	0	0,00	76	97,37

2007																					
Cod.	Settore	Infondatezza	%	Conclusione positiva	%	Conclusione positiva senza intervento	%	Conclusione negativa	%	Non intervento per incompetenza	%	Rinvio ad altro d.c.	%	Indicazione verso altro soggetto	%	Istante abbandona richiesta	%	Mancanza di difensore civico	%	Consulenza	%
1	Assetto istituzionale	8	15,09	49	18,92	12	41,38	10	29,41	16	21,62	2	7,14	1	3,85	28	44,44	0	0,00	2	3,23
2	Ordinamento personale pubblico	0	0,00	12	4,63	1	3,45	1	2,94	3	4,05	1	3,57	0	0,00	6	9,52	0	0,00	1	1,61
3	Ordinamento finanziario	2	3,77	11	4,25	0	0,00	6	17,65	18	24,32	5	17,86	13	50,00	2	3,17	0	0,00	2	3,23
4	Territorio	9	16,98	72	27,80	1	3,45	8	23,53	9	12,16	11	39,29	1	3,85	6	9,52	0	0,00	4	6,45
5	Ambiente	1	1,89	10	3,86	0	0,00	1	2,94	0	0,00	2	7,14	4	15,38	0	0,00	0	0,00	2	3,23
6	Sicurezza sociale	3	5,66	35	13,51	4	13,79	2	5,88	5	6,76	4	14,29	2	7,69	7	11,11	0	0,00	38	61,29
7	Sanità e igiene	4	7,55	44	16,99	9	31,03	2	5,88	4	5,41	1	3,57	2	7,69	12	19,05	0	0,00	7	11,29
8	Istruz., cult. Informaz.	25	47,17	18	6,95	0	0,00	2	5,88	1	1,35	1	3,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	4,84
9	Agricoltura	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,94	0	0,00	1	3,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Industria	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Terziario	0	0,00	2	0,77	0	0,00	1	2,94	0	0,00	0	0,00	1	3,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Lavoro	1	1,89	6	2,32	1	3,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Rapporti privati	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	22,97	0	0,00	2	7,69	0	0,00	0	0,00	2	3,23
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Oggetto da definire	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,35	0	0,00	0	0,00	2	3,17	0	0,00	1	1,61
16	Tutela dei detenuti	0	0,00	0	0,00	1	3,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Totali		53	100,00	259	100,00	29	96,55	34	100,00	74	100,00	28	100,00	26	100,00	63	100,00	0	0,00	62	100,00

7 - Rapporto tra pratiche relative a regione e organi periferici Stato e relative ad altre amministrazioni


Cod.	Settore	2008			2007			2006			2004 - 2008		
		R+S	A.	% R+S	R+S	A.	% R+S	R+S	A.	% R+S	R+S	A.	% R+S
1	Assetto istituzionale	73	75	49,32	42	66	38,89	29	86	25,22	209	342	37,93
2	Ordinamento personale pubblico	21	9	70,00	16	5	76,19	15	8	65,22	89	49	64,49
3	Ordinamento finanziario	51	21	70,83	22	37	37,29	15	31	32,61	121	163	42,61
4	Territorio	89	78	53,29	58	63	47,93	34	99	25,56	276	453	37,86
5	Ambiente	10	12	45,45	12	10	54,55	4	16	20,00	51	72	41,46
6	Sicurezza sociale	81	28	74,31	70	30	70,00	45	38	54,22	714	214	76,94
7	Sanità e igiene	54	12	81,82	72	13	84,71	54	13	80,60	288	58	83,24
8	Istruzione, cultura e informazione	92	6	93,88	44	7	86,27	120	7	94,49	415	44	90,41
9	Agricoltura	0	4	0,00	0	1	0,00	0	2	0,00	4	13	23,53
10	Industria	0	0	0,00	1	0	100,00	3	0	100,00	7	0	100,00
11	Terziario	4	2	66,67	1	3	25,00	2	8	20,00	12	23	34,29
12	Lavoro	5	2	71,43	7	2	77,78	5	2	71,43	25	9	73,53
13	Rapporti privati	0	42	0,00	0	21	0,00	1	32	3,03	3	152	1,94
14	Tutela giurisdizionale	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	0,00
15	Oggetto da definire	1	6	14,29	1	4	20,00	0	3	0,00	3	21	12,50
16	Tutela dei detenuti	3	4	42,86	0	1	0,00	0	0	0,00	3	6	33,33
90	Interne	0	0	14,29	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	Totali	484	302	61,58	346	263	56,81	327	345	48,66	2220	1620	57,81

Legenda:

R+S= pratiche relative a regione e organi periferici dello Stato

A= pratiche relative ad altre amministrazioni

7 - Rapporto tra pratiche relative a regione e organi periferici Stato e relative ad altre amministrazioni - 2008



8 - Carico per collaboratore

2008						
ISTRUTTORE	Pratiche GIACENTI	Pratiche NUOVE PERVENUTE	AGLI ATTI nel periodo in esame GIACENTI	AGLI ATTI nel periodo in esame NUOVE PERVENUTE	APERTE e-o IN ISTRUTTORIA GIACENTI	APERTE e-o IN ISTRUTTORIA NUOVE PERVENUTE
P.B.	34	66	28	39	6	27
G.B.	51	81	40	46	11	35
A.C.	36	93	31	65	5	28
A.C.	83	68	56	45	27	23
M.T.C.	53	61	31	27	22	34
E.C.	62	71	47	35	15	36
M.D.T.	10	14	1	9	9	5
D.G.	0	0	0	0	0	0
L.G.	27	70	25	56	2	14
C.P.	0	11	0	3	0	8
T.R./R.V.	40	169	32	86	8	83
A.S.	52	69	43	50	9	19
TOTALI	448	773	334	461	114	312

2007						
ISTRUTTORE	Pratiche GIACENTI	Pratiche NUOVE PERVENUTE	AGLI ATTI nel periodo in esame GIACENTI	AGLI ATTI nel periodo in esame NUOVE PERVENUTE	APERTE e-o IN ISTRUTTORIA GIACENTI	APERTE e-o IN ISTRUTTORIA NUOVE PERVENUTE
P.B.	33	61	27	33	6	28
G.B.	48	62	37	22	11	40
A.C.	42	81	36	51	6	30
A.C.	64	72	35	18	29	54
M.T.C.	63	72	45	37	18	35
E.C.	50	96	28	56	22	40
M.D.T.	11	6	3	4	8	2
D.G.	0	0	0	0	0	0
L.G.	24	64	21	40	3	24
T.R./R.V.	32	96	28	60	4	36
A.S.	30	82	27	33	3	49
TOTALI	397	692	287	354	110	338


Quantità media <i>pro capite</i>				
ANNO	DIVISORE	P.C.	P.N.	TOTALE
2008		9,10	49,23	134,18
2007		8,10	49,01	134,44

9 - Monitoraggio contatti telefonici

DENOMINAZIONE	2008		2007		2006		2005		2004		2004-2008	
	Q.	%	Q.	%								
Contatto con funzionario	847	30,07	681	29,52	818	26,30	1.269	25,79	1.158	28,53	4.773	27,73
Informazioni su istanza	621	22,04	524	22,71	737	23,70	1.001	20,34	862	21,24	3.745	21,76
Informazioni su Difensore civico	467	16,58	393	17,04	466	14,98	719	14,61	630	15,52	2.675	15,54
Informazioni su competenze dell'organo	567	20,13	621	26,92	774	24,89	1.012	20,56	938	23,11	3.912	22,73
Sportello	315	11,18	88	3,81	315	10,13	920	18,70	471	11,60	2.109	12,25
Totale	2.817	100,00	2.307	100,00	3.110	100,00	4.921	100,00	4.059	100,00	17.214	100,00

10 - Statistica per provincia

Codice	Denominazione	2008		2007		2006		2004-2008	
		Pratiche NUOVE PERVENUTE nel periodo in Esame	%						
BG	BERGAMO	34	4,90	26	4,16	52	7,80	201	5,55
BS	BRESCIA	28	4,03	29	4,64	41	6,15	172	4,75
CO	COMO	17	2,45	28	4,48	34	5,10	233	6,43
CR	CREMONA	12	1,73	9	1,44	11	1,65	55	1,52
LC	LECCO	16	2,31	20	3,20	21	3,15	137	3,78
LO	LODI	4	0,58	7	1,12	6	0,90	51	1,41
MI	MILANO	510	73,49	423	67,68	421	63,12	2361	65,20
MN	MANTOVA	16	2,31	18	2,88	10	1,50	76	2,10
PV	PAVIA	24	3,46	27	4,32	24	3,60	128	3,53
SO	SONDRIO	9	1,30	6	0,96	7	1,05	34	0,94
VA	VARESE	24	3,46	32	5,12	40	6,00	173	4,78
TOTALI		694	100,00	625	100,00	667	100,00	3621	100,00



APPENDICE

Difensori civici della Lombardia

**Difensori civici nella Lombardia
(province, comuni e comunità montane)**

N.	PROV	ENTE	COMUNE	NOMINATIVO	INDIRIZZO ENTE	TEL. FAX	MAIL
1	BG	comune	ALBINO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 21 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
2	BG	comune	ALGUA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
3	BG	comune	ALME*	avv. Silvio TROILO	c/o Municipio Via Marconi, 12 24011 ALME*	T. 035/541037 F. 035/639709	difensore.civico@tiscali.it
4	BG	comune	ALZANO LOMBARDO	dott. Gianluigi MOROSINI	c/o Municipio Via Mazzini, 69 24022 ALZANO LOMBARDO	T. 035/4289056 F. 035/4289034	difensore.civico@comune.alzano.bg.it
5	BG	comune	AVIATICO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 21 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
6	BG	comune	BERGAMO	cav.dott. Giancarlo PESCE	c/o Municipio P.zza Matteotti, 27 24122 BERGAMO	T. 035/399190 F. 035/399189	difensorecivico@comune.bergamo.it
7	BG	comune	BERGAMO	dott. Mario TORDA	c/o Amministrazione Provinciale Via Tasso, 8 24121 BERGAMO	T. 035/387249 F. 035/387708	mario.torda@provincia.bergamo.it
8	BG	comune	BLELLO*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
9	BG	comune	BRANZI*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
10	BG	comune	CAMERATA CORNELLO*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
11	BG	comune	CAPRINO BERGAMASCO ♦	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Comunità Montana Valle San Martino Via Gali, 48/a 23801 CALOLZIOCORTE LC	T. 0341/621021 F. 0341/621031	cmvsm.difensorecivico@martinet.lc.it t
12	BG	comune	CARAVAGGIO	sig. Giovanni RADAELLI	c/o Municipio P.zza Garibaldi, 9 24043 CARAVAGGIO	T. 0363/356236 F. 0363/350164	www.comune.caravaggio.bg.it
13	BG	comune	CARONA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
14	BG	comune	CASNIGO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
15	BG	comune	CASSIGLIO*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
16	BG	comune	CAZZANO S. ANDREA*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
17	BG	comune	CENE*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
18	BG	comune	CISANO BERGAMASCO ♦	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Municipio P.zza Caduti per la Patria, 2 24034 CISANO BERGAMASCO	T. 0341/621021 F. 0341/621031	cmvsm.difensorecivico@martinet.lc.it t
19	BG	comune	CIVIDATE AL PIANO	dt. ssa Alessandra FRATELLI	c/o Municipio P.zza Giovanni XXIII 24050 CIVIDATE AL PIANO	T. 0363/946411 F. 0363/976100	difensorecivico@comune.cividatealpiano.bg.it
20	BG	comune	COLOGNO AL SERIO	dt. ssa Alessandra FRATELLI	c/o Municipio Via Rocca, 1 24055 COLOGNO AL SERIO	T. 035/896160 F. 035/890445	difensorecivico@comune.colognoalserio.bg.it

21	BG	comune	COLZATE*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
22	BG	comune	COSTA DI SERINA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
23	BG	comune	DALMINE	dssa Francesca BOSIS	c/o Municipio Piazza Libertà, 1 24044 DALMINE	T. 035/6224711 F. 035/6224738	difensore.civico@commune.dalmine.bg.it
24	BG	comune	DOSSENA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
25	BG	comune	FARA GERA D'ADDA	arch. Aristide CARAMELLI	c/o Municipio P.zza Roma, 1 24045 FARA GERA D'ADDA	T. 0363/3915127 F. 0363/398774	difensorecivico@comune.cassanodadda.mi.it
26	BG	comune	FIORANO AL SERIO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
27	BG	comune	FONTANELLA	dott. Pietro GULLOTTA	c/o Municipio P.zza XXVI Aprile, 75 24056 FONTANELLA	T. 0363/997555 F. 0363/907303	segretario@comune.fontanella.bg.it
28	BG	comune	FOPPOLO*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
29	BG	comune	FORNOVO S. GIOVANNI	vacante	c/o Municipio P.zza S. Giovanni, 1 24040 FORNOVO S.GIOVANNI	T. 0363/57666 F. 0363/337077	
30	BG	comune	GANDINO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
31	BG	comune	GAZZANIGA*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
32	BG	comune	ISOLA DI FONDRA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
33	BG	comune	LALLIO	vacante	c/o Municipio Via S. Bernardino, 11 24040 LALLIO	T.035/691065 F. 035/200729	
34	BG	comune	LEFFE*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
35	BG	comune	MEZZOLDO*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
36	BG	comune	MOIO DE' CALVI*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
37	BG	comune	NEMBRO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
38	BG	comune	ORNICA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
39	BG	comune	PEIA*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
40	BG	comune	PIAZZA BREMBANA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
41	BG	comune	PIAZZATORRE*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info

42	BG	comune	PIAZZOLO*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunità Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
43	BG	comune	PONTE S. PIETRO	vacante	c/o Municipio P.zza Libert�, 1 24036 PONTE S. PIETRO	T. 035/6228411 F. 035/6228499	
44	BG	comune	PONTIDA *	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Comunit� Montana Valle San Martino Via Galli, 48/a 23801 CALOLZIOCORTE LC	T. 0341/621021 F. 0341/621031	cmvsm.difensorecivico@martinet.lc.it t
45	BG	comune	PRADALUNGA*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunit� Montana Valle Seriana Viale Libert�, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
46	BG	comune	ROMANO DI LOMBARDIA	dott. Gianpietro RUBINI	c/o Municipio P.zza Giuseppe Longhi, 5 24058 ROMANO DI LOMBARDIA	T. 0363/982403 F. 0363/982408	
47	BG	comune	RONCOBELLO*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunit� Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
48	BG	comune	SAN GIOVANNI BIANCO*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunit� Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
49	BG	comune	SEDRINA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunit� Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
50	BG	comune	SELVINO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunit� Montana Valle Seriana Viale Libert�, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
51	BG	comune	TREVIGLIO	avv. Salvatore PUGLISI	c/o Municipio P.zza Manara, 1 24047 TREVIGLIO	T. 0363/317358 F. 0363/317309	difensore.civico@comune.treviglio.bg.it
52	BG	comune	UBIALE CLANEZZO*	dott.ssa Romina RUSSO	c/o Comunit� Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
53	BG	c/mont.	VALLE BREMBANA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunit� Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
54	BG	c/mont.	VALLE SERIANA*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunit� Montana Valle Seriana Viale Libert�, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
55	BG	comune	VALLEVE*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunit� Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
56	BG	comune	VALNEGRA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunit� Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
57	BG	comune	VALTORTA*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunit� Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
58	BG	comune	VILLA D'ALME'	avv. Silvio TROILO	c/o Municipio Via Locatelli Milesi, 16 24018 VILLA D'ALME'	T. 035/6321133 F. 035/639709	difensorecivico@comune.villadalme.bg.it
59	BG	comune	VILLA DI SERIO*	dr. Bruno VALLONE	c/o Comunit� Montana Valle Seriana Viale Libert�, 21 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
60	BG	comune	ZOGNO*	avv. Romina RUSSO	c/o Comunit� Montana Valle Brembana Via Don Angelo Tondini, 16 24014 PIAZZA BREMBANA	T. 0345/81177 F. 0345/81240	cmvb13@valbrembana.info
61	BS	comune	BAGNOLO MELLA	dott.ssa Claudia RUMI	c/o Municipio P.zza IV Novembre, 2 25021 BAGNOLO MELLA	T. 030/6829440 F. 030/6829436	difensorecivico@comune.bagnolomella.bs.it

62	BS	comune	BERZO DEMO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
63	BS	comune	BORNO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
64	BS	comune	BOTTICINO ^{conv.}	dott. Francesco VOLLONO	c/o Municipio P.za Aldo Moro, 1 25080 BOTTICINO	T. 030/2197200 F. 030/2691040	info@comune.botticino.bs.it
65	BS	comune	BRAONE	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
66	BS	prov.	BRESCIA	in attesa di nomina	c/o Amministrazione provinciale P.zza del Foro, 9 25121 BRESCIA	T. 030/3749283 F. 030/3749310	difensorecivico@provincia.brescia.it
67	BS	comune	BRESCIA	dott. Francesco Saverio AMBROSIO	c/o Municipio Via F.lli Lombardi, 2 25121 BRESCIA	T. 030/3770709 F. 030/42096	difensorecivico@comune.brescia.it
68	BS	comune	CALCINATO	dott. Giovanni BOZO	c/o Municipio P.zza Aldo Moro, 1 25011 CALCINATO	T. 030/9989230 F. 030/9636033	affgener@unipoint.it
69	BS	comune	CAPO DI PONTE*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
70	BS	comune	CAPRIANO DEL COLLE	vacante	c/o Municipio P.zza Marconi, 8 25020 CAPRIANO DEL COLLE	T. 030/9047319 F. 030/90748683	info@comune.capriano.bs.it
71	BS	comune	CAPRIOLO	d.ssa Elisa RIBOLA	c/o Municipio Piazza Nuova, 3 25031 CAPRIOLO	T. 030/7464203 F. 030/7464235	difensorecivico@capriolo.org
72	BS	comune	CASTEGNATO ^{conv.}	dott. Francesco VOLLONO	c/o Municipio Via Trebeschi, 16 25045 CASTEGNATO	T. 030/2146824 F. 030/2140319	segreteria@comune.castegnato.org
73	BS	comune	CASTEL MELLA	rag. Ezio PISANO	c/o Municipio P.za Nuova, 3 25030 CASTEL MELLA	T. 030/2550870 F. 030/2550892	difensorecivico.castelmella@comune.castelmella.bs.it
74	BS	comune	CASTREZZATO	vacante	c/o Municipio P.le Risorgimento, 1 25030 CASTREZZATO	T. 030/714005 F. 030/7040437	
75	BS	comune	CAZZAGO SAN MARTINO ^{conv.}	dott. Francesco VOLLONO	c/o Municipio Via Carrobbio, 32 25046 Cazzago San Martino	T. 030/7750750 F. 030/725008	municipio@comune.cazzago.bs.it
76	BS	comune	CERVENO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
77	BS	comune	CHIARI	sig. Pietro CAPITANO	c/o Municipio P.za Martiri della Libertà, 26 25032 CHIARI	T. 030/7008201 F. 030/7008205	difciv@comune.chiari.brescia.it
78	BS	comune	COLOGNE ^{conv.}	dott.ssa Eva BERTARELLI	c/o Municipio Piazza Garibaldi, 31 25033 COLOGNE	T. 030/7058112 F. 030/7058130	
79	BS	comune	CORTE FRANCA	dott.ssa Carla BARATTI	c/o Municipio Via Seradina, 7 25040 CORTE FRANCA	T. 030/984488 F. 030/984535	segreteria@comune.cortefranca.bs.it
80	BS	comune	CORTENO GOLGI*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
81	BS	comune	DARFO BOARIO TERME	avv. Daniela GOZZOLI	c/o Municipio P.za Lorenzetti, 26 25047 DARFO BOARIO T.	T. 0364/541105 F. 0364/541199	info@darfoboarioterme.net
82	BS	comune	DESENZANO DEL GARDA	dott. Ernestino CALEFFI	c/o Municipio Via Carducci, 4 25015 DESENZANO D/GARDA	T. 030/9994299 F. 030/9143700	urp@comune.desenzano.brescia.it
83	BS	comune	EDOLO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Municipio Largo Mazzini, 1 25050 EDOLO	T. 0364/773038 F. 0364/771162	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
84	BS	comune	GARDONE RIVIERA ^{conv.}	prof. Vittorino ZATTONI	c/o Municipio P.za Scarpetta, 1 25083 GARDONE RIVIERA	T. 0365/21151 F. 0365/22122	info@comune.gardoneriviera.bs.it
85	BS	comune	GARDONE VAL TROMPIA	geom. Lino GITTI	c/o Municipio Via Mazzini, 2 25063 GARDONE V/TROMPIA	T. 030/8911583 F. 030/832706	segret@gardonevaltrompia.bs.it

86	BS	comune	GAVARDO	sig. Carlo FRANZONI	c/o Municipio P.za Marconi, 7 25085 GAVARDO	T. 0365/377411 F. 0365/377417	difensore.civico@comunegavardo.it
87	BS	comune	GUSSAGO	sig. Beniamino UDESCHINI	c/o Municipio Via Peracchia, 3 25064 GUSSAGO	T. 030/2522919 F. 030/2520911	uffurp@gussago.com
88	BS	comune	ISEO*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/986314 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
89	BS	comune	LONATO	avv. Michele VITELLO	c/o Municipio P.za Martiri della Libertà, 12 25017 LONATO	T. 030/91392235 F. 030/91392240	difensorecivico@comune.lonato.bs.it
90	BS	comune	MALEGNO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
91	BS	comune	MALONNO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
92	BS	comune	MANERBA DEL GARDA ^{Unione}	dott. Esterino CALEFFI	c/o Municipio Piazza Garibaldi, 25 25080 MANERBA DEL GARDA	T. 0365/659801 F. 0365/659802	segreteria.unione@comune.monigadelgarda.bs.it
93	BS	comune	MANERBIO	avv. Maurizio DI ROCCO	c/o Municipio P.za Battisti, 1 25025 MANERBIO	T. 030/9387232 F. 030/9387237	difensorecivico@comune.manerbio.bs.it
94	BS	comune	MARONE*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9387232 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
95	BS	comune	MONIGA DEL GARDA ^{Unione}	dr. Esterino CALEFFI	c/o Municipio Piazza S. Martino, 1 25080 MONIGA DEL GARDA	T. 0365/500813 F. 0365/500817	segreteria.unione@comune.monigadelgarda.bs.it
96	BS	comune	MONTE ISOLA*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
97	BS	comune	MONTICELLI BRUSATI*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
98	BS	comune	MONTICHIARI	avv. Simona CHERUBINI	c/o Municipio P.za Municipio, 1 25018 MONTICHIARI	T. 030/9656253 F. 030/96561	difensorecivico@montichiari.it
99	BS	comune	NIARDO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
100	BS	comune	OSSIMO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
101	BS	comune	PADENGHE SUL GARDA ^{Unione}	dr. Esterino CALEFFI	c/o Municipio Via I. Barbieri, 3 25080 Padenghe sul Garda	T. 030/9995611 F. 030/9907246	segreteria.unione@comune.monigadelgarda.bs.it
102	BS	comune	PALAZZOLO SULL'OGLIO ^{comv.}	dott.ssa Eva BERTARELLI	c/o Municipio Torre del Popolo, 2 25036 PALAZZOLO S/OGLIO	T. 030/7405552 F. 030/7405566	segreteria@palazzoloweb.it
103	BS	comune	PASSIRANO ^{comv.}	dott. Francesco VOLLONO	c/o Municipio P.za Europa, 14-16 25050 PASSIRANO	T. 030/6850557 F. 030/653454	info@comune.passirano.bs.it
104	BS	comune	PIANCOGNO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
105	BS	comune	PISOGNE*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
106	BS	comune	POLPENAZZE DEL GARDA ^{Unione}	dott. Esterino CALEFFI	c/o municipio Piazza Biolchi, 25080 POLPENAZZE DEL GARDA	T. 0365/674012 F. 0365/674639	segreteria.unione@comune.monigadelgarda.bs.it
107	BS	comune	PONTOGLIO ^{comv.}	dott.ssa Eva BERTARELLI	c/o Municipio Via San Martino, 2 25037 PONTOGLIO	T. 030/7479204 F. 030/7479228	info@comunedipontoglio.eu

108	BS	comune	PROVAGLIO D'ISEO*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
109	BS	comune	RONCADELLE ^{conv.}	dott. Francesco VOLLONO	c/o Municipio Via Roma, 50 25030 RONCADELLE	T. 030/2586951 F. 030/2589659	segreteria@comune.roncadelle.bs.it
110	BS	comune	SALE MARASINO*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
111	BS	comune	SALO' ^{conv.}	avv. Barbara BOTTI	c/o Municipio Lungolago Zanardelli, 52 25087 SALO'	T. 0365/296850 F. 0365/296813	difensorecivico@comune.salo.bs.it
112	BS	comune	SAN FELICE DEL BENACO ^{Unione}	dr. Esterino CALEFFI	c/o Municipio Via XX Settembre, 11 25010 SAN FELICE DEL BENACO	T. 0365/558611 F. 0365/558623	segreteria.unione@comune.monigadelgarda.bs.it
113	BS	c/mont.	SEBINO BRESCIANO*	dott.ssa Elisa RIBOLA	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/986314 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
114	BS	comune	SIRMIONE	dott. Gianfranco TOSADORI	c/o Municipio Piazza Virgilio, 52 25010 SIRMIONE	T. 030/9909134 F. 030/9909101	segreteria@sirmionebs.it
115	BS	comune	SOIANO DEL LAGO ^{Unione}	dott. Esterino CALEFFI	c/o Municipio Via Amedeo Ciucani, 5 25080 SOIANO DEL LAGO	T. 0365/676114 F. 0365/675414	segreteria.unione@comune.monigadelgarda.bs.it
116	BS	comune	SONICO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
117	BS	comune	SULZANO*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
118	BS	comune	TIGNALE ^{conv.}	avv. Barbara BOTTI	c/o Municipio Piazza Umberto I, 1 25080 TIGNALE	T. 0365/73017 F. 0365/760137	comune.tignale@tiscalinet.it
119	BS	comune	TOSCOLANO MADERNO ^{conv.}	prof. Vittorino ZATTONI	c/o Municipio L.go Matteotti, 7 25088 TOSCOLANO MADERNO	T. 0365/546081 F. 0365/540808	www.comune.toscolanomaderno.bs.it
120	BS	comune	TRAVAGLIATO	avv. Pierina BUFFOLI	c/o Municipio P.za Libertà, 2 25039 TRAVAGLIATO	T. 030/661961 F. 030/661965	segreteria@travagliato.it
121	BS	c/mont.	VALLE CAMONICA*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
122	BS	comune	VEZZA D'OGGIO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
123	BS	comune	VIONE*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
124	BS	comune	ZONE*	dott.ssa Elisa RIBONI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it

125	CO	comune	ALBAVILLA	dott. Luigi MISCIOSCIA	c/o Municipio Via Cavour, 13 22031 ALBAVILLA	T. 031/335431 F. 031/629371	info@comune.albavilla.co.it
126	CO	comune	ANZANO DEL PARCO	dott. Dino PINNA	c/o Municipio Piazza Municipio, 1 22040 ANZANO DEL PARCO	T. 031/630030 F. 031/632131	info@comune.anzano.co.it
127	CO	comune	CABIATE	avv. Silvia BERETTA	c/o Municipio Via A. Grandi, 1 22060 CABIATE	T. 031/769318 F. 031/756203	difensore-civico@comune.cabiate.co.it
128	CO	comune	CADORAGO	dott. Bartolomeo D'ANIELLO	c/o Municipio Largo Clerici, 1 22071 CADORAGO	T. 031/903100 F. 031/904719	segreteria@comune.cadorago.co.it
129	CO	comune	CAPIAGO INTIMIANO	dott. Graziano AIANI	c/o Municipio Via Serenza, 7 22070 CAPIAGO INTIMIANO	T. 031/460140 F. 031/462313	

130	CO	comune	CERNOBBIO	dott. Antonio LUCHINI	c/o Municipio Via Regina, 23 22012 CERNOBBIO	T. 031/343225 F. 031/511147	difensore.civico@comune.cernobbio.co.it
131	CO	comune	CIRIMIDO	dott. Angelo FERRUCCI	c/o Municipio Viale Vittorio Veneto, 53 22070 CIRIMIDO	T. 031/935712 F. 031/937596	protocollo@comune.cirimido.co.it
132	CO	prov.	COMO	avv. Stefano LURATI	c/o Amministrazione provinciale Via Borgovico, 148 22100 COMO	T. 031/230433 F. 031/230334	difensorecivico@provincia.como.it
133	CO	comune	CREMA	vacante	c/o Municipio P.za della Gloria, 1 22010 CREMA	T. 0344/87131 F. 0344/86069	segreteria@comune.crema.co.it
134	CO	comune	ERBA	avv. Elena MERONI	c/o Municipio Piazza Prepositurale, 1 22036 ERBA	T. 031/615370 F. 031/615310	difensorecivico@comune.erba.co.it
135	CO	comune	FINO MORNASCO	dott. Martino MONTORFANO	c/o Municipio Via Garibaldi, 78 22073 FINO MORNASCO	T. 031/8838236 (sig.ra Rossana) F.031/8838241	info@comune.finomornasco.co.it
136	CO	comune	LAGLIO	rag. Antonio TAGLIAFERRI	c/o Municipio Via Regina, 57 22010 LAGLIO	T. 031/400148 F. 031/401113	info@comune.laglio.co.it
137	CO	comune	LOMAZZO	dott. Angelo FERRUCCI	c/o Municipio P.za IV Novembre, 4 22074 LOMAZZO	T. 02/9694121 F. 02/96779146	info@comune.lomazzo.co.it
138	CO	comune	MARIANO COMENSE	dott. Vincenzo ZARCONI	c/o Municipio P.le Console Teodoro Manlio, 6/8 22066 MARIANO COMENSE	T. 031/757211 F.031/749287	segreteria@comune.mariano-comense.co.it
139	CO	comune	MERONE	vacante	c/o Municipio Via A. Appiani, 22 22046 MERONE	T. 031/650000 F. 031/617313	difensorecivico@comune.merone.co.it
140	CR	comune	CORTE DE' FRATI	dott.ssa Adriana CILENTO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	info@comune.cortedefrati.cr.it
141	CR	comune	CREMA	avv. Giovanni BRAVI	c/o Municipio P.zza Duomo, 25 26013 CREMA	T. 0373/894243 F. 0373/894382	ufficio.difensorecivico@comune.crema.cr.it
142	CR	comune	CREMONA	avv. Giuseppe PASSI	c/o Municipio P.zza del Comune, 8 26100 CREMONA	T. 0372/407229 F. 0372/407028	difensore.civico@comune.cremona.it
143	CR	prov.	CREMONA	dott.ssa Adriana CILENTO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	difensorecivico@provincia.cremona.it
144	CR	comune	DRIZZONA	dott.ssa Adriana CILENTO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	difensorecivico@provincia.cremona.it
145	CR	comune	OLMENETA	dott.ssa Adriana CILENTO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	info@comune.olmeneta.cr.it difensorecivico@provincia.cremona.it
146	CR	comune	PIADENA	dott.ssa Adriana CILENTO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	difensorecivico@provincia.cremona.it
147	CR	comune	POZZAGLIO ED UNITI	dott.ssa Adriana CILENTO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	difensorecivico@provincia.cremona.it
148	CR	comune	ROMANENGO	soppresso	c/o Municipio Via A. Moro 26014 ROMANENGO	T. 0373/72117 F. 0373/72358	info@comune.romanengo.cr.it
149	CR	comune	SAN BASSANO	dott.ssa Adriana CILENTO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	difensorecivico@provincia.cremona.it
150	LC	comune	ABBADIA LARIANA	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	
151	LC	comune	BALLABIO	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
152	LC	comune	BARZIO ⁹	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
153	LC	comune	BELLANO	vacante dal 2001	c/o Municipio Via Stoppani 23822 BELLANO	T. 0341/821124 F. 0341/820850	info@comune.bellano.lc.it
154	LC	comune	BRIVIO	geom. Michelangelo CHINDAMO	c/o Municipio Via Vittorio Emanuele II, 12 23883 BRIVIO	T. 039/5320114 F. 039/5321385	

155	LC	comune	BULCIAGO	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
156	LC	comune	CALCO	dott. Giovanni SELLA	c/o Municipio Via S. Gottardo, 2 - Arlate 23050 CALCO	T. 039/9921453 F. 039/9277172	info@comune.calco.lc.it
157	LC	comune	CALOLZIOCORTE	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Municipio P.zza Vittorio Veneto, 19 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/639111 F.039/639259	cmvsm.difensorecivico@martinet.lc.it
158	LC	comune	CARENNO ⁴	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Comunità Montana Valle S. Martino Via Galli, 48/a 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/621021 F. 0341/621031	cmvsmdifensorecivico@martinet.lc.it
159	LC	comune	CASARGO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
160	LC	comune	CASATENOVINO	avv. Salvatore DE METRIO	c/o Municipio P.za Repubblica, 7 23880 CASATENOVINO	T. 039/9235212 F. 039/9207098	difensore.civico@comune.casetenovino.lc.it
161	LC	comune	CASSAGO BRIANZA	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
162	LC	comune	CASSINA VALSASSINA ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
163	LC	comune	CERNUSCO LOMBARDO	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
164	LC	comune	CIVATE	rag. Giuseppe VOLTOLINI	c/o Municipio Via Manzoni, 5 23862 CIVATE	T. 0341/213111 F. 0341/213350	segreteria@comune.civate.lc.it
165	LC	comune	COLICO	doct.ssa Silvia SELVA	c/o Municipio P.za V Alpini 23823 COLICO	T. 0341/934780 F. 0341/934739	difensorecivico@comune.colico.lc.it
166	LC	comune	CORTENOVA ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
167	LC	comune	CRANDOLA VALSASSINA ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
168	LC	comune	CREMENO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
169	LC	comune	DERVIO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it info@comune.dervio.lc.it
170	LC	comune	DORIO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
171	LC	comune	ERVE ⁴	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Comunità Montana Valle S. Martino Via Galli, 48/a 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/621021 F. 0341/621031	cmvsmdifensorecivico@martinet.lc.it
172	LC	comune	ESINO LARIO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
173	LC	comune	GALBIATE	avv. Luigi ELIA	c/o Municipio P.za Martiri della Liberazione, 6 23851 GALBIATE	T. 0341/2414217 F. 0341/240377	comunegalbiate@comune.galbiate.lc.it
174	LC	comune	GARLATE	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
175	LC	comune	INTROBIO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
176	LC	comune	LECCO	dott. Luciano DERIU	c/o Municipio Piazza Diaz, 1 23900 LECCO	T. 0341/481242	difensorecivico@comune.lecco.it
177	LC	prov.	LECCO	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
178	LC	comune	LOMAGNA	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
179	LC	comune	MANDELLO DEL LARIO	vacante	c/o Municipio P.za Leonardo da Vinci, 6 23826 MANDELLO DEL LARIO	T. 0341/708111 F. 0341/700337	info@mandellolario.it

180	LC	comune	MARGNO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
181	LC	comune	MERATE	dott. Giacomo ROMERIO	c/o Municipio V.le Garibaldi, 17 23807 MERATE	T. 039/59151 F. 039/9900683	
182	LC	comune	MOGGIO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
183	LC	comune	MONTE MARENZO ⁴	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Comunità Montana Valle S. Martino Via Galli, 48/a 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/621021 F. 0341/621031	cmvsmdifensorecivico@martinet.lc.it
184	LC	comune	MONTICELLO BRIANZA	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
185	LC	comune	MORTERONE ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
186	LC	comune	NIBIONNO	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
187	LC	comune	OGGIONO	dott. Giulio DONEGANA	c/o Municipio Piazza Garibaldi, 14 23848 OGGIONO	T. 0341/266425 F. 0341/579251	segreteria@comune.oggiono.lc.it
188	LC	comune	OLGINATE	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
189	LC	comune	OSNAGO	avv. Giuseppe SIRTORI	c/o Municipio V.le Rimembranze, 3 23875 OSNAGO	T. 039/952991 F. 039/9529926	difensore.civico@osnago.net
190	LC	comune	PADERNO D'ADDA	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
191	LC	comune	PARLASCO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
192	LC	comune	PASTURO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
193	LC	comune	PERLEDO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
194	LC	comune	PESCATE	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
195	LC	comune	PRIMALUNA ⁴	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
196	LC	comune	ROGENO	sig. Luigi SCAGLIOLA	c/o Municipio P.za Martiri della Libertà, 3 23849 ROGENO	T. 031/865539 F. 031/876068	segr.rogeno@tiscalinet.it
197	LC	comune	S. MARIA HOE'	sig. Fausto PERSONENI	c/o Municipio P.za Mercato, 2 23889 S. MARIA HOE'	T. 039/57316 F. 039/57295	
198	LC	comune	SUEGLIO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
199	LC	comune	TACENO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
200	LC	comune	TORRE DE BUSI ⁴	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Comunità Montana Valle S. Martino Via Galli, 48/a 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/621021 F. 0341/621031	cmvsmdifensorecivico@martinet.lc.it
201	LC	comune	TREMENICO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
202	LC	comune	VALGREGHENTINO	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
203	LC	c/mont.	VALLE S. MARTINO ⁴	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Comunità Montana Via Galli, 48/a 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/621021 F. 0341/621031	cmvsmdifensorecivico@martinet.lc.it
204	LC	comune	VALMADRERA	rag. Giuseppe VOLTOLINI	c/o Municipio Via Roma, 31 23868 VALMADRERA	T. 0341/205183 F. 0341/201051	www.comune.valmadrera.lc.it

205	LC	c/mont.	VALSASSINA ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
206	LC	comune	VARENNA ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
207	LC	comune	VENDROGNO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
208	LC	comune	VERCURAGO ⁶	avv. Mariangela ZUBANI	c/o Comunità Montana Valle S. Martino Via Galli, 48/a 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/621021 F. 0341/621031	cmvsmdifensorecivico@martinet.lc.it
209	LC	comune	VERDERIO SUPERIORE	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
210	LC	comune	VESTRENO ⁵	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295361 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
211	LC	comune	VIGANO ¹	avv. Carlo UVA	c/o Municipio Via Risorgimento, 24 23897 VIGANO ¹	T. 039/921391 F. 039/92139315	segreteria@comune.vigano.lc.it
212	LO	comune	LODI	sig.ra Siria COGO	c/o Municipio P.za Mercato, 5 26900 LODI	T. 0371/409229 (urp) F. 0371/409462	urp@comune.lodi.it
213	LO	prov.	LODI	dott. Mauro MAINI	c/o Amministrazione Provinciale Via Fanfulla, 8 26900 LODI	T. 0371/442623 F. 0371/442760	difensorecivico@provincia.lodi.it mauro.maini@provincia.lodi.it
214	LO	comune	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	dott.ssa Paola DE VECCHI	c/o Municipio P.za IV Novembre, 1 26838 TAVAZZANO CON V.	T. 0371/40461 F. 0371/470076	
215	MN	comune	CASTEL D'ARIO	dott. Davide CAGNATA	c/o Municipio P.za Garibaldi, 54 46033 CASTEL D'ARIO	T. 0376/660101 F. 0376/661036	comune.casteldario@libero.it
216	MN	comune	GONZAGA	dott. Umberto PERSEGATI	c/o Municipio Piazza Castello, 1 46023 GONZAGA	T. 0376/526311 F. 0376/528280	umbertopersegati@comune.suzzara.mn.it
217	MN	comune	PEGOGNAGA	dott. Umberto PERSEGATI	c/o Municipio Piazza Matteotti, 1 46020 PEGOGNAGA	T. 0376/5546206 F. 0376/550071	umbertopersegati@comune.suzzara.mn.it
218	MN	comune	POGGIO RUSCO	dott. Umberto PERSEGATI	c/o Municipio P.za I Maggio, 5 46025 POGGIO RUSCO	T. 0386/51001 F. 0386/73309	
219	MN	comune	SERMINIDE	dott. Umberto PERSEGATI	c/o Municipio P.za Plebiscito, 1 46028 SERMIDE	T.0386/61001 F. 0386960261	comune.sermide@libero.it
220	MN	comune	SUZZARA	dott. Umberto PERSEGATI	c/o Municipio Piazza Castello, 1 46029 SUZZARA	T. 0376/513224-223 F. 0376/522138	umbertopersegati@comune.suzzara.mn.it
221	MI	comune	ABBIETEGRASSO	sig. Marco FERRARIO	c/o Municipio P.zza Marconi, 1 20081 ABBIETEGRASSO	T. 02/94692220 F. 02/94692207	difensorecivicoabb@comune.abbiategrasso.mi.it
222	MI	comune	AGRATE BRIANZA	dott.ssa Danila FUSE ¹	c/o Municipio Via S. Paolo, 24 20041 AGRATE BRIANZA	T. 039/6051214 F. 039/6051254	difensorecivico@comune.agraatebrianza.mi.it
223	MI	comune	ALBAIRATE	dott. Salvatore SPATA	c/o Municipio Via C. Battisti, 2 20080 ALBAIRATE	T. 02/94981300 F. 02/94981324	protocollo@comune.albairate.mi.it
224	MI	comune	ARCONATE	rag. Gianni SALAMINA	c/o Municipio P.za S. Carlo, 1 20020 ARCONATE	T. 0331/460461 F. 0331/461448	segreteria@arconate.org
225	MI	comune	ARCORE	vacante	c/o Municipio L.go Vincenzo Vela, 1 20043 ARCORE	T. 039/6017303 F. 039/6017346	urp@comune.arcore.mi.it
226	MI	comune	ARESE	avv. Giovanni AGNIFILI	c/o Municipio Via Roma, 2/B 20020 ARESE	T. 02/93527271 F. 02/93580465	info@comune.aresse.mi.it
227	MI	comune	ARLUNO	vacante	c/o Municipio P.za De Gasperi, 7 20010 ARLUNO	T. 02/903992402 F. 02/90376645	comune.arluno@tiscalinet.it
228	MI	comune	BAREGGIO	vacante	c/o Polizia Locale C.so Italia 20010 BAREGGIO	T. 02/90258201 F. 02/90361596	difensore.civico@comune.bareggio.mi.it

229	MI	comune	BASIGLIO	avv. Lucia LUCENTINI	c/o Municipio P.za Leonardo Da Vinci, 1 20080 BASIGLIO	T. 02/90452212/213 F. 02/9045260	
230	MI	comune	BELLUSCO	dott. Edoardo BONANNO	c/o Municipio P.za F.lli Kennedy, 1 20040 BELLUSCO	T. 039/62083212 F. 039/60250148	comune.bellusco@brianzaest.it
231	MI	comune	BESANA IN BRIANZA	avv. Alberto RADAELLI	c/o Municipio via Roma, 1 20045 BESANA IN BRIANZA	T. 0362/822031 F. 0362/996658	difensorecivico@comune.besanainbrianza.mi.it
232	MI	comune	BOLLATE	dott.ssa Danila FUSE'	c/o Municipio via Garibaldi, 2 20021 BOLLATE	T. 02/35005331 F. 02/35005330	protocollo@comune.bollate.mi.it danila.fuse@comune.bollate.mi.it
233	MI	comune	BRESSO	sig.ra Teresa CAZZANIGA	c/o Municipio Via Roma, 25 20091 BRESSO	T. 02/61455313 T. 02/61455241 per app. F. 02/6100886	difensore.civico@bresso.net
234	MI	comune	BRIOSCO	avv. Alberto RADAELLI	c/o Municipio Via Roma, 4 20040 BRIOSCO	T. 0362/95002 F. 0362/958620	segreteria@comune.briosco.mi.it
235	MI	comune	BRUGHERIO	avv. Benedetto BRUSCIA	c/o Municipio P.za C. Battisti, 1 20047 BRUGHERIO	T. 039/2893263-229 F. 039/2871989	b.bruscia@comune.brugherio.mi.it d.lucchini@comune.brugherio.mi.it
236	MI	comune	BUCCINASCO	dott. Antonio Santo MARASCO	c/o Municipio Via Roma, 2 20090 BUCCINASCO	T. 02/45797301 F. 02/48841184	info@comune.buccinasco.mi.it
237	MI	comune	BUSNAGO	dott.ssa Alessandra LUCCHINI	c/o Municipio P.za Marconi, 3 20040 BUSNAGO	T. 039/6825022 F. 039/6095041	segreteria@comune.busnago.mi.it
238	MI	comune	BUSTO GAROLFO	avv. Marino CASTIGLIONI	c/o Municipio Piazza Diaz, 1 20020 BUSTO GAROLFO	T. 0331/562098 F. 0331/568703	bustogarolfo@libero.it
239	MI	comune	CARATE BRIANZA	vacante	c/o Municipio P.za Cesare Battisti, 1 20048 CARATE BRIANZA	T. 0362/987240 F. 0362/987205	
240	MI	comune	CARPIANO	dott. Giovanni DE TOMMASO	c/o Municipio Via San Martino, 12 20080 CARPIANO	T. 02/985094142 F. 02/985094102	info@comune.carpiano.mi.it
241	MI	comune	CASSANO D'ADDA	arch. Aristide CARAMELLI	c/o Municipio Via Manzoni, 7 20062 CASSANO D'ADDA	T. 0363/366241 F. 0363/366245	difensorecivico@comune.cassanodadda.mi.it
242	MI	comune	CASSINA DE' PECCHI	dott. Andrea VALENTINO	c/o Municipio P.za De Gasperi, 1 20060 CASSINA DE' PECCHI	T. 02/954401 F. 02/95343248	protocollo@comune.cassinadepocchi.mi.it
243	MI	comune	CASTANO PRIMO	avv. Silvia CIACCI	c/o Municipio Piazza Mazzini, 43 20022 CASTANO PRIMO	T. 0331/888020 F. 0331/8770825	silvia.ciacci@fastwebnet.it
244	MI	comune	CERIANO LAGHETTO	vacante	c/o Municipio Via Roma, 18 20020 CERIANO LAGHETTO	T. 02/966613.1 F. 02/96460215	
245	MI	comune	CERRO MAGGIORE	dott. Paolo CERRI	c/o Municipio Via S. Carlo, 17 20023 CERRO MAGGIORE	T. 0331/423611-43 F. 0331/423750	segreteria@cerromaggiore.org
246	MI	comune	CESANO BOSCONI	dott.ssa Alessia CRIVELLI	c/o Municipio Via Mons. Pogliani, 3 20090 CESANO BOSCONI	T. 02/48694573 F. 02/48694576	segreteria@comune.cesano-boscone.mi.it
247	MI	comune	CESANO MADERNO	avv. Serenella GAZZE'	c/o Municipio Piazza Arese, 12 20031 CESANO MADERNO	n.v. 800.338.588 T. 0362/513425 F. 0362/513555	difensore.civico@comune.cesano-maderno.mi.it
248	MI	comune	CESATE	dott.ssa Gigliola AMBROSIO	c/o Municipio Via Don Oreste Moretti, 10 20020 CESATE	T. 02/99471225 F. 02/9947207	segreteria@comune.cesate.mi.it
249	MI	comune	CINISELLO BALSAMO	avv. Antonello GRATI	c/o Municipio P.za Confalonieri, 5 20092 CINISELLO BALSAMO	T. 02/66023509 F. 02/66011464	difensore.civico@comune.ciniseello-balsamo.mi.it
250	MI	comune	COLOGNO MONZESE	avv. Silvia GERMINARA	c/o Municipio via De Gasperi 20093 COLOGNO MONZESE	T. 02/25308326 n.v. 800.073.504URP) F. 02/25308313	urp@comune.colognomonzeze.mi.it
251	MI	comune	CORBETTA	avv. Tiziana RONDENA	c/o urp Via Cattaneo, 25 20011 CORBETTA	T. 02/97204235-223 F. 02/9770429	difensore.civico@comune.corbetta.mi.it
252	MI	comune	CORMANO	dott.ssa Donatella RUGGIERI	c/o Municipio P.za Scurati, 1 20032 CORMANO	T. 02/66324232 F. 02/66301773	comune.cormano@comune.cormano.mi.it
253	MI	comune	CORNAREDO	dott.ssa Laura BALDINI	c/o Municipio P.za Libertà, 24 20010 CORNAREDO	T. 02/93263.214-223 F. 02/93263.213	difensorecivico@comune.cornaredo.mi.it
254	MI	comune	CORNATE D'ADDA	dott. Martino BRIVIO	c/o Municipio Via A. Volta, 29 20040 CORNATE D'ADDA	T. 039/687258 F. 039/6926119	segreteria.generale@comune.cornatedadda.mi.it

255	MI	comune	CUSANO MILANINO	vacante	c/o Municipio Via Zucchi, 1 20095 CUSANO MILANINO	T. 02/66401489 F. 02/6197271	-
256	MI	comune	DESIO	avv. Alberto BREZZONE	c/o Municipio Via Gramsci, 3 20033 DESIO	T.0362/392241 F. 0362/301630	
257	MI	comune	DRESANO	avv.to Girogio BARBINI	c/o Municipio Via Roma, 3/5 20070 DRESANO	T.02/98278522 F. 02/98270288	segreteria@comune.dresano.mi.it
258	MI	comune	GARBAGNATE MILANESE	avv. Fabio TESTA	c/o Municipio P. De Gasperi, 1 20024 GARBAGNATE M.SE	T. 02/99073211 F. 02/9952515	informacitta@comune.garbagnate-milane.se.mi.it
259	MI	comune	GORGONZOLA	dott. Andrea VALENTINO	c/o Municipio Via Italia, 62 20064 GORGONZOLA	T. 02/95701230 F. 02/95701246	info@comune.gorgonzola.mi.it
260	MI	comune	INZAGO	avv. Sabina MANCINI	c/o Municipio P.za Quintino di Vona, 3 20065 INZAGO	T. 02/954398233 F. 02/95310447	sabina.mancini@comuneinzago.it
261	MI	comune	LEGNANO	avv. Giorgio BOGNO	c/o Pretura Via Gilardelli,9 20025 LEGNANO	T. 0331/573111 F. 0331/573321	info@legnano.org
262	MI	comune	LENTATE SUL SEVESO		c/o Municipio Via Matteotti, 8 20030 LENTATE SUL SEVESO	T. 0362/5151 F. 0362/557420	
263	MI	comune	LIMBIATE	d.ssa Serenella GAZZE'	c/o Municipio Via Monte Bianco, 2 20060 LIMBIATE	T. 02/99097220- 262 F. 02/9967618	segreteria.istituzionale@comune.limbiate.mi.it
264	MI	comune	LISSONE	avv. Cristina CONTI	c/o Municipio Via Gramsci, 21 20035 LISSONE	T. 039/7397.303 T. 039/7397322 x app. F. 039/7397.274	difensore.civico@comune.lissone.mi.it
265	MI	comune	MAGENTA	vacante	c/o Municipio P. Formenti, 3 20013 MAGENTA	T. 02/97351 F. 02/9735211	urp@comune.magenta.mi.it
266	MI	comune	MELEGNANO	avv. Giorgio BARBINI	c/o Municipio - c/o URP P.za Risorgimento, 1 20077 MELEGNANO	T. 02/98208281 F. 02/9837669	difensore.civico@comune.melegnano.mi.it
267	MI	comune	MELZO	Avv. Patrizia SCARCELLO	c/o Municipio P.za V. Emanuele II, 1 20066 MELZO	T. 02/95120250- 284 F. 02/95738621	pscarcello@comune.melzo.mi.it
268	MI	prov.	MILANO	avv. Marco QUIROZ VITALE	c/o Amministrazione provinciale Via Vivaio, 1 20122 MILANO	T. 02/77402993 F.02/77402728	difensorecivico@provincia.milano.it
269	MI	comune	MILANO	dott. Alessandro BARBETTA	c/o Municipio Via S. Pellico, 1 20121 MILANO	T. 02/884 64539 - 544 F. 02/884 64549	difensorecivico@comune.milano.it
270	MI	comune	MISINTO	avv. Eleonora GAVAZZI	c/o Municipio P.za P. Mosca, 9 20020 MISINTO	T. 02/96721010 F. 02/96328437	info@comune.misinto.mi.it
271	MI	comune	MONZA	avv. Alfonso Leonardo ETTARO	c/o Municipio P.zza Trento e Trieste 20052 MONZA	T. 039/2372398 T. 039/2372323 F. 039/2372289	difensorecivico@comune.monza.mi.it
272	MI	comune	MUGGIO'	avv. Alberto MARIANI	c/o Municipio Villa Casati 20053 MUGGIO'	T. 039/2709402 F. 039/792985	difensore.civico@muggio.org
273	MI	comune	NERVIANO	dott.ssa Elvira BORSANI	c/o Municipio Piazza Manzoni, 14 20014 NERVIANO	T. 0331/438986 F. 0331/438906	info@comune.nerviano.mi.it
274	MI	comune	NOVA MILANESE	dott.ssa Stella RODIO	c/o Municipio Via Giussani, 9 20054 NOVA MILANESE	T. 0362/374269 F. 0362/41775	difensore.civico@novamilanese.it
275	MI	comune	NOVATE MILANESE	avv. Giovanni AGNIFILI	c/o Municipio Viale Vittorio Veneto, 18 20026 NOVATE MILANESE	Tel. 02/35473.1 F02/33240000	segretario@comune.novate-milane.se.mi.it
276	MI	comune	PADERNO DUGNANO	dott.ssa Danila FUSE'	c/o Municipio Via Grandi, 15 20037 PADERNO DUGNANO	T. 02/91004396 F. 02/91004423	difensorecivico @comune.paderno-dugnano.mi.it
277	MI	comune	PARABIAGO	dott.ssa Cinzia MARTINONI	c/o Municipio P.za della Vittoria, 7 20015 PARABIAGO	T. 0331/406011 F. 0331/552750	difensore.civico@comune.parabiago.mi.it
278	MI	comune	PERO	avv. Roberta RAZZINI	c/o Comune P.z Marconi, 2 20016 PERO	T. 02/35371101- 37 F. 02/3390575	difensore.civico@comune.pero.mi.it
279	MI	comune	PIOLTELLO	avv. Maria Francesca FUSO	c/o Municipio Via Cattaneo, 1 20096 PIOLTELLO	T. 02/92366221 F. 02/9261258	difensore.civico@comune.pioltello.mi.it
280	MI	comune	POZZO D'ADDA	dott. Lorenzo FERRARI	c/o Municipio Via Roma, 13 20060 POZZO D'ADDA	T. 02/909901 F. 02/90968602	segreteria@comune.pozzo.mi.it web.tiscali.it/comunepozzo/

281	MI	comune	PREGNANA MILANESE	dott. Roberto CANTALUPPI	c/o Municipio P.za Libert�, 1 20010 PREGNANA MILANESE	T. 02/93967227 F. 02/93590747	comune.pregnana@tin.it
282	MI	comune	RESCALDINA	dott.ssa Lorena CORIO	c/o Municipio P.za Chiesa, 15 20027 RESCALDINA	T. 0331/467824 F. 0331/464755	affarigenerali@comunedirescaldina.it
283	MI	comune	RHO	avv. Ferancesco SADA	c/o Auditorium Via Meda, 20 20017 RHO	T. 02/93332376-377 F. 02/93332288	difensore.civico@comune.rho.mi.it
284	MI	comune	ROZZANO	dott. Giovanni FASSONE	c/o Municipio P.za G. Foglia, 1 20089 ROZZANO	T. 02/8226.284 F. 02/8226.335	difensorecivico@comune.rozzano.mi.it
285	MI	comune	S. GIORGIO SU LEGNANO	avv. Lamberto POLI	c/o Municipio P.za IV Novembre, 7 20010 S. GIORGIO S/LEGNANO	T. 0331/401564 F. 0331/403837	segreteria@sangiorgiosl.org
286	MI	comune	SAN VITTORE OLONA	avv. Roberto MORLACCHI	c/o Municipio Via Europa, 23 20028 SAN VITTORE OLONA	T. 0331/488920 F. 0331/519428	info@sanvittoreolona.org
287	MI	comune	SEGRATE	avv. Fabrizia VACCARELLA	c/o Municipio Via XXV Aprile 20090 SEGRATE	T. 02/26902315 F. 02/2133751	difensore.civico@comune.segrate.mi.it
288	MI	comune	SENAGO	dott. Francesco ZANGOBBI	c/o Municipio Via 24 Maggio, 1 20030 SENAGO	T. 02/99083230 F. 02/99010967	difensorecivico@comune.senago.mi.it
289	MI	comune	SESTO S. GIOVANNI	dott.ssa Lorella D'AMBROSIO	Villa Puricelli Guerra, 24 20099 SESTO S. GIOVANNI	T. 02/24440460 F. 02/24440413	difensorecivico@sestosg.net
290	MI	comune	SEVESO	avv. Francesca Rita LA GRECA	c/o Municipio V.le Vittorio Veneto, 3/5 20030 SEVESO	T. 0362/553971 F. 0362/509033	urp@comune.seveso.mi.it
291	MI	comune	SOLARO	dott. Pasquale MAINO	c/o Municipio Via Mazzini, 60 20020 SOLARO	T. 02/96984300 F.02/96799201	difensorecivico@comune.solaro.mi.it
292	MI	comune	TREZZANO SUL NAVIGLIO	dott.ssa Giuliana Fareri	c/o Municipio via IV Novembre, 2 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO	T. 02/48418249 F. 02/48400402	difensorecivico@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
293	MI	comune	TRUCCAZZANO	vacante	c/o Municipio Via Scotti, 50 20060 TRUCCAZZANO	T. 02/9599771 F. 02/95309007	comune@comune.truccazzano.mi.it
294	MI	comune	USMATE VELATE	dott. Adolfo OLIVA	c/o Municipio C.so Italia, 22 20040 USMATE VELATE	T. 039/674463 F. 039/6076780	urp@comune.usmate.velate.mi.it
295	MI	comune	VANZAGO	d.ssa Paola FORLONI	c/o Municipio Via Garibaldi, 6 20010 VANZAGO	T. 02/93962211 (sig.ra Pastori) F. 02/9341885	affari.generali@comune.vanzago.mi.it
296	MI	comune	VAPRIO D'ADDA	dott.ssa Alessandra LUCCHINI	c/o Municipio Piazza Cavour, 26 20069 VAPRIO D'ADDA	T. 02/9094911 F. 02/90989520	difensorecivico@comune.vapriodadda.mi.it
297	MI	comune	VAREDO	dott.ssa Danila FUSE'	c/o Municipio Via V. Emanuele II, 1 20039 VAREDO	T. 0362/587309 F. 0362/587311	difensorecivico@comune.varedo.mi.it
298	MI	comune	VEDANO AL LAMBRO	vacante	c/o Municipio L.go Repubblica, 3 20057 VEDANO AL LAMBRO	T. 039/2486343 F. 039/491786	
299	MI	comune	VIMERCATE	vacante	c/o Municipio P.zza Unit� d'Italia, 1- Pal. Trotti 20059 VIMERCATE	T. 039/6659304 n.v. 800.012.503 F. 039/6084044	
300	MI	comune	VITTUONE	dott.ssa Arianna PASSARELLA	c/o Municipio Piazza Italia, 5 20010 VITTUONE	T. 02/90320221	vservgen@tin.it
301	MI	comune	ZIBIDO S. GIACOMO	avv. Giorgia BOLLA	c/o Municipio P.za Roma, 1 20080 ZIBIDO S. GIACOMO	T. 02/90020214 F. 02/90003204	giorgia.bolla@comune.zibidosangiaco.com.mi.it
302	PV	comune	BRONI	avv. Ilaria GANDINI	c/o Municipio P.za Garibaldi, 12 27043 BRONI	T. 0385/257011 F. 0385/52106	info@comune.broni.pv.it
303	PV	comune	CASEI GEROLA ?	avv. Cristina BELLOMI		0382/539249	cribellomi@libero.it
304	PV	comune	CASSOLNOVO	dott.ssa Maria Rosa GUATTEO	c/o Municipio P.za V. Veneto, 1 27023 CASSOLNOVO	T. 0381/92250 T. 0381/929175	cassolo@comune.cassolnovo.pv.it
305	PV	comune	GARLASCO	avv. Elena CALLEGARI	c/o Municipio Piazza Repubblica, 11 27026 GARLASCO	T. 0382/825253 F. 0382/820304	protocollo@comune.garlasco.pv.it

306	PV	comune	GODIASCO	vacante	c/o Municipio P.zza Alesina, 1 27052 GODIASCO	T. 0383/941428 F. 0383/940546	info@comune.godiasco.pv.it
307	PV	provincia	PAVIA	dott. Antonio LUPO	c/o Amm.ne prov.le P.za Italia,2 27100 PAVIA	T. 0382/597503 F. 0382/597315	difensore.civico@provincia.pv.it
308	PV	comune	ROBBIO LOMELLINA	vacante dal 2003	c/o Municipio Piazza Libert�, 2 27038 ROBBIO	T. 0384/6751 F. 0384/670415	
309	PV	comune	STRADELLA	vacante dal 1° gen. 2005	c/o Municipio Via Marconi, 35 27049 STRADELLA	T. 0385/249253 F. 0385/43590	municipio.stradella@tiscalinet.it
310	PV	comune	VIGEVANO	avv. Gianluigi MONTAGNA	c/o Municipio Via C. Battisti, 6 27029 VIGEVANO	T. 0381/299283 F. 0381/71101	
311	PV	comune	VOGHERA	avv. Domenico CANNIZZARO*	c/o Ragioneria P.za Cesare Battisti, 5 27058 VOGHERA	T. 0383/336300 F. 0383/62868	
312	SO	comune	ALBOSAGGIA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunit� Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
313	SO	comune	APRICA*	vacante	c/o Comunit� Montana Valtellina di Tirano Via M. Quadrio, 11 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/708530	protocollo@cmtirano.so.it
314	SO	comune	BERBENNO DI VALTELLINA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunit� Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	info@berbenno.so.it
315	SO	comune	BORMIO	vacante	c/o Municipio Via Buon Consiglio, 25 23032 BORMIO	T. 0342/912220 F. 0342/904645	info@comune.bormio.so.it
316	SO	comune	CAIOLO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunit� Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
317	SO	comune	CASPOGGIO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunit� Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
318	SO	comune	CASTELLO DELL'ACQUA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunit� Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
319	SO	comune	CASTIONE ANDEVENNO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunit� Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
320	SO	comune	CEDRASCO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunit� Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
321	SO	comune	CHIESA IN VALMALENCO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunit� Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
322	SO	comune	CHIURO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunit� Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
323	SO	comune	COLORINA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunit� Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
324	SO	comune	FAEDO VALTELLINO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunit� Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
325	SO	comune	FUSINE*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunit� Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
326	SO	comune	LANZADA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunit� Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	

327	SO	comune	MAZZO DI VALTELLINA*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via M. Quadrio, 11 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/708530	protocollo@cmtirano.so.it
328	SO	comune	MONTAGNA IN VALTELLINA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
329	SO	comune	PIATEDA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
330	SO	comune	POGGIRIDENTI*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
331	SO	comune	PONTE IN VALTELLINA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
332	SO	comune	POSTALESIO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
333	SO	comune	SERNIO*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via M. Quadrio, 11 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/708530	protocollo@cmtirano.so.it
334	SO	comune	SONDRIO	sig. Luca FASANO	c/o Municipio P.zza Campello, 1 23100 SONDRIO	T. 0342/526277 F. 0342/526333	difensorecivico@comune.sondrio.it
335	SO	comune	SPRIANA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	-
336	SO	comune	TEGLIO*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via M. Quadrio, 11 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/708530	protocollo@cmtirano.so.it
337	SO	comune	TORRE DI S. MARIA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
338	SO	comune	TOVO S.AGATA*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via Maurizio Quadrio, 11 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/708530	protocollo@cmtirano.so.it
339	SO	comune	TRESIVIO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
340	SO	c/mont.	VALTELLINA DI SONDRIO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	www.cmsondrio.it/DifensoreCivico
341	SO	c/mont.	VALTELLINA DI TIRANO*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via M. Quadrio, 11 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/708530	protocollo@cmtirano.so.it
342	VA	comune	AGRA*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it comuneagra@libero.it
343	VA	comune	ARSAGO SEPRIO	dott. Leonardo MASTORGIO	c/o Municipio P.za XXV Aprile, 1 21010 ARSAGO SEPRIO	T. 0331/299927 F. 0331/769540	arsagoseprio@virgilio.it
344	VA	comune	AZZATE	dott. Massimo MAFFIOLI	c/o Municipio Via C. Benizzi Castellani, 1 21022 AZZATE	T. 0332/456311 F. 0332/458738	difensorecivico@comune.azzate.va.it
345	VA	comune	AZZIO §	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
346	VA	comune	BARDELLO §	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it

347	VA	comune	BESNATE	dr.ssa Beatrice COLOMBA	c/o Municipio P.za Mazzini, 16 21010 BESNATE	T. 0331/275811 F. 0331/275829	
348	VA	comune	BESOZZO	vacante	c/o Municipio Via Mazzini, 4 21023 BESOZZO	T. 0332/970195 F. 0332/970178	
349	VA	comune	BODIO LOMNAGO	avv. Attilio CUCARI	c/o Municipio P.za Don Cesare Ossola, 2 21020 BODIO LOMNAGO	T. 0332/947136 F. 0332/979520	info@comune.bodio-lomnago.va.it
350	VA	comune	BRENTA §	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
351	VA	comune	BREZZO DI BEDERO #	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it comune@comune.brezzo-di-bedero.va.it
352	VA		BRINZIO §	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
353	VA	comune	BRISSAGO VALTRAVAGLIA#	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it comunebrissago@libero.it
354	VA	comune	BUSTO ARSIZIO	avv. Angelo GRAMPA	c/o Municipio Via Don Giovanni Minzoni, 4 21052 BUSTO ARSIZIO	T. 0331/651629 F. 0331/390291	info@comune.bustoarsizio.va.it
355	VA		CARAVATE §	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it info@comune.caravate.va.it
356	VA	comune	CASALZUIGNO§	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
357	VA	comune	CASSANO VALCUVIA#	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
358	VA	comune	CASTELLANZA	dott. Paolo MORONI	c/o Municipio V.le Rimembranze, 4 21053 CASTELLANZA	T. 0331/526207 F. 0331/526222	comune@comune.castellanza. va.it
359	VA		CASTELLO CABIAGLIO§	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
360	VA	comune	CASTELVECCANA#	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it affarigenerali@comune.castelveccana.va.it
361	VA	comune	CASTIGLIONE OLONA	avv. Emanuele PORRETTI	c/o Centro civico"Il Circolone" Via A. Manzoni, 1 21043 CASTIGLIONE OLONA	T. 0331/8550017 F. 0331/824457	protocollo@castiglioneolona.va.it
362	VA	comune	CAVARIA CON PREMEZZO	dr.ssa Beatrice COLOMBA	c/o Municipio Via Mattia, 147 21044 CAVARIA CON PREMEZZO	T. 0331/217480 F. 0331/219786	
363	VA	comune	CITTIGLIO§	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
364	VA	comune	COCQUIO TREVISAGO§	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
365	VA	comune	CURIGLIA CON MONTEVIASCO #	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it curiglia@yahoo.it
366	VA	comune	CUVEGLIO§	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
367	VA	comune	CUVIO§	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it info@comune.cuvio.va.it

368	VA	comune	DUMENZA*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it info@comune.dumenza.va.it
369	VA	comune	DUNO [§]	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
370	VA	comune	GALLARATE	avv. Salvatore CASCO	c/o Municipio Via Verdi, 2 - Pal Borghi 21013 GALLARATE	T. 0331/754410 F. 0331/781869	
371	VA	comune	GAVIRATE [§]	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
372	VA	comune	GEMONIO [§]	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
373	VA	comune	GERMIGNAGA*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it comune.germignaga@comune.germignaga.va.it
374	VA	comune	GORLA MAGGIORE	dr Fausto MACCHI	c/o Municipio P.za Martiri della Libertà, 19 21050 GORLA MAGGIORE	T. 0331/617121 F. 0331/618186	difensorecivico@comune.gorlamaggiore.va.it
375	VA	comune	GORLA MINORE	avv. Davide NICOLA	c/o Municipio Via Roma, 56 21055 GORLA MINORE	T. 0331/607239 F. 0331/607255	segreteria@comune.gorlaminore.va.it
376	VA	comune	GRANTOLA*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it info@comune.grantola.va.it
377	VA	comune	INDUNO OLONA	VACANTE	c/o Municipio Via Porro, 35 21056 INDUNO OLONA	T. 0332/273111 F. 0332/202319	urp@comune.induno-olona.va.it
378	VA	comune	ISPRA	dott. E. RANCI ORTIGOSA	c/o Municipio Via Miite Ignoto, 1 21027 ISPRA	T. 0332/780545 F. 0332/781213	segreteria@comune.ispra.va.it
379	VA	comune	JERAGO CON ORAGO	dr.ssa Beatrice COLOMBA	c/o Municipio Via Indipendenza, 17 21040 JERAGO CON ORAGO	T. 0331/217770 F. 0331/218909	jeragoorago.segreteria@tin.it
380	VA	comune	LAVENO MOMBELLO [§]	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it comunelaveno@libero.it
381	VA	comune	LUINO*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it info@comune.luino.va.it
382	VA	comune	MACCAGNO*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it info@comune.maccagno.va.it
383	VA	comune	MALNATE	dott.ssa Sofia ELISABETTA	c/o Municipio Via Vittorio Veneto, 2 21046 MALNATE	T. 0332/275262 F. 0332/429035	segreteria@comune.malnate.va.it
384	VA	comune	MASCIAGO PRIMO [§]	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
385	VA	comune	MESEZANA*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it info@mesenzana.com
386	VA	comune	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it cmontegrino@bladelink.it
387	VA	comune	ORINO [§]	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it orino@tin.it
388	VA	comune	PINO SULLA SPONDA LAGO MAGGIORE*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it comunedipino@bladelink.it

389	VA	comune	PORTO VALTRAVAGLIA ⁴	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it info@comune-portovaltravaglia.it
390	VA	comune	RANCIO VALCUVIA ⁴	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
391	VA		SANGIANO ⁵	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
392	VA	comune	SARONNO	avv. Andrea PORCU	c/o Municipio P.za della Repubblica, 7 21047 SARONNO	T. 02/96710266 F. 02/96701389	urp@comune.saronno.va.it
393	VA	comune	SOLBIATE ARNO	dr.ssa Beatrice COLOMBA	c/o Municipio L.go Repubblica, 1 21048 SOLBIATE ARNO	T. 0331/993043 F. 0331/985380	comune.solbiatearno@tin.it
394	VA	comune	SOMMA LOMBARDO	avv. Dario PULLI	c/o Municipio P.za Veneto, 2 21019 SOMMA LOMBARDO	T. 0331/989094 F. 0331/989075	segreteria@sommalombardo.info
395	VA	comune	TRONZANO ⁴ LAGO MAGGIORE	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it tronzanolm@libero.it
396	VA	c/mont.	VALCUVIA ⁴	avv. Barbara SARTORI	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/658509 F. 0332/624209	info.cmv@cmvalcuvia.it
397	VA	c/mont.	VALLI DEL LUINESE ⁴	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
398	VA	comune	VARESE	avv. Andrea MASCETTI	c/o Municipio Via Sacco, 5 21100 VARESE	T. 0332/255.259 F. 0332/255.309	difensore.civico@comune.varese.it
399	VA	comune	VEDDASCA ⁴	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Colodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it comuniveddasca2@libero.it
400	VA	comune	VENEGONO INFERIORE	vacante	c/o Municipio Via Mauceri, 5 21040 VENEGONO INFERIORE	T. 0331/856011 F. 0331/827783	segreteria@comunevenegonoinferiore.it

Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali
e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Coordinatore

Difensore civico della Regione **MARCHE**

Avv. Samuele ANIMALI

Corso Stamina, n. 49

60100 ANCONA AN

Tel.: 071/2298483

Fax: 071/2298264 - 071/2298298

difensore.civico@consiglio.marche.it

Difensore civico Regione **ABRUZZO**

Avv. Nicola SISTI

Via Bazzano, n. 2

67100 L'AQUILA AQ

Tel.: 0862/644802

Fax: 0862/23194

info@difensorecivicoabruzzo.it

Difensore civico Regione **BASILICATA**

Dott. Catello APREA

P.zza Vittorio Emanuele II, n. 14

85100 POTENZA PZ

Tel.: 0971/274564

Fax: 0971/330960

difensorecivico@regione.basilicata.it

Difensore civico Regione **CAMPANIA**

Dott. Vincenzo LUCARIELLO

Centro Direzionale Isola F/8

80143 NAPOLI NA

Tel. Centralino 081/7783111

Fax: 081/7783837

difensore.civico@consiglio.regione.campania.it

Difensore civico Regione **EMILIA-ROMAGNA**

Avv. Daniele LUGLI

V.le Aldo Moro, n. 44

40123 BOLOGNA BO

Tel.: 051/6396382

Fax: 051/6396383

n. verde 800515505

difensorecivico@regione.emilia-romagna.it

Difensore civico Regione **LAZIO**

Dott. Felice Maria FILOCAMO

Via Giorgione, n. 18

00147 ROMA RM

Tel.: 06/59606656-2014

Fax: 06/65932015

difensore.civico@regione.lazio.it

Difensore civico Regione **LIGURIA**

Dott. Annamaria FAGANELLI

Viale Brigate Partigiane, n. 2

16129 GENOVA GE

Tel: 010/565384
Fax : 010/540877
difensore.civico@regione.liguria.it

Difensore civico Regione **LOMBARDIA**

Donato GIORDANO

Via Giuseppina Lazzaroni, 3

20124 MILANO

Tel.: 02/67482465/467

Fax: 02/67482487

info@difensorecivico.lombardia.it

Difensore civico Regione **MOLISE**

Dott. Pietro DE ANGELIS

Via IV Novembre, 87

86100 CAMPOBASSO

Tel.: 0874/424018

difensore.civico@consiglio.regione.molise.it

Difensore civico Regione **PIEMONTE**

Dott. Francesco INCANDELA

Via Alfieri n. 15 -

c/o Consiglio regionale del Piemonte

10121 TORINO TO

Tel.: 011/5757387-9

Fax.: 011/5757386

difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it

Difensore civico Regione **SARDEGNA**

(sostituzione in corso)

Dott. Nizzero

Responsabile Ufficio di Segreteria

Via Roma, n. 25

09125 CAGLIARI CA

Tel.: 070/660434-5

Fax: 070/673003

Difensore civico Regione **TOSCANA**

Dott. Giorgio MORALES

Via De' Pucci, n. 4

50122 FIRENZE FI

Tel.: 055/2387860-861

Fax.: 055/210230

difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

Difensore civico Regione **VALLE D'AOSTA**

Dott. Flavio CURTO

Via Festaz, 52

11100 AOSTA

Tel. 0165/238868-262214

Fax 0165/32690

difensore.civico@consiglio.regione.vda.it

Difensore civico Regione **VENETO**

Avv. Vittorio BOTTOLI

Via Brenta Vecchia, n. 8

30172 MESTRE VENEZIA VE

Tel.: 041/23834200-201

Fax: 041/5042372

difciv@consiglio.regione.veneto.it

Difensore civico Provincia Autonoma di **BOLZANO**

Dott.ssa Burgi VOLGGER

Via Portici, n. 22

39100 BOLZANO BZ

Tel. 0471/301155

Fax : 0471/981229

posta@difesacivica.bz.it

Difensore civico Provincia Autonoma di **TRENTO**

Dott. SAMPAOLESI Raffaello

Via Manci/Galleria Garbari,n. 9

38100 TRENTO TN

Tel.: 0461/213203-213190

Fax.: 0461/213206

difensorecivico@consiglio.provincia.tn.it

(...omissis...)

Art. 61

Difensore regionale

1. Il Difensore regionale è organo indipendente della Regione.
2. Il Difensore regionale:
 - a) tutela i diritti e gli interessi dei cittadini singoli e associati all'interno dei procedimenti regionali, verificando e promuovendo la conoscenza, trasparenza, la legalità, il buon andamento e l'imparzialità;
 - b) svolge funzioni di tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti;
 - c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.
3. Il Difensore adempie alle sue funzioni garantendo la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi e svolgendo attività di mediazione.
4. Il Difensore è scelto tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, ed è eletto con voto segreto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
5. Il Difensore dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
6. Il Difensore interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse e riferisce periodicamente sulla sua attività al Consiglio e alla Giunta regionale.
7. La legge, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale, determina i limiti e le modalità dell'esercizio delle funzioni, i requisiti per l'accesso all'incarico, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico del Difensore, assicurandone l'effettiva autonomia e indipendenza.

Art. 1

Istituzione.

1. E' istituito nella Regione Lombardia il Difensore Civico.
2. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono regolate dalla presente Legge.

Art. 2

Funzioni.

1. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il Difensore d Civico interviene presso l'amministrazione, regionale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti e presso gli enti delegatari di funzioni amministrative regionali, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrati vi siano tempestivamente e correttamente emanati.(4)
2. L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al comma precedente, al fine di rimuovere analogie disfunzioni ad essi comuni.
3. Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni si verificano disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, le riferisce al Consiglio Regionale a termini del successivo art. 5
4. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.(5)
5. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di Particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza(6).

Art. 3

Modalità d'intervento.

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse a un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo precedente, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi venti giorni senza che abbia ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con le stesse modalità, il Difensore Civico può procedere congiuntamente col funzionario o con i funzionari interessati, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica o del procedimento.(7)
3. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo la definizione della pratica o del procedimento, dandone

3 B.U. 21 gennaio 1980, n. 3, I suppl. ord.

4 Comma modificato dall'art. 1, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

5 Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

6 Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

7 Comma sostituito dall'art. 3, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

immediata notizia al cittadino o all'ente interessato, e per conoscenza, ai competenti organi statuari della regione, nonché alla commissione consiliare competente in materia di affari generali ed istituzionali.

4. Trascorso il termine di cui al comma precedente il Difensore Civico deve portare a conoscenza degli organi statuari della commissione suddetti gli ulteriori ritardi verificatesi.

Art. 4

Disposizioni particolari.

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente art. 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto al procedimenti disciplinari di cui al titolo sesto della *legge regionale 25 novembre 1973, n. 48*, se dipendente regionale; negli altri casi il disservizio viene segnalato all'amministrazione od ente da cui il funzionario dipende.

3. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 5

Relazioni al Consiglio Regionale.

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti(8).

3. Il Consiglio Regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statuari della regione ad adottare ulteriori misure necessarie con particolare riguardo;

a) alla modifica della struttura dei servizi od uffici;

b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ricorrono gli estremi di cui all'art. 27, primo comma, della *legge regionale 1 agosto 1979, n. 42*;

c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;

d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del Difensore Civico».

Art. 6

Designazione e nomina.

1. Il Difensore Civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione del Consiglio Regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione.

8 Comma modificato dall'art. 4, L.R. 10 settembre 1984, n. 52.

3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle 1 tre votazioni, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla regione.

4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tre votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal consiglio entro i successivi trenta giorni, sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 7

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza.

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

1) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali:

2) i membri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni.

2. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio regionale.

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

5. Il titolare dell'incarico di Difensore Civico ha obbligo di residenza nella regione Lombardia.

Art. 8

Durata in carica.

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni, e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico il Consiglio Regionale è convocato per procedere alla designazione del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale successiva alla cessazione.

3. I poteri del Difensore Civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo art. 9.

Art. 9

Revoca.

1. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10

Diritti dei consiglieri regionali.

1. I consiglieri regionali esercitano nei riguardi dell'ufficio del Difensore Civico i diritti previsti dall'art. 8, comma 2°, dello Statuto regionale, secondo le norme stabilite dal regolamento interno del consiglio.

Art. 11

Trattamento economico.

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per i consiglieri regionali della Lombardia.

Art. 12

Sede, segreteria e personale.

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio Regionale.

2. Il Difensore Civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo ha i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dal ruolo consiliare.

3. Il personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.

Art. 13

Norma finanziaria.

(...omissis...)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge, in armonia e nel rispetto del principio di coordinamento del sistema tributario nazionale sancito dalla Costituzione, e dello Statuto regionale disciplina organicamente i tributi propri della Regione Lombardia e definisce i tributi compartecipati, perseguendo le seguenti finalità:

- a) pariteticità tra amministrazione regionale e contribuente e centralità di quest'ultimo nel relativo rapporto tributario;
- b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
- c) tutela della buona fede e della posizione patrimoniale del contribuente regionale;
- d) istituzione di organi e strumenti di garanzia per il contribuente regionale.

2. La presente legge definisce le competenze dell'Anagrafe tributaria regionale ed istituisce il Garante del contribuente regionale.

3. Sono istituiti e costituiscono tributi propri regionali, come disciplinati dal Titolo III:

- a) l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;
- b) l'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica;
- c) le tasse sulle concessioni regionali;
- d) le tasse automobilistiche regionali;
- e) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- f) la tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- g) la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- h) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
- i) l'addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano;
- j) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP;
- k) l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF;
- l) l'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

4. Costituiscono tributi regionali compartecipati secondo la vigente normativa:

- a) la compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto - IVA;
- b) la quota regionale sull'accisa sulle benzine per autotrazione.

(...omissis...)

TITOLO II
ANAGRAFE TRIBUTARIA REGIONALE E TUTELA DEL CONTRIBUENTE
(...omissis...)

⁹ Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 luglio 2003, n. 29, I S.O

CAPO II
TUTELA DEL CONTRIBUENTE REGIONALE

Art. 8

Oggetto e finalità.

1. Il presente Capo introduce nell'ordinamento tributario regionale i principi fissati dalla *L. 27 luglio 2000, n. 212* (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), adeguando al loro contenuto il sistema tributario regionale.
2. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti alla materia oggetto della disciplina, con conseguente richiamo e modifica del relativo Capo del Titolo III.
4. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.
5. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 9

Efficacia temporale delle norme tributarie regionali.

1. Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere, a carico dei contribuenti, adempimenti la cui scadenza sia fissata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge regionale, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
4. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Art. 10

Informazione al contribuente regionale.

1. La Regione, oltre agli strumenti di pubblicità dei provvedimenti normativi assunti, previsti dallo Statuto regionale nonché da leggi statali, realizza idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia tributaria. La Regione realizza, altresì, idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. La Regione porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti o decreti da essa emanati che contengano disposizioni in materia tributaria anche relativamente all'organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti.

Art. 11

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. La Regione assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente regionale degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari come indicate all'articolo 95.
2. L'amministrazione regionale informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. La Regione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente regionale in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria in modo che le obbligazioni tributarie possano essere soddisfatte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche da esso indicate. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della *L. 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.
5. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione regionale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 12

Chiarezza e motivazione degli atti tributari.

1. Gli atti inerenti alla materia tributaria emananti dall'amministrazione regionale sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della *legge n. 241/1990* e successive modificazioni e integrazioni. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dall'amministrazione regionale e dai concessionari della riscossione di tributi regionali devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

- b) l'organo o l'autorità amministrativa a cui è possibile richiedere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, di cui all'articolo 17;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 13

Tutela dell'integrità patrimoniale.

1. Ove non diversamente disposto, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione relativamente a rapporti fiscali inerenti il medesimo tributo anche su successivi periodi d'imposta.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni regionali in materia tributaria non possono stabilire termini di prescrizione oltre il limite ordinario fissato dal codice civile.
4. Nel caso in cui sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata, l'amministrazione regionale è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
6. La pubblicazione e ogni informazione relativa ai redditi tassati, previste dall'articolo 15 della *L. 5 luglio 1982, n. 441* (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) nonché dall'articolo 28, comma 8, della *L.R. 23 luglio 1996, n. 16* (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), nelle forme previste dalle medesime leggi, devono sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
7. Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo anche con riferimento alla disciplina relativa all'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione fra i tributi regionali. La compensazione può, inoltre, avvenire ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al *D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241* (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e successive modificazioni e integrazioni⁽¹⁰⁾.

Art. 14

Rimessione in termini.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, rimette in termini i contribuenti regionali interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

¹⁰ Comma così modificato dall'art. 1, comma 18, lett. a), della *L.R. 5 maggio 2004, n. 12*.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può, altresì, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti in relazione ai tributi propri regionali di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 15

Tutela dell'affidamento e della buona fede.

Errori del contribuente regionale.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non sono causa di nullità del contratto.

Art. 16

Interpello del contribuente regionale.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione regionale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, prospettando la propria opinione in merito e la propria proposta di interpretazione, soluzione o comportamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione regionale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni, si intende che l'amministrazione regionale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione regionale entro il termine di centoventi giorni.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe, l'amministrazione regionale può rispondere collettivamente, attraverso un atto o provvedimento tempestivamente pubblicato ai sensi dell'articolo 10.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello da parte dei contribuenti, nonché gli organi competenti dell'amministrazione regionale obbligati a fornire la risposta.

Art. 17

Autotutela dell'amministrazione regionale in materia tributaria.

1. A seguito di notifica di un atto di accertamento tributario, i soggetti interessati possono trasmettere alla competente struttura tributaria regionale memorie difensive in base alle quali l'amministrazione può provvedere, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto qualora sussista l'illegittimità o l'infondatezza dello stesso riconoscibile dall'amministrazione regionale.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua gli organi competenti all'esercizio del potere di autotutela di cui al comma 1, nonché a stabilire i criteri di economicità sulla base dei quali si avvia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.
3. La presentazione delle memorie difensive di cui al comma 1 non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale di cui all'articolo 93.
4. Non si procede, in ogni caso, all'esercizio del potere di annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.

Art. 18

Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a verifiche fiscali.

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.
2. Quando inizia la verifica, il contribuente regionale ha diritto di essere informato delle ragioni che la giustificano e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente regionale, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente regionale e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza, presso la sede del contribuente regionale, di operatori dell'amministrazione regionale ovvero di soggetti civili o militari che agiscono in nome e per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio che ha disposto la verifica. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente regionale, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al Garante del contribuente regionale, secondo quanto previsto all'articolo 23.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente regionale, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla

valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 19

Codice di comportamento per il personale regionale addetto alle verifiche tributarie.

1. La Giunta regionale emana un codice di comportamento che regola le attività del personale regionale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle disfunzioni segnalate annualmente dal Garante del contribuente regionale.

Art. 20

Concessionari della riscossione.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione regionale, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei relativi tributi regionali.

Art. 21

Disposizioni di attuazione.

1. Le disposizioni attuative di cui al presente Capo sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

GARANTE DEL CONTRIBUENTE REGIONALE

Art. 22

Istituzione del Garante del contribuente regionale.

1. È istituito nella Regione il Garante del contribuente regionale.
2. Il difensore civico regionale lombardo di cui alla *L.R. 18 gennaio 1980, n. 7* (Istituzione del difensore civico regionale lombardo), assolve alla funzione di Garante del contribuente regionale in piena autonomia limitatamente alle vertenze inerenti i tributi di cui al Capo I del Titolo III.
3. Le funzioni di segreteria nonché quelle tecniche sono assicurate al Garante del contribuente regionale dagli uffici del difensore civico regionale lombardo.

Art. 23

Modalità d'intervento del Garante.

1. Il Garante del contribuente regionale, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione tributaria regionale, rivolge richieste di documenti o chiarimenti alle strutture regionali competenti e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente regionale comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale competente, informandone l'autore della segnalazione.
2. Il Garante del contribuente regionale rivolge raccomandazioni ai dirigenti delle strutture regionali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

3. Il termine entro il quale il Garante del contribuente regionale ha diritto di ottenere dalle competenti strutture regionali copia degli atti e documenti, chiarimenti o ogni notizia connessa alle questioni trattate, è fissato in trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato per una sola volta ed in presenza di specifiche e motivate esigenze di ufficio, per ulteriori quindici giorni.

Art. 24

Facoltà e poteri del Garante.

1. Il Garante del contribuente regionale può accedere alle strutture tributarie regionali e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

2. Il Garante del contribuente regionale richiama le strutture tributarie regionali al rispetto dei termini previsti per il rimborso dei tributi regionali e di quanto previsto dal presente Capo.

3. Il Garante del contribuente regionale individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione regionale determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore generale competente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

Art. 25

Rapporti tra il Garante e l'amministrazione regionale.

1. Il Garante del contribuente regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative soluzioni. Illustra, altresì, alla Giunta regionale i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini di cui all'articolo 14.

2. Per quanto non previsto dal presente Capo, il Garante del contribuente regionale opera ai sensi della *l.r. 7/1980*.

(...omissis...)

L.R. 14 febbraio 2005, n. 8⁽¹¹⁾ - **Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia.**

Art. 1

Finalità.

1. La Regione concorre a tutelare, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena o ammesse a misure alternative o sottoposte a procedimento penale. In particolare promuove le azioni volte a favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà, nonché il recupero ed il reinserimento nella società delle persone sottoposte a tali misure, coinvolgendo a tal fine le Aziende sanitarie locali (ASL), gli enti locali, il terzo settore ed il volontariato.

2. Gli interventi regionali sono volti ad assicurare condizioni di parità rispetto ai cittadini liberi, come previsto dalla *legge 26 luglio 1975, n. 354* (Ordinamento penitenziario), dal *decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230* (Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della *legge 30 novembre 1998, n. 419*), dal *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230* (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario), dal *decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448* (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dal *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272* (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del *D.P.R. n. 448/1988* recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dalla *legge regionale 7 giugno 1980, n. 95* (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) e dalla *legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1* (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

Art. 2

Sistema integrato di intervento.

1. La Regione, al fine di tutelare la dignità delle persone di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di recuperare le qualità individuali compromesse dal disadattamento sociale e di ridurre il rischio di recidiva, supporta ed incrementa attraverso la definizione di linee guida, gli interventi per garantire la partecipazione degli organismi del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e del Centro per la giustizia minorile nella pianificazione sociale integrata ed in particolare nell'ambito dei piani di zona, in armonia con le disposizioni della *legge 8 novembre 2000, n. 328* (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. Al fine di promuovere il sistema delle relazioni tra le istituzioni, le persone detenute, le famiglie e l'ambiente esterno la Regione supporta, sostiene e finanzia l'estensione del servizio di segretariato sociale nei singoli istituti penitenziari come previsto dall'articolo 22, comma 4 della *legge n. 328/2000*, attraverso unità operative afferenti funzionalmente ai comuni sedi di istituti penitenziari.

Art. 3

Formazione congiunta degli operatori.

1. La Regione sostiene, in accordo con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, il Centro per la giustizia minorile, gli enti locali e coinvolgendo gli enti di formazione accreditati e le università, percorsi di aggiornamento a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia

¹¹ Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 febbraio 2005, I S.O. al B.U. 14 febbraio 2005. n. 7.

minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati, compresi il terzo settore ed il volontariato.

Art. 4

Tutela della salute.

1. La Regione, per tutelare la salute delle persone di cui all'articolo 1, garantisce secondo modalità concordate con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione del *D.Lgs. n. 230/1999*, l'assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le ASL e le aziende ospedaliere (AO). In particolare, nelle modalità concordate si definiscono le risorse finanziarie-tecnologiche e professionali che il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile mettono a disposizione, nonché le risorse regionali.
2. Nell'ambito della tossicodipendenza la Regione indirizza e promuove la realizzazione, presso le ASL, sedi di istituti penitenziari, di équipe integrate assicurando le prestazioni di assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei. Per i soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove l'intervento dei servizi territoriali per le dipendenze delle ASL.
3. La Regione garantisce altresì gli interventi di prevenzione sanitaria ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive.
4. La Regione si impegna altresì, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, a rafforzare e sostenere, secondo priorità stabilite, azioni volte a promuovere il miglioramento delle condizioni dei soggetti con invalidità congenita o acquisita, all'interno degli istituti penitenziari, con particolare attenzione all'attività di riabilitazione.
5. Le ASL, sedi di istituti penitenziari, al fine di una informazione puntuale alle persone detenute sulle prestazioni erogabili, sulle modalità ed i tempi di accesso, promuovono la carta dei servizi sanitari, definendo gli ambiti di intervento, sulla base di apposite linee guida adottate dalla Regione. La carta dei servizi sanitari è predisposta privilegiando forme di comunicazione rispettose della specificità e delle esigenze etniche e religiose.
6. La Regione si impegna ad individuare strutture terapeutiche idonee per adolescenti e si impegna altresì, compatibilmente con le regole del sistema penitenziario, ad incentivare gli istituti penitenziari a sperimentare i sistemi di telemedicina.

Art. 5

Attività trattamentali e socio educative.

1. La Regione promuove, favorisce e finanzia interventi e progetti, intra ed extramurari, volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale e a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, nonché gli interventi di housing sociale e quelli a carattere strutturale nell'area penale, coordinandoli e integrandoli con i progetti pedagogici adottati dai singoli istituti penitenziari e dai servizi del Centro per la giustizia minorile.
2. Per una efficace realizzazione degli interventi e dei progetti di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene l'azione sinergica dei servizi sociali, del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, del Centro per la giustizia minorile, dei servizi territoriali, del terzo settore e del volontariato, anche mediante la formalizzazione di accordi atti a favorire le intese per la realizzazione di una presa in carico integrata.
3. La Regione sostiene, valorizza e finanzia, altresì, il coinvolgimento attivo, nell'ambito dell'area socio educativa, degli operatori esterni al Provveditorato regionale

dell'amministrazione penitenziaria ed al Centro per la giustizia minorile che concorrono alla realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, attraverso la stipula di accordi tra enti locali e istituti penitenziari per assicurare la presenza di educatori professionali da impegnare nelle attività trattamentali e di personale con funzioni di supporto alle attività educative da individuare con specifico provvedimento della Giunta regionale.

4. La Regione, nel rispetto della funzione di rieducazione e reinserimento sociale della sanzione penale di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, finanzia gli enti gestori di prestazioni socio-assistenziali in forma sperimentale per la durata di tre anni, garantendo la presenza di un numero adeguato di educatori negli istituti penitenziari della Regione, onde assicurare le necessarie prestazioni assistenziali a favore della popolazione detenuta, in modo da coprire temporaneamente ed in via d'urgenza, l'attuale carenza complessiva di organico relativa a tale figura professionale.

5. La Regione, al fine di porre maggiore attenzione alla problematiche relative alle vittime del reato, sostiene in via sperimentale l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale con particolare attenzione all'area minori, attraverso specifici provvedimenti della Giunta regionale⁽¹²⁾.

Art. 6

Attività di assistenza alle famiglie.

1. La Regione promuove e sostiene interventi e progetti intra ed extramurari volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della propria famiglia, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori.

2. A tal fine la Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, alla progettazione e all'erogazione di interventi di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, con le finalità e le modalità indicate all'articolo 45 della *legge n. 354/1975* e nel *D.P.R. n. 230/2000*.

Art. 7

Attività di istruzione e formazione.

1. La Regione, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, promuove, sostiene e finanzia il diritto di accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia all'interno degli istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.

2. La Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, alla programmazione di interventi formativi integrati; assicura il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell'offerta di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento all'Ufficio scolastico regionale, al Comitato regionale per l'educazione degli adulti ed alle province.

3. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, assicura il coinvolgimento dei soggetti istituzionali pubblici, del terzo settore e del volontariato, realizzando una progettazione personalizzata ed incisiva collegata alle esigenze e tendenze del mercato del lavoro. Per gli stranieri, inoltre, in via sperimentale, sono sostenuti corsi utili per un inserimento lavorativo nel Paese d'origine, in accordo con le autorità locali.

¹² Si veda la *Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 8/1206* "Sperimentazione coordinata di reti locali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale".

4. Il programma regionale della istruzione e formazione professionale deve contenere appositi progetti-obiettivo destinati alla educazione e qualificazione professionali dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 8

Attività lavorativa.

1. La Regione di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, con il coinvolgimento delle ASL, degli enti locali, del terzo settore e del volontariato, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego già presenti sul territorio, così come previsto dalla *legge 22 giugno 2000, n. 193* (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), dalla *legge regionale n. 1/1999* e dalla *legge regionale 4 agosto 2003, n. 13* (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

2. La Regione, in particolare, promuove, sostiene e finanzia progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale nell'ambito dell'imprenditorialità sociale, in armonia alle disposizioni di cui alla *legge regionale 1 giugno 1993, n. 16* (Attuazione dell'art. 9 della *legge 8 novembre 1991, n. 381*. Disciplina delle cooperative sociali) e della *legge regionale 18 novembre 2003, n. 21* (Norme per la cooperazione in Lombardia).

3. La Regione promuove forme di incentivazione quali borse-lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali, a favore delle imprese che assumono soggetti ammessi al lavoro esterno o a misure alternative.

4. La Regione si impegna, altresì, a sostenere, attraverso la stipula di convenzioni-quadro su base territoriale, da definire con apposito provvedimento della Giunta regionale, il conferimento di una quota parte di commesse di lavoro delle imprese aderenti, nonché a destinare una quota parte delle proprie commesse.

Art. 9

Funzioni di coordinamento e di controllo.

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, in collaborazione con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, avvalendosi, altresì, della conferenza delle autonomie locali e del tavolo del terzo settore.

2. La Giunta regionale individua, altresì, forme di verifica circa lo stato di sviluppo, l'adeguatezza e la congruenza degli interventi socio-sanitari, socio-educativi e di istruzione e formazione lavoro, attraverso gli organismi preposti.

3. Annualmente, in occasione della presentazione del DPFR la Giunta regionale presenta al Consiglio, previo esame della commissione competente, una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della Regione, indicando l'entità e l'origine delle risorse utilizzate ed evidenziando i problemi rilevati nel corso delle attività svolte.

4. La relazione di cui al comma 3 contiene anche una informazione sullo stato delle carceri lombarde, rispetto alla condizione delle infrastrutture, agli indici di affollamento, alle diverse tipologie dei reati, allo stato della salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più gravi, alla provenienza dei detenuti, al livello di alfabetizzazione, alle problematiche del lavoro e alle emergenze di carattere sociale rilevate.

5. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:

- a) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
- b) le politiche svolte in campo sanitario, con particolare riguardo agli strumenti posti in essere per garantire la continuità e l'efficacia delle cure mediche, nonché alle iniziative nel campo della prevenzione;
- c) le misure attuate, con fondi propri e con risorse comunitarie (fondo sociale europeo), nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;
- d) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai carcerati all'interno e all'esterno delle strutture penitenziarie e gli interventi attuati nel campo dell'edilizia penitenziaria.

6. La relazione dà conto altresì delle intese stipulate con il Ministero competente e con l'Amministrazione Penitenziaria nonché delle iniziative di sensibilizzazione e di sostegno svolte nei confronti degli enti locali, delle forze sociali e delle cooperative di detenuti.

7. Il Consiglio Regionale esamina la relazione presentata dalla Giunta e ne dispone l'approvazione attraverso apposita risoluzione.

Art. 10

Il garante dei detenuti.

1. Il difensore civico regionale, sino al riordino complessivo dell'ufficio, assolve alle funzioni di garante dei detenuti. I compiti del medesimo sono definiti sulla base di apposito regolamento⁽¹³⁾.⁽³⁾

Art. 11

Provvedimenti attuativi.

1. La Regione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti attuativi.

Art. 12

Norma finanziaria.

1. Alle spese per le attività di formazione di cui all'articolo 3, trattamentali e socio-educative di cui all'articolo 5, di istruzione e formazione di cui all'articolo 7 e per favorire l'attività lavorativa di cui all'articolo 8, si provvede con le risorse stan-ziate all'UPB 3.6.4.2.2.95 «Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione», la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata per l'anno 2005 di € 1.000.000,00.

2. Alle spese per la tutela della salute di cui all'articolo 4 si provvede con le risorse del Fondo Sanitario Regionale.

3. All'onere di € 1.000.000,00 di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.6.1.1.2.87 «Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio sanitari e socio assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹³ Si veda il Reg. 14 dicembre 2006, n. 10: "Definizione dei compiti del Garante dei detenuti".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Reg. 14 dicembre 2006, n. 10⁽¹⁴⁾ - **Definizione dei compiti del Garante dei detenuti, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 14 febbraio 2005 n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari).**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i compiti del Garante dei detenuti, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia).
2. Le funzioni di Garante dei detenuti, di seguito indicato come «Garante», sono svolte pro tempore dal Difensore civico sino alla istituzione della figura preposta e alla definizione delle funzioni ad essa attribuite, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli organi e alle strutture amministrative regionali.
3. Il Difensore civico, nell'esercizio delle funzioni di Garante, concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività nell'ambito delle materie di competenza regionale.
4. L'azione del Garante si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e con gli uffici di esecuzione penale esterna con sede in Lombardia.

Art. 2

Funzioni e obiettivi

1. Il Garante interviene presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, al fine di:
 - a) assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 3, siano erogate le prestazioni di cui al comma 2;
 - b) verificare che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;
 - c) supportare, nei limiti di legge, le persone di cui all'articolo 1, comma 3, nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale, al fine di favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4;
 - d) formulare osservazioni, su richiesta degli organi regionali competenti, in ordine a interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano persone di cui all'articolo 1, comma 3;
 - e) promuovere iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti i diritti umani e l'esecuzione delle pene;
 - f) collaborare alla segnalazione di errori o disfunzioni procedurali, per consentire agli organi regionali competenti il riesame dei propri atti nell'esercizio discrezionale del potere di autotutela.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le prestazioni inerenti alla tutela della salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento

¹⁴ Pubblicato nel B.U. Lombardia 11 dicembre 2006, n. 50, S.O. 15 dicembre 2006, n. 3.

nel mondo del lavoro dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, secondo quanto previsto negli articoli 2, 4, 6, 7 e 8 della L.R. n. 8/2005.

Art. 3

Modalità di intervento

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio, il Garante collabora con le autorità competenti al fine di rendere efficace l'attività prevista dal presente regolamento.
2. Il Garante può effettuare visite negli istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).
3. Il Garante provvede entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, a dare compiuta informazione all'avente diritto.
4. Le strutture regionali competenti rilasciano al Garante, entro trenta giorni dalla richiesta, per le finalità di cui al comma 3 e nel rispetto delle previsioni di legge, copia di atti o documenti, chiarimenti od ogni altra notizia connessa alle questioni trattate.
5. Il Garante può convocare direttamente i responsabili regionali del procedimento in esame provvedendo, entro il termine all'uopo fissato, all'esame congiunto della pratica.
6. Il Garante interviene, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla L.R. n. 8/2005, richiamate dal presente regolamento. Qualora le inadempienze perdurino, il Garante può proporre l'adozione di opportune iniziative agli organi regionali titolari della vigilanza su tali soggetti, ivi compresa l'attivazione dei poteri sostitutivi.

Art. 4

Collaborazioni

1. Il Garante collabora con i difensori civici provinciali e comunali e con i titolari di funzione di garante dei detenuti operanti in ambito locale, anche al fine di effettuare segnalazioni di situazioni di interesse comune e di coordinare le rispettive attività, nell'ambito delle specifiche competenze.

Art. 5

Relazione al Consiglio regionale

1. Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione scritta sull'attività svolta durante l'anno di riferimento congiuntamente alla presentazione annuale della relazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 9, comma 3, della L.R. n. 8/2005.
2. In casi di particolare rilievo o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare ulteriori relazioni al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed alle Commissioni consiliari competenti.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per l'avvio delle funzioni di Garante dei detenuti in capo al Difensore civico regionale.
2. Il Consiglio regionale, mediante mezzi di comunicazione idonei, dà notizia dell'attivazione delle funzioni del Garante, da esercitare nel rispetto del principio di leale collaborazione con le amministrazioni competenti, del soggetto incaricato dell'ufficio e tra

l'altro dei suoi compiti, della sede, degli orari di apertura, dei recapiti telefonici, dei soggetti che possono richiedere l'attivazione e del carattere di gratuità degli interventi. Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

(...omissis...)

11. Difensore civico.

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127⁽¹⁶⁾.

(...omissis...)

127. Controllo eventuale.

1. Le deliberazioni della Giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La Giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133⁽¹⁷⁾.

(...omissis...)

136. Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario *ad acta* provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico⁽¹⁸⁾.

¹⁵ Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

¹⁶ Il presente articolo corrisponde all'[art. 8, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

¹⁷ Il presente articolo corrisponde ai [commi 34, 38, 39 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127](#), ora abrogato.

¹⁸ Il presente articolo corrisponde al [comma 45 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127](#), ora abrogato.

L. 7 agosto 1990, n. 241⁽¹⁹⁾ - **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

(...omissis...)

25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi⁽²⁰⁾.

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo [decreto legislativo n. 196 del 2003](#), relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione⁽²¹⁾.

¹⁹ Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

²⁰ Rubrica aggiunta dall'art. [21, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

²¹ Comma così sostituito prima dall'art. [15, L. 24 novembre 2000, n. 340](#) e poi dall'art. [17, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della [legge 6 dicembre 1971, n. 1034](#), e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo⁽²²⁾.

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente⁽²³⁾.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti⁽²⁴⁾.

(...omissis...)

L. 5 febbraio 1992, n. 104⁽²⁵⁾ - **Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate**⁽²⁶⁾.

(...omissis...)

36. Aggravamento delle sanzioni penali.

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla [legge 20 febbraio 1958, n. 75](#), qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà⁽²⁷⁾.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

(...omissis...)

²² Comma così modificato prima dall'[art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#) e poi dall'[art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

²³ Comma aggiunto dall'[art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

²⁴ Comma così sostituito dall'[art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

²⁵ Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

²⁶ Vedi, anche, l'[art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144](#).

²⁷ Comma così modificato dall'[art. 17, L. 15 febbraio 1996, n. 66](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42).

**SECONDO INCONTRO DELLA RETE
DEGLI OMBUDSMEN DEL MEDITERRANEO
Marsiglia, 18 - 19 dicembre 2008**

Risoluzione

1. Il secondo Incontro della Rete degli Ombudsmen del Mediterraneo è stato consacrato al tema "Mediatori del Mediterraneo: la sfida di uno spazio comune". L'incontro, che si è svolto a Marsiglia (Francia) il 18 e 19 Dicembre 2008, è stato organizzato dal Mediatore della Repubblica francese, in cooperazione con il Wali Al Madhalim del Marocco e il Difensore del Popolo spagnolo. Hanno preso parte all'Incontro 28 istituzioni e organizzazioni, rappresentanti le Istituzioni di difesa civica del bacino del mediterraneo, le Istituzioni per i diritti dell'Uomo, o le Istituzioni operanti nel campo della mediazione degli Stati e delle regioni che non hanno ancora l'Ombudsman, oltre che i rappresentanti delle organizzazioni internazionali e regionali sostenenti l'iniziativa.
2. Gli Ombudsmen del Mediterraneo hanno espresso la loro gratitudine al Mediatore della Repubblica francese per l'eccellente organizzazione dei lavori e la calorosa ospitalità, come pure al Senatore Sindaco di Marsiglia.

Hanno accolto con soddisfazione le dichiarazioni del Mediatore della Repubblica francese, del Wali Al Madhalim del Marocco e del Difensore del Popolo della Spagna, così come gli interventi del rappresentante dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, del rappresentante dell'Organizzazione internazionale della Francofonia, del rappresentante della Lega degli Stati arabi, della presidente dell'Associazione degli Ombudsmen e dei Mediatori africani, dell'ambasciatore francese in missione per l'Unione per il Mediterraneo e altri interventi.

I partecipanti si sono complimentati per la ricchezza e l'ampiezza (di contenuti) degli interventi di tutti, e delle deliberazioni che si sono rivelate fruttifere.

Il secondo Incontro della Rete degli Ombudsmen del Mediterraneo ha adottato la seguente risoluzione:

3. *Prendendo atto* del progetto di risoluzione della Terza commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 6 novembre 2008 su "il ruolo degli Ombudsmen, Mediatori e altre Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti dell'Uomo", che incoraggia gli Stati membri a dare spazio alle figure dei Mediatori,

4. degli Ombudsmen e delle altre istituzioni nazionali di promozione e protezione dei diritti umani, o a rinforzarli, e a creare, se possibile, meccanismi di cooperazione tra queste istituzioni, ove già esistenti, al fine di coordinare la loro azione. Questa risoluzione incoraggia gli Stati membri a organizzare delle campagne di comunicazione segnatamente al fine di far meglio comprendere all'opinione pubblica l'importanza delle istituzioni di difesa civica;
5. *Ringraziando* il Marocco per aver presentato questo testo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, *chiedendo* che sia costituito un Gruppo di Amici dei Mediatori e degli Ombudsmen in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite, e *augurandosi* che nel corso, o prima, della 65^a sessione dell'Assemblea generale del 2010 sia aperto un dibattito sull'importanza e il ruolo delle istituzioni nazionali di difesa civica;
6. *Prendendo atto con soddisfazione*, in questo 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, del ruolo tributato alle istituzioni di difesa civica, per la promozione e la protezione dei diritti umani, sia nelle istanze internazionali e regionali, che a livello nazionale;
7. *Ricordando* la dichiarazione del primo Incontro degli Ombudsmen del Mediterraneo, tenutosi a Rabat (Marocco) dall'8 al 10 novembre 2007;
8. *Riconoscendo* che, per l'esercizio del loro mandato, le istituzioni di difesa civica devono porsi all'ascolto e al servizio di tutti gli individui che si ritengono lesi da una pubblica amministrazione, e devono essere facilmente accessibili e trasparenti;
9. *Sottolineando* che questa missione deve esercitarsi in modo indipendente rispetto a qualsiasi potere, e che devono essere poste in essere le condizioni necessarie a questa indipendenza;
10. *Prendendo atto* che le Istituzioni di difesa civica, con la loro volontà di porre rimedio alle ingiustizie, hanno un ruolo importante per porre termine agli eventuali disfunzionamenti delle autorità amministrative e per promuovere il buon governo;
11. *Riconoscendo* che le Istituzioni di Difesa civica contribuiscono all'avvento e al rafforzamento dello Stato di diritto, della democrazia, e alla realizzazione effettiva dei diritti dell'Uomo;
12. *Esprimendo* la propria intenzione di operare attivamente nel quadro dei "Principi di Parigi" della risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU del 20 dicembre 1993, in quanto siano parte delle Istituzioni nazionali di promozione e protezione dei diritti dell'Uomo, sia quando siano strettamente associate a queste ultime;
13. *Convinti* che la Libertà e la Pace nell'area del Mediterraneo sono facilitati dal dialogo tra i popoli e la comprensione reciproca, la tolleranza, la fine delle ingiustizie e della povertà e il rispetto dei diritti;

14. *Appellandosi* ai valori ancestrali dell'area del mediterraneo, crogiolo di culture e di religioni, culla della democrazia, degli scambi fruttuosi e della fratellanza tra i popoli;
15. *Riconoscendo* che le suddette Istituzioni di difesa civica possono contribuire al rafforzamento della democrazia, dei diritti e delle libertà fondamentali, al fine di incoraggiare e andare di pari passo con la pace sociale ovunque, e con la Pace nella regione del mediterraneo.

Le Istituzioni di difesa civica del Mediterraneo convergono di:

15. Adottare le iniziative che favoriscano la messa in pratica delle conclusioni delle tre tavole rotonde dell'Incontro di Marsiglia vertenti su:
 - La posizione dell'Ombudsman nel panorama istituzionale:
Esistono sufficienti ragioni per suscitare un'approfondita riflessione sul problema fondamentale delle relazioni tra giustizia e decisioni politiche. Si tratta di un tema che condiziona in gran parte la funzione dell'Ombudsman, così come le diverse modalità operative nelle attività quotidiane e i criteri di riferimento di cui bisogna tenere conto per risolvere i problemi sollevati dalla territorialità delle leggi.
 - Quale leva per promuovere la democrazia e i diritti umani?
La promozione della democrazia è intrinsecamente legata a quella dei diritti umani, in particolare nei paesi in fase di transizione democratica. L'Ombudsman è uno degli attori principali in questa situazione, sia per le sue funzioni complementari consistenti nel depotenziare e rendere piani tensioni e conflitti, ma anche dedicandosi alle violazioni dei diritti umani e non unicamente alle disfunzioni della pubblica amministrazione. E' stato sottolineato che l'Associazione degli Ombudsmen del Mediterraneo dovrà esercitare la sua coesione a sostegno dei suoi membri che potranno trovarsi in difficoltà.
 - Gli Ombudsmen e l'immigrazione nell'area del mediterraneo:
Si è potuto constatare un alto grado di sensibilizzazione da parte di tutti i partecipanti intorno al gran numero di problemi che concernono l'attività degli Ombudsmen in questo ambito. Questo potrà essere un eccellente punto di partenza per le aspirazioni e gli obiettivi dell'Associazione degli Ombudsmen del Mediterraneo.
16. Rafforzare e promuovere il sito internet dedicato alle Istituzioni di difesa civica nell'area del mediterraneo, in particolare per creare uno spazio certo e una rete di agenti di collegamento che permettano lo scambio di informazioni e di buone pratiche e di costituire una banca dati delle differenti attività delle Istituzioni;

17. Creare e assicurare il perseguimento di un programma di sessioni e di stages formativi per il personale delle Istituzioni che lo desiderano, e intraprendere degli studi e delle ricerche su soggetti di interesse generale;
18. Se necessario, offrire assistenza ai Parlamenti e/o ai Governi che lo desiderano, per la creazione di un'Istituzione di difesa civica nei paesi mediterranei che non ne sono ancora dotati;
19. Organizzare almeno ogni due anni un incontro mediterraneo in un paese che si offre ospitante, su temi di interesse generale decisi in comune;
20. Intavolare, fin da ora, un dialogo in previsione di stabilire una collaborazione regolare ed effettiva con le organizzazioni internazionali e le istituzioni impegnatesi a favore dell'Associazione (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Organizzazione Internazionale della Francofonia, Lega degli Stati Arabi, Unione per il Mediterraneo, Commissario ai Diritti umani del Consiglio d'Europa, Mediatore Europeo e Associazione degli Ombudsmans e Mediatori Africani).

Le Istituzioni di difesa civica del Mediterraneo decidono di:

21. Creare l'Associazione degli Ombudsmen del Mediterraneo e adottare il suo statuto;
22. Aderire, nel più breve lasso di tempo all'Associazione e assicurare tutto il loro impegno e il loro concorso.

ASSOCIAZIONE DEGLI OMBUDSMAN DEL MEDITERRANEO

STATUTO

PREMESSA

Considerando che i mediatori, gli ombudsman, Diwan al-Madhalim e difensori del popolo sono delle istituzioni il cui mandato consiste nel ricevere i reclami delle persone che si ritengono danneggiate dalla pubblica amministrazione e, se del caso, di indagare per stabilirne la fondatezza.

Considerando che queste istituzioni, per compiere la loro missione, hanno il dovere di essere indipendenti dai cittadini, dalle autorità sulle quali esercitano la loro competenza e dalle autorità alle quali devono rendere conto.

Considerando che tale indipendenza garantisce loro la libertà d'azione nell'ambito del loro mandato, nonché la loro neutralità e la loro efficacia.

Considerando che tale indipendenza è tributaria della stabilità degli statuti che governano queste istituzioni e della sufficienza delle risorse che sono loro assegnate.

Pertanto, l'Associazione degli Ombudsman del Mediterraneo e i suoi membri si impegnano a promuovere la creazione di nuove istituzioni di mediatore, di ombudsman, di Diwan al-Madhalim o di difensore del popolo, il consolidamento delle istituzioni esistenti e a promuovere e difendere l'indipendenza di tali istituzioni.

Considerando inoltre che l'evoluzione della funzione di mediatore, di ombudsman, di Diwan al-Madhalim o di difensore del popolo, oltre alla correzione delle ingiustizie provocate da malfunzionamenti amministrativi, ha associato queste istituzioni al riconoscimento, alla promozione e alla difesa dei diritti dell'Uomo.

Considerando che i diritti dell'Uomo sono riconosciuti, promossi e tutelati solo nei regimi democratici o in via di democratizzazione da parte di governi responsabili, che auspicano lo Stato di diritto e la pace sociale.

Considerando che i valori democratici non sono mai acquisiti pienamente, che il loro riconoscimento, la loro promozione e difesa devono essere permanenti e che tali valori devono essere misurati in funzione dell'effettivo rispetto dei diritti dell'Uomo.

Pertanto, l'Associazione e i suoi membri si impegnano a promuovere e a difendere, intorno al Mediterraneo, la democrazia, lo Stato di diritto e la pace sociale, nonché a fare rispettare i testi nazionali e internazionali sui diritti dell'Uomo, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo e la Dichiarazione di Rabat.

Infine, per rafforzare e promuovere questi valori democratici, l'Associazione e i suoi membri si impegnano a favorire la cooperazione internazionale con altre istituzioni e organizzazioni dedite alla promozione e alla difesa dei diritti dell'Uomo.

Per questi motivi, l'Associazione e i suoi membri adottano questa Premessa come ideale di valori da perseguire e come mezzo, che aderisce al seguente Statuto, e si impegnano a rispettarlo.

CAPITOLO I

CREAZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

ARTICOLO 1

CREAZIONE E DENOMINAZIONE

Viene creata un'associazione internazionale denominata Associazione degli Ombudsman del Mediterraneo, qui di seguito denominata l'Associazione.

L'Associazione è disciplinata dalla legislazione in vigore nel regno del Marocco.

La sigla dell'Associazione è A.O.M.

L'Associazione è un'entità giuridica autonoma i cui obiettivi, la composizione e il funzionamento sono disciplinati dal suo Statuto e dalla sua Premessa, nonché dalle risoluzioni adottate dalle sue istanze decisionali in base alle leggi del Regno del Marocco.

ARTICOLO 2

SEDE SOCIALE

La sede sociale dell'Associazione è stabilita al seguente indirizzo:

Diwan al-Madhalim, Complexe les Jardins d'Irama, Rue Arroumane - Hay Ryad,
B.P. 21, Rabat, Regno del Marocco.

La sede sociale può essere trasferita all'interno del paese in cui è stabilita, in base alle disposizioni delle leggi locali. Se viene trasferita in un altro paese, il trasferimento sarà effettuato in base alle disposizioni delle leggi del paese ospite previa cancellazione dell'iscrizione. Qualsiasi trasferimento della sede sociale deve essere proposto, per iscritto, da un membro votante. Per autorizzare il trasferimento della sede sociale è richiesto il consenso dei due terzi dei membri votanti.

ARTICOLO 3

LINGUA E SIGILLO DELL'ASSOCIAZIONE

- 3.1 Le lingue ufficiali e le lingue utilizzate dall'Associazione sono l'arabo, il francese, lo spagnolo e l'inglese.
- 3.2 La forma del sigillo, che comprende il nome dell'Associazione è decisa dal consiglio di amministrazione.

CAPITOLO II

OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 4

OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli obiettivi dell'Associazione sono:

- 4.1 Promuovere la conoscenza del ruolo delle istituzioni di mediatore, di ombudsman, di Diwan al-Madhalim e di difensore del popolo (qui di seguito denominati ombudsman) nell'area del Mediterraneo.
- 4.2 Redigere ed attuare programmi di scambi di informazioni e di esperienze tra i suoi membri.
- 4.3 Raccogliere, conservare e diffondere informazioni e risultati di ricerche sull'istituzione dell'ombudsman.
- 4.4 Consolidare l'azione e le competenze delle istituzioni degli ombudsman.
- 4.5 Favorire la formazione del personale degli uffici degli ombudsman membri dell'Associazione.
- 4.6 Incoraggiare e sostenere lo studio e la ricerca sulla funzione di ombudsman.
- 4.7 Promuovere relazioni con le istituzioni, le organizzazioni e le persone fisiche o giuridiche il cui ruolo o i cui interessi sono simili a quelli di questa associazione.
- 4.8 Intraprendere qualsiasi progetto che si riveli necessario per l'applicazione dello Statuto e della sua Premessa.

CAPITOLO III

MEZZI D'AZIONE E RISORSE

ARTICOLO 5

MEZZI D'AZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

- 5.1 L'Associazione organizza o sostiene la realizzazione di attività quali: corsi di formazione, seminari, conferenze, riunioni, scambi di personale e finanziamento di ricerche.
- 5.2 L'Associazione offre servizi di consulenza e di informazione nonché pubblicazioni rivolti ai suoi membri per promuovere la conoscenza del ruolo dell'ombudsman.
- 5.3 L'Associazione offre borse di studio, sovvenzioni e altro tipo di sostegno finanziario a individui qualificati per permettere loro di continuare gli studi sull'istituzione dell'ombudsman.
- 5.4 L'Associazione formula comunicazioni di interesse comune e raccomandazioni volte, in particolare, alla promozione o alla tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 6

RISORSE

Per realizzare le proprie attività e finanziare il proprio funzionamento, l'Associazione è autorizzata a ricorrere alle seguenti risorse:

- 6.1 Le quote associative dei membri, il cui importo è fissato dall'assemblea generale in base alle categorie dei membri, secondo le formalità imposte ai membri dalla loro legislazione.
- 6.2 Sovvenzioni, donazioni, prestiti e contributi vari, o in valori monetari o in beni e servizi o sotto forma di qualsiasi altra agevolazione.
- 6.3 I beni, valori e interessi che, in un modo o in un altro, sono acquisiti dall'Associazione o le appartengono, entro i limiti dettati dalla legge del paese in cui è stata stabilita la sede sociale.

CAPITOLO IV

I MEMBRI

1. ARTICOLO 7

CATEGORIE DI MEMBRI

L'Associazione comprende tre categorie di membri : i membri votanti, i membri soci e i membri onorari. I membri votanti e soci sono rappresentati, presso l'Associazione, dai loro rappresentanti legali.

Membri votanti

- 7.1.1 Ha qualità di membro votante quell'istituzione pubblica, i cui rappresentanti esercitano una funzione alla quale viene dato il titolo di mediatore, ombudsman, Diwan al-Madhalim, difensore del popolo, commissario per i diritti della persona o qualsiasi espressione equivalente avente competenza nazionale, la cui missione è correggere e prevenire le ingiustizie arrecate ai cittadini da un'autorità amministrativa pubblica e che soddisfi i seguenti criteri:
- 7.1.1.1 E' costituita e organizzata in virtù di una costituzione o di qualsiasi altro atto proveniente da un organo legislativo.
- 7.1.1.2 E' abilitata a ricevere le lamentele, oralmente o per iscritto, di persone e organizzazioni riguardo a una decisione, una raccomandazione o qualsiasi atto amministrativo compiuto o emanato dai rappresentanti di un'autorità amministrativa pubblica sulla quale essa ha competenza.
- 7.1.1.3 Non riceve istruzioni da nessuna autorità pubblica ed è indipendente dall'amministrazione sulla quale ha competenza, a prescindere dall'autorità di nomina.
- 7.1.1.4 Ha competenza esclusiva su tutta o parte della pubblica amministrazione.
- 7.1.1.5 Ha il potere di indagare sulle lamentele che le vengono rivolte nei settori di sua competenza.
- 7.1.1.6 Ha accesso a tutte le informazioni necessarie per portare a termine le sue indagini.
- 7.1.1.7 Ha il potere di formulare raccomandazioni e proporre misure correttive.
- 7.1.1.8 Presenta ogni anno una relazione pubblica delle sue attività.
- 7.1.1.9 Ha sede in un paese dell'area del Mediterraneo.

7.2 Membri soci

Può diventare membro socio qualsiasi persona giuridica di diritto pubblico che accetta la missione dell'Associazione o che persegue fini simili o compatibili con quelli dell'Associazione e non ha la qualità di membro votante.

7.3 Membri onorari

Può diventare membro onorario qualsiasi persona che si sia messa in luce per il suo eccezionale contributo allo sviluppo del concetto e della funzione di ombudsman.

7.4 Diritti dei membri

7.4.1 I membri votanti godono dei seguenti diritti:

- a) esercitare il diritto di voto alle assemblee ordinarie o straordinarie dei membri;
- b) partecipare alle istanze amministrative e decisionali dell'Associazione.

7.4.2 I membri soci e onorari possono partecipare all'assemblea generale, con diritto di parola ma non di voto ; non possono essere ammessi a cariche elettive.

7.4.3 Tutti i membri possono:

- a) chiedere all'Associazione assistenza nei settori di sua competenza; collaborare alla realizzazione dei fini e degli obiettivi dell'Associazione in conformità dello Statuto;
- b) collaborare alla missione dell'Associazione in conformità dello Statuto e della sua Premessa;
- c) esercitare tutti i diritti conferiti dallo Statuto e dalla sua Premessa;
- d) appellarsi ad alcune istanze dell'Associazione se si ritengono danneggiati nell'esercizio dei loro diritti.

7.5 Obblighi dei membri

I membri devono rispettare lo Statuto e la sua Premessa e ogni regola o pratica amministrativa che ne derivi. Devono anche dare prova di etica con un atteggiamento compatibile con la missione dell'Associazione.

7.6 Procedura di domanda di adesione

7.6.1 Per acquisire la qualifica di membro votante, l'istituzione richiedente deve:

- a) presentare una richiesta al segretario generale dell'Associazione ;

b) allegare il suo atto costitutivo;

c) e dimostrare che le norme che la disciplinano sono compatibili con lo Statuto e la sua Premessa.

7.6.2 Per acquisire la qualifica di membro socio, il richiedente deve:

a) presentare una richiesta al segretario generale;

b) dimostrare che i suoi interessi e le sue attività corrispondono alla qualifica di membro socio e sono compatibili con lo Statuto e la sua Premessa.

7.6.3 La persona che desidera sottoporre la candidatura di un membro onorario deve:

a) presentare una richiesta al segretario generale;

b) dimostrare che il candidato soddisfa le caratteristiche di membro onorario; allegare, alla sua richiesta, l'appoggio motivato di altri due membri dell'Associazione, compreso un rappresentante della regione di provenienza del candidato.

7.7 Procedura di ammissione

7.7.1 La richiesta deve essere accompagnata dalle informazioni e dai documenti chiesti.

7.7.2 Il segretario generale riceve la richiesta, ne verifica il contenuto e la sottopone al Consiglio direttivo.

7.7.3 Il Consiglio direttivo, dopo aver deliberato, sottopone il tutto al Consiglio di amministrazione.

7.7.4 Il consiglio di amministrazione formula una raccomandazione motivata e la trasmette al richiedente, attraverso il segretario generale. Il consiglio di amministrazione sottopone la richiesta, insieme alla sua raccomandazione, alla prossima assemblea generale, affinché prenda una decisione. In caso di raccomandazione negativa, il richiedente può chiedere di essere ascoltato, nelle sue motivazioni e spiegazioni, davanti al consiglio di amministrazione. Se il consiglio di amministrazione conferma il suo parere negativo dopo aver ascoltato il richiedente, quest'ultimo può far valere i propri diritti e motivazioni presso l'assemblea generale prima che venga presa una decisione sulla sua richiesta.

7.8 Perdita o sospensione della qualità di membro

7.8.1 Qualsiasi membro dell'Associazione può ritirarsi in qualunque momento mediante comunicazione scritta al segretario generale.

- 7.8.2 Il consiglio di amministrazione può sospendere un membro che non si conforma alle disposizioni dello Statuto e della sua Premessa, a lui applicabili, che non soddisfa più le condizioni o i criteri di adesione, che ha un atteggiamento incompatibile con la missione o gli interessi dell'Associazione o che, quando è debitore, viene meno al pagamento della sua quota associativa.
- 7.8.3 Qualsiasi sospensione da parte del consiglio di amministrazione deve essere motivata e deve essere trasmessa dal segretario generale al membro in questione; il consiglio di amministrazione può proporre, con parere motivato, la radiazione di un membro all'assemblea generale; tale proposta viene trasmessa al membro interessato dal segretario generale.
- 7.8.4 Qualsiasi sospensione deve essere confermata dalla successiva assemblea generale, dopo avere ascoltato il membro nelle sue motivazioni e conclusioni; in mancanza di conferma, la sospensione sarà considerata nulla con effetto a partire dalla data dell'assemblea generale.
- 7.8.5 La radiazione di un membro spetta all'assemblea generale che decide alla luce della relazione motivata del consiglio di amministrazione, dopo avere ascoltato il membro di cui si propone la radiazione nelle sue motivazione e spiegazioni; il segretario generale porta la decisione, che è inappellabile, a conoscenza del membro interessato.
- 7.8.6 Il rappresentante di una istituzione o di un'organizzazione che decade, dà le dimissioni o viene radiato per il suo comportamento incompatibile con la missione o gli interessi dell'Associazione è sostituito conformemente alle disposizioni del suo atto legislativo organico; sarà data una comunicazione ufficiale dall'istituzione o organizzazione al segretario generale.

CAPITOLO V

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 8

GLI ORGANI

Gli organi e le autorità dell'Associazione sono:

- ✓ l'assemblea generale,
- ✓ il consiglio di amministrazione,
- ✓ il consiglio direttivo del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 9

L'ASSEMBLEA GENERALE

9.1 Composizione dell'Assemblea generale

L'assemblea generale è l'istanza suprema dell'Associazione. Ne fanno parte i membri in regola dell'Associazione, rappresentati dai loro rappresentanti legali per quanto riguarda i membri votanti e soci. In caso di forza maggiore e conformemente alle leggi che disciplinano le loro istituzioni o organizzazioni, i rappresentanti possono farsi rappresentare per procura. E' ammessa una sola procura per ciascun membro votante.

9.2 Presidenza dell'assemblea

Il presidente dell'Associazione è d'ufficio presidente dell'assemblea generale. In sua assenza, l'assemblea è presieduta dal primo vicepresidente oppure, in caso di assenza di quest'ultimo, dal secondo vicepresidente. Se il presidente e i due vicepresidenti sono impediti dal partecipare, l'assemblea generale elegge un suo presidente ad hoc tra i membri votanti presenti.

9.3 Assemblea generale ordinaria

9.3.1 L'assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni due anni. E' convocata dal presidente alla data e nel luogo stabiliti dal consiglio di amministrazione. In genere, si svolge in occasione del congresso dei membri dell'Associazione.

9.3.2 La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della riunione ed è accompagnata dai documenti necessari ad una adeguata partecipazione dei membri.

9.4 Poteri dell'assemblea generale ordinaria

I poteri dell'assemblea generale ordinaria sono:

- 9.4.1 Approvare l'ordine del giorno della riunione e il verbale dell'assemblea precedente.
- 9.4.2 Eleggere il presidente dell'Associazione, il primo e il secondo vicepresidente, il segretario generale e il tesoriere per un mandato di due anni. Il mandato è rinnovabile e non è fissato nessun limite riguardo al numero dei mandati.
- 9.4.3 Eleggere i membri del consiglio di amministrazione conformemente alla sezione 10.1.3 dello Statuto.
- 9.4.4 Deliberare sulle raccomandazioni del consiglio di amministrazione in caso di dimissioni o sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione.
- 9.4.5 Decidere in ultima istanza sui pareri di ammissione o di rifiuto di un nuovo membro; in caso di parere negativo confermato dal consiglio di amministrazione dopo avere ascoltato il richiedente, l'assemblea generale può deliberare soltanto dopo avere ascoltato il richiedente nelle sue motivazioni e conclusioni.
- 9.4.6 Decidere in ultima istanza sulle decisioni provvisorie di sospensione di un membro espresse dal consiglio di amministrazione; l'assemblea generale può deliberare soltanto dopo avere ascoltato il richiedente nelle sue motivazioni e conclusioni.
- 9.4.7. Decidere la radiazione di un membro in seguito all'applicazione dell'articolo 7.8.5. del presente statuto, alla luce di una relazione motivata del consiglio di amministrazione, dopo avere ascoltato il membro in questione nelle sue motivazioni e conclusioni.
- 9.4.8 Fissare, su raccomandazione del consiglio di amministrazione, l'importo delle quote associative annue e di ogni altro contributo che i membri devono versare.
- 9.4.9 Approvare le relazioni del presidente, dei vicepresidenti, del segretario generale e dei comitati.
- 9.4.10 Approvare i rendiconti finanziari dell'Associazione presentati dal tesoriere
- 9.4.11 Modificare, rimandare o opporre un veto a qualsiasi decisione presa dal consiglio di amministrazione, tranne per quanto riguarda le decisioni relative agli impegni presi a nome dell'Associazione in virtù degli obblighi prescritti nella legge del paese in cui l'Associazione è registrata.
- 9.4.12 Stabilire gli orientamenti dell'Associazione.
- 9.4.13 Modificare lo Statuto dell'Associazione e la sua Premessa.

9.4.14 Decidere il luogo della sede sociale e della segreteria generale.

9.4.15 Istituire dei comitati, secondo le necessità.

9.4.16 Rilasciare dichiarazioni e comunicati pubblici adeguati per favorire il raggiungimento dei suoi obiettivi.

9.4.17 Adottare, in generale, le decisioni in qualsiasi materia non espressamente prevista dallo Statuto e dalla sua Premessa, che rientra nella missione dell'Associazione.

9.5 Assemblea generale straordinaria

9.5.1 L'assemblea generale straordinaria può essere convocata per esaminare una questione grave o urgente, su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente dell'Associazione, o quando un numero superiore a un terzo dei membri votanti ne formula richiesta.

9.5.2 Il consiglio di amministrazione decide il luogo e la data dell'assemblea generale straordinaria. Il segretario generale procede alla convocazione dei membri votanti.

9.6 Poteri dell'assemblea generale straordinaria

I poteri dell'assemblea generale straordinaria sono:

9.6.1 Esaminare ogni questione grave o urgente ed adottare le decisioni del caso.

9.6.2 Coprire, fino alla fine del mandato, le cariche divenute definitivamente vacanti di presidente e, in caso di necessità, di vicepresidente a meno che non sia stata fatta un'elezione per posta o mediante posta elettronica, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 15 applicabili.

9.6.3 Approvare lo scioglimento dell'Associazione.

9.7 Quorum dell'assemblea generale

9.7.1 Il quorum dell'assemblea generale è raggiunto se sono presenti la metà dei membri votanti dell'Associazione. Se non si può raggiungere il quorum, una nuova convocazione dell'assemblea generale che si terrà entro un termine massimo di tre mesi, dovrà essere comunicata ai membri, con l'informazione che l'assemblea generale così convocata sarà considerata validamente costituita, a prescindere dal numero di votanti presenti.

- 9.7.2 Le risoluzioni dell'assemblea generale sono adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti.
- 9.7.3 Se le deliberazioni riguardano una modifica allo Statuto e alla sua Premessa, o lo scioglimento dell'Associazione, la modifica richiede il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri presenti.
- 9.7.4 Ogni membro votante ha un diritto di voto uguale. Tutti i membri hanno diritto di parola.

9.8 Congresso dei membri dell'Associazione

- 9.8.1 Almeno ogni due anni deve essere organizzato un congresso dei membri dell'Associazione, secondo le modalità che il consiglio di amministrazione stabilirà e comunicherà ai membri per ogni congresso, come minimo entro un termine di tre mesi prima dell'evento.
- 9.8.2 Tutti i membri dell'Associazione in regola sono invitati a partecipare al congresso. Oltre alle persone o organizzazioni previste in qualità di invitati nell'elenco redatto dal consiglio direttivo, possono essere invitati anche, in qualità di osservatori, alcuni rappresentanti di organizzazioni o persone che, in entrambi i casi, condividono la missione dell'Associazione. Qualsiasi organizzazione o persona che condivide la missione dell'Associazione può anche presentare domanda d'iscrizione all'istituzione ospite del congresso.
L'ospite consegna al consiglio direttivo l'elenco delle persone e organizzazioni che intende invitare e il consiglio direttivo formula le sue raccomandazioni, se necessarie.
- 9.8.3 L'offerta di membro votante di organizzare nel suo paese un congresso dell'Associazione può essere accettata solo se è appoggiata dal governo o dal parlamento del territorio ospitante e se l'ospite dà garanzie sufficienti di avere le risorse adeguate per la realizzazione del congresso, di prendere le misure adeguate a livello di trasporto e di ospitalità, e garantisca che ogni partecipante avrà la libertà di penetrare e di circolare nel territorio senza discriminazioni, che nessun ostacolo politico o giuridico possa compromettere lo svolgimento del congresso e che la realizzazione del congresso non venga utilizzata a fini di parte dalla sua istituzione, dal suo governo o dal suo parlamento.

ARTICOLO 10

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Composizione

- 10.1.1 Il consiglio di amministrazione si compone di almeno dieci membri, tra cui:
- 10.1.2 Un presidente che è il presidente dell'assemblea generale.

- 10.1.3 Un primo vicepresidente e un secondo vicepresidente, un segretario generale, un tesoriere; il primo vicepresidente è d'ufficio vicepresidente dell'assemblea generale; in caso di impedimento, sarà sostituito conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.2.
- 10.1.4 Il membro votante dell'istituzione che ospita il prossimo congresso e i membri incaricati dall'assemblea generale di studi specifici.
- 10.1.5 I rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'organizzazione internazionale della Francofonia, della Lega degli Stati Arabi, del Commissariato per i Diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa e del Mediatore europeo, che partecipano in permanenza, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'assemblea, ma non ha diritto di voto.
- 10.1.6 Rappresentanti di qualsiasi organizzazione che possa sostenere la missione dell'Associazione, invitati dal consiglio di amministrazione, in qualità di osservatori, ad assistere al consiglio o a partecipare all'assemblea generale. Questi membri non partecipano in permanenza e non hanno diritto di voto.

10.2 Durata del mandato

- 10.2.1 La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di due anni. Il mandato è rinnovabile e non viene fissato nessun limite riguardo al numero di rinnovi.
- 10.2.2 Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è esercitato nel periodo che intercorre tra le riunioni ordinarie dell'assemblea generale. Termina al momento dell'assemblea generale ordinaria, successiva all'assemblea generale nella quale sono stati eletti. Se l'assemblea generale ordinaria, per motivi legati all'organizzazione del congresso, viene organizzata più di due anni dopo un'elezione del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo, i mandati dei membri di tali istanze saranno prolungati fino alla realizzazione di un'assemblea generale.
- 10.2.3 Il mandato di un membro del consiglio di amministrazione termina nel momento del suo decesso, delle sue dimissioni, se non è più ombudsman, se viene radiato conformemente allo Statuto e alla sua Premessa, se l'istituzione che dirige non risponde più alle qualità di membro votante o se il suo mandato non viene rinnovato in qualità di membro del consiglio. Tuttavia, quando il presidente o uno degli altri membri del consiglio direttivo smette di agire in qualità di ombudsman, il consiglio, alla luce di circostanze particolari come la data del prossimo congresso, può raccomandare all'assemblea generale di prolungare il suo mandato di membro fino alla prossima elezione. Il consiglio di amministrazione può anche chiedere al presidente uscente di agire in qualità di esperto per fini specifici presso il consiglio, uno dei suoi comitati o uno di suoi membri per un tempo da esso stabilito e a

condizioni da esso fissate. Se il presidente uscente è invitato al consiglio per discutere dei mandati che gli sono stati affidati non ha diritto di voto.

10.2.4 Il mandato dell'ombudsman che partecipa come ospite a un congresso termina quando viene scelto l'ospite del congresso successivo.

10.3 Poteri e funzioni generali

Il consiglio di amministrazione è l'organismo incaricato della gestione delle questioni amministrative dell'Associazione. Rappresenta i membri dell'Associazione ed esercita tutti i poteri specificati nello Statuto dell'Associazione, ad eccezione dei poteri riservati all'assemblea generale.

10.4 Responsabilità del consiglio di amministrazione

Le responsabilità del consiglio di amministrazione sono:

10.4.1 Amministrare i beni e gli affari dell'Associazione.

10.4.2 Adottare la relazione annuale dei vicepresidenti, del segretario generale e del tesoriere.

10.4.3 Decidere la sospensione provvisoria di un membro ed emettere un parere motivato sulla radiazione di un membro indirizzato all'attenzione dell'assemblea generale.

10.4.4 Adottare le misure necessarie affinché il congresso dell'Associazione sia organizzato ogni due anni e in quest'occasione i membri si riuniscano in assemblea generale ordinaria.

10.4.5 Procedere, tra le candidature, alla scelta del membro votante che ospiterà il congresso successivo.

10.4.6 Stabilire il luogo, la data e l'ordine del giorno dell'assemblea generale.

10.4.7 Eseguire qualsiasi mandato specifico deciso dall'assemblea generale.

10.4.8 Costituire dei comitati per la realizzazione di mandati particolari.

10.4.9 Procedere alla scelta del personale del consiglio direttivo del consiglio di amministrazione e fissarne le condizioni di assunzione.

10.4.10 Autorizzare, con una decisione formale, qualsiasi membro del consiglio direttivo qualsiasi dipendente a utilizzare il sigillo dell'Associazione e ad attestare l'uso del sigillo con la sua firma.

- 10.4.11 Raccomandare all'assemblea generale di approvare gli emendamenti allo Statuto e alla sua Premessa.
- 10.4.12 Adottare, in tutti i casi non previsti dallo Statuto e dalla sua Premessa, le disposizioni necessarie al buon funzionamento dell'Associazione, fatti salvi i poteri dell'assemblea generale.
- 10.4.13 Agire in qualità di arbitro nelle controversie che oppongono i membri sulle questioni dell'Associazione, fatti salvi i poteri dell'assemblea generale.
- 10.4.14 Approvare la pianificazione biennale del consiglio direttivo.

10.5 Riunioni del consiglio di amministrazione

10.5.1 Riunioni ordinarie e straordinarie

Il consiglio di amministrazione organizza una riunione ordinaria una volta all'anno. Possono essere convocate delle riunioni straordinarie, a discrezione del presidente o su richiesta di un terzo dei membri del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione redigerà dei verbali delle sue riunioni..

10.5.2 Data e luogo

La data e il luogo delle riunioni saranno stabiliti dal presidente, previa consultazione dei membri del consiglio direttivo.

10.5.3 Convocazione

Un avviso di convocazione deve essere trasmesso, almeno trenta giorni prima, a ogni membro del consiglio di amministrazione dal segretario generale, sia per le riunioni ordinarie che per le riunioni straordinarie. La convocazione di una riunione deve includere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché una bozza di ordine del giorno, accompagnata dai documenti necessari ad una partecipazione adeguata dei membri.

10.5.4 Quorum

La presenza della metà dei membri del consiglio di amministrazione costituisce il quorum delle sue riunioni.

10.5.5 Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio di amministrazione

Le risoluzioni devono essere adottate dalla maggioranza assoluta dei membri presenti alle riunioni in cui c'è il quorum, salvo indicazione contraria nello Statuto. Il presidente può autorizzare un voto mediante posta elettronica, via fax o per posta. In questo caso, il consiglio deve cercare di raggiungere tutti i membri. I due terzi di essi devono essere raggiunti affinché un voto della maggioranza di questi due terzi sia considerato sufficiente per adottare le risoluzioni che saranno state

loro sottoposte. Le risoluzioni adottate mediante posta elettronica, via fax o per posta dovranno essere approvate dal consiglio di amministrazione nella sua prossima riunione.

10.6 Dimissioni

Un membro del consiglio di amministrazione può dare le dimissioni in qualsiasi momento facendo pervenire una comunicazione scritta in tal senso al presidente del consiglio di amministrazione.

10.7 Posti vacanti

I posti vacanti in seguito al decesso o alle dimissioni di un membro del consiglio di amministrazione possono essere occupati da un membro sostituto designato dai membri del consiglio di amministrazione, in seguito all'organizzazione di una riunione debitamente convocata dal segretario generale o a un voto espresso con ogni mezzo adeguato. Il segretario generale prepara un attestato indicante il risultato del voto. La procedura di voto implica il deposito delle candidature e l'impegno del o dei candidati a espletare il mandato di membro del consiglio di amministrazione fino alla prossima assemblea generale dei membri.

10.8 Remunerazione e rimborso

I membri del consiglio di amministrazione non sono remunerati. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può autorizzare il rimborso, da parte dell'Associazione, di ogni ragionevole spesa sostenuta dai membri nell'esercizio del loro mandato nel consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Composizione

I membri del consiglio direttivo del consiglio di amministrazione sono il presidente, il primo e il secondo vicepresidente, il segretario generale e il tesoriere. Il loro mandato dura due anni; può essere rinnovato senza limiti riguardo al numero di mandati.

11.2 Funzioni del presidente

11.2.1 Il presidente è il rappresentante giuridico dell'Associazione. Rappresenta l'Associazione in qualità di procuratore generale.

11.2.2 Il presidente presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio direttivo. In caso di impedimento da parte sua, sarà sostituito secondo la procedura prevista

all'articolo 9.2, salvo sostituire la condizione di membri votati con membri del consiglio di amministrazione.

- 11.2.3 Presiede le assemblee generali dell'Associazione, le riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo del consiglio di amministrazione.
- 11.2.4 Sottopone, affinché sia adottata dai membri del consiglio direttivo, la pianificazione biennale degli obiettivi e delle attività dell'Associazione, la quale deve essere approvata dal consiglio di amministrazione. Esegue anche ogni mandato specifico che gli viene affidato dall'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione.
- 11.2.5 Può usare un voto preponderante, in caso di secondo voto al consiglio di amministrazione.
- 11.2.6 Può fare da arbitro nelle controversie che oppongono dei membri riguardo alle questioni dell'Associazione.
- 11.2.7 E' incaricato di effettuare una supervisione degli affari e delle attività dell'Associazione.
- 11.2.8 Espleta qualsiasi altra funzione prevista dallo Statuto.

11.3 Funzione dei vicepresidenti

Ogni vicepresidente esercita le funzioni che gli vengono assegnate dal presidente o dal consiglio di amministrazione. Espleta qualsiasi altra funzione prevista dallo Statuto.

11.4 Funzioni del segretario generale

Le funzioni del segretario generale sono:

- 11.4.1 Eseguire le risoluzioni, le decisioni e i mandati specifici che gli vengono affidati dal consiglio di amministrazione e dal presidente.
- 11.4.2 Rappresentare l'Associazione in sostituzione del presidente o di uno dei vicepresidenti con le stesse facoltà e mansioni.
- 11.4.3 Dirigere il personale della segreteria generale.
- 11.4.4 Perseguire gli obiettivi fissati dall'assemblea generale e dal consiglio di amministrazione.
- 11.4.5 Tenere aggiornati i libri e gli archivi dell'Associazione. Firmare e confermare l'autenticità di ogni copia fatta a fini giuridici ad altri fini.

- 11.4.6 Redigere i verbali delle sedute dell'assemblea generale e del consiglio di amministrazione.
- 11.4.7 Conservare il sigillo corporativo dell'Associazione. Il segretario o la persona che egli delega, su approvazione del consiglio di amministrazione, ha l'autorità di utilizzare il sigillo con ogni documento che lo richieda. Il documento viene allora autenticato dalla sua firma o da quella del suo delegato.
- 11.4.8 Promuovere e mantenere relazioni con qualsiasi organizzazione o persona che persegue obiettivi simili a quelli dell'Associazione, conformemente agli orientamenti fissati dal consiglio di amministrazione.
- 11.4.9 Attirare l'interesse di vari ambienti per gli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
- 11.4.10 Depositare una relazione annuale riguardo alle attività della segreteria generale.
- 11.4.11 Preparare e organizzare le riunioni delle istanze decisionali convocando tutti gli interessati.
- 11.4.12 Delegare, a fini specifici, alcune delle sue funzioni e attribuzioni.
- 11.4.13 Assicurare il coordinamento tra il consiglio di amministrazione e i vari comitati costituiti dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea generale.
- 11.4.14 Assumersi, su richiesta del presidente e del consiglio di amministrazione, ogni altra responsabilità.

11.5 Funzioni del tesoriere

Le funzioni del tesoriere sono:

- 11.5.1 Sottoporre il budget annuale dell'Associazione al consiglio di amministrazione.
- 11.5.2 Tenere la contabilità dell'Associazione in conformità delle direttive del consiglio di amministrazione e delle leggi applicabili.
- 11.5.3 Fare controllare i conti dell'Associazione da un organismo di controllo esterno autorizzato e sottoporre i conti certificati all'assemblea generale.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 12

ANNO FISCALE

L'anno fiscale dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

ARTICOLO 13

PAGAMENTI

Gli assegni, bonifici bancari o altre forme di pagamento sono, secondo la decisione del consiglio di amministrazione, firmati dal presidente o dal tesoriere o da qualsiasi altro membro del consiglio direttivo a cui il presidente deleghi tale potere.

ARTICOLO 14

QUOTE ASSOCIATIVE

- 14.1 Le quote associative annuali dei membri sono fissate dall'assemblea generale, su raccomandazione del consiglio di amministrazione.
- 14.2 Le quote associative variano in base alle categorie di membri. I membri votanti pagano una quota superiore a quella dei membri soci e dei membri onorari.
- 14.3 L'esenzione totale o parziale dal pagamento della quota associativa annuale può essere autorizzata dal consiglio direttivo su richiesta di un membro. Il consiglio direttivo può esigere che il richiedente giustifichi la sua richiesta con ogni informazione ritenuta pertinente. L'esonero concesso vale solo per l'esercizio finanziario in corso.

ARTICOLO 15

EMENDAMENTI ALLO STATUTO E ALLA SUA PREMessa

Gli emendamenti allo Statuto e alla sua Premessa devono essere decisi dall'assemblea generale e devono essere conformi alla legge del paese in cui l'Associazione ha la propria sede sociale.

ARTICOLO 16

CLAUSOLE DI INTERPRETAZIONE

16.1 Arbitrato di una controversia

Se una disposizione dello Statuto e della sua Premessa causa delle controversie tra i membri, costoro possono presentare una richiesta scritta al presidente che può prendere ogni decisione in materia. Se lo giudica opportuno, il presidente può sottoporre la controversia al consiglio di amministrazione o all'assemblea generale, in base alla sua gravità e alla sua urgenza.

16.1.1 Su richiesta dei richiedenti, la decisione del presidente può essere riesaminata dal consiglio di amministrazione e quest'ultima dall'assemblea generale in ultima istanza.

Ogni decisione presa in virtù di quest'articolo deve essere scritta e motivata.

16.1.2 Il termine per il riesame della decisione del presidente o di quella del consiglio di amministrazione è di trenta giorni a partire dalla data della decisione.

L'assemblea generale prende la sua decisione durante della sua riunione ordinaria o, se la questione è grave e urgente, durante una riunione straordinaria debitamente convocata.

ARTICOLO 17

SCIoglimento

L'assemblea generale, riunita in seduta straordinaria, può decidere lo scioglimento dell'Associazione. In tal caso questa sarà sciolta in base alle disposizioni della legge del paese in cui l'Associazione è registrata. Gli amministratori non hanno il diritto di dividersi i beni dell'Associazione e questi ultimi saranno distribuiti conformemente allo Statuto e alle leggi vigenti al momento dello scioglimento.